

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 2968**

Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato
(legge di stabilità 2012)

ottobre 2011
n. 313



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Reggente ufficio:

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge
A.S. n. 2968

Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato
(legge di stabilità 2012)

ottobre 2011
n. 313

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	13
SCHEDE DI LETTURA	29
Articolo 1 <i>(Risultati differenziali)</i>	
Scheda di lettura.....	31
Articolo 2 <i>(Disposizioni contabili in materia previdenziale)</i>	
Scheda di lettura.....	35
Articolo 3 <i>(Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri)</i>	
Scheda di lettura.....	41
Articolo 4, comma 1 <i>(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)</i>	
Scheda di lettura.....	47
Articolo 4, commi 2-6 <i>(Spese non rimodulabili del Ministero degli Affari esteri)</i>	
Scheda di lettura.....	49
Articolo 4, commi 7-26 <i>(Riduzione delle spese non rimodulabili - Min. Interno)</i>	
Scheda di lettura.....	55
Articolo 4, commi 27-29 <i>(Ministero economia e finanze - oneri settore autotrasporto)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 4, commi 30-36 <i>(Modifiche ai compensi spettanti per l'attività di assistenza fiscale)</i>	
Scheda di lettura.....	67
Articolo 4, commi 37 e 38 <i>(Modifiche alla disciplina del Garante del contribuente)</i>	
Scheda di lettura.....	73
Articolo 4, comma 39 <i>(Partecipazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato agli obiettivi di riduzione della spesa)</i>	
Scheda di lettura.....	77

Articolo 4, commi 40 e 41 <i>(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)</i>	
Scheda di lettura.....	79
Articolo 4, comma 44 <i>(Tariffe dei servizi di assistenza al volo)</i>	
Scheda di lettura.....	81
ENAV	83
Articolo 4, comma 47 <i>(Ministero dell'economia e delle finanze - infrastrutture Basilicata)</i>	
Scheda di lettura.....	89
Articolo 4, comma 48 <i>(Disposizioni in materia di condanna alle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	91
Articolo 4, comma 51 <i>(Prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari)</i>	
Scheda di lettura.....	93
Articolo 4, commi 52 e 53 <i>(Soppressione di indennità e rimborsi per trasferimento di dipendenti statali; contributo di segreteria per partecipazione a concorsi per dirigenti)</i>	
Scheda di lettura.....	97
Articolo 4, comma 54 <i>(Pagamento diretto dei canoni di locazione delle amministrazioni statali)</i>	
Scheda di lettura.....	99
Articolo 4, comma 55 <i>(Copertura di oneri indifferibili dell'amministrazione economico-finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	101
Articolo 4, commi 56-57 <i>(Trattamento economico fondamentale del personale temporaneamente assegnato presso le Autorità amministrative indipendenti)</i>	
Scheda di lettura.....	103
Articolo 4, commi 58-60 <i>(Riduzioni spese non rimodulabili – Min. agricoltura)</i>	
Scheda di lettura.....	105
Articolo 4, comma 61 <i>(Segue Min. agricoltura - Riduzione sgravi contributivi concernenti alcuni lavoratori imbarcati)</i>	
Scheda di lettura.....	109

Articolo 4, commi 62-63 <i>(Volontari del Corpo delle capitanerie di porto)</i>	
Scheda di lettura.....	111
Articolo 4, comma 64 <i>(Fondo per interventi strutturali di politica economica)</i>	
Scheda di lettura.....	113
Articolo 4, comma 65 <i>(Componente aereonavale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera)</i>	
Scheda di lettura.....	115
Articolo 4, comma 66 <i>(Piano nazionale della sicurezza stradale)</i>	
Scheda di lettura.....	117
Articolo 4, comma 67 <i>(Ferrovie a gestione commissariale governativa)</i>	
Scheda di lettura.....	119
Articolo 4, comma 68 <i>(Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie)</i>	
Scheda di lettura.....	121
Articolo 4, commi 69-70 <i>(Servizi informatici nel settore dei trasporti)</i>	
Scheda di lettura.....	123
Articolo 4, commi 71-72 <i>(Riduzione spese Min. lavoro – Riduzione funzionamento enti pubblici previdenza ed assistenza)</i>	
Scheda di lettura.....	125
Articolo 4, comma 73 <i>(Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)</i>	
Scheda di lettura.....	127
Articolo 4, comma 74 <i>(Riduzione di personale scolastico per compiti connessi con l'autonomia scolastica)</i>	
Scheda di lettura.....	129
Articolo 4, commi 75 e 76 <i>(Posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi nelle istituzioni scolastiche autonome particolarmente piccole)</i>	
Scheda di lettura.....	131

Articolo 4, comma 77 <i>(Revisori dei conti delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale)</i>	
Scheda di lettura.....	133
Articolo 4, comma 78 <i>(Contabilità speciali intestate agli uffici scolastici regionali)</i>	
Scheda di lettura.....	135
Articolo 4, comma 79 <i>(Blocco scatti di anzianità personale AFAM)</i>	
Scheda di lettura.....	137
Articolo 4, commi 80-83 <i>(Alta formazione artistica, musicale e coreutica)</i>	
Scheda di lettura.....	139
Articolo 4, comma 84 <i>(Professori e assistenti universitari)</i>	
Scheda di lettura.....	141
Articolo 4, comma 85 <i>(Contratti collettivi nazionali di lavoro)</i>	
Scheda di lettura.....	143
Articolo 4, comma 86 <i>(Direttore didattico del comparto AFAM)</i>	
Scheda di lettura.....	145
Articolo 4, comma 87 <i>(Accantonamento di posti di assistente tecnico negli istituti scolastici di secondo grado)</i>	
Scheda di lettura.....	147
Articolo 4, comma 88 <i>(Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)</i>	
Scheda di lettura.....	149
Articolo 4, comma 89 <i>(Risorse al settore scolastico)</i>	
Scheda di lettura.....	151
Articolo 4, commi 90-92 <i>(Ministero per i beni e le attività culturali)</i>	
Scheda di lettura.....	153
Articolo 4, commi 93-100 <i>(Riduzione spese Min. salute - Ricerca sanitaria e assistenza sanitaria per il personale navigante)</i>	
Scheda di lettura.....	157

Articolo 4, commi 101-104 <i>(Spese non rimodulabili del Ministero della Difesa)</i>	
Scheda di lettura.....	161
Articolo 4, comma 105 <i>(Alloggio e vitto presso le strutture delle amministrazioni di appartenenza)</i>	
Scheda di lettura.....	167
Articolo 4, commi 106-107 <i>(Riduzioni spese Min. sviluppo economico – Programma EFA)</i>	
Scheda di lettura.....	169
Articolo 4, comma 108 <i>(Riduzione degli stanziamenti per l'ammortamento di mutui già accessi nel settore sanitario)</i>	
Scheda di lettura.....	173
Articolo 4, commi 109-110 <i>(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri - Ministero dello sviluppo economico)</i>	
Scheda di lettura.....	175
Articolo 5, comma 1 <i>(Rifinanziamento del fondo esigenze indifferibili)</i>	
Scheda di lettura.....	179
Articolo 5, commi 2 e 3 <i>(Disposizioni concernenti il fondo per lo sviluppo e la coesione)</i>	
Scheda di lettura.....	181
Articolo 5, comma 4 <i>(Riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica)</i>	
Scheda di lettura.....	183
Articolo 5, comma 5 <i>(Rideterminazione della dotazione del fondo per la compensazione degli effetti dell'attualizzazione dei contributi poliennali)</i>	
Scheda di lettura.....	185
Articolo 5, comma 6 <i>(Versamento di risorse disponibili relativi a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta)</i>	
Scheda di lettura.....	187
Articolo 5, comma 7 <i>(Modifica della destinazione dei proventi derivanti dall'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche)</i>	
Scheda di lettura.....	189

Articolo 5, comma 8 <i>(Autotrasporto)</i>	
Scheda di lettura.....	193
Articolo 5, comma 9 <i>(5 per mille Irpef)</i>	
Scheda di lettura.....	197
Articolo 5, commi 10-12 <i>(Regime fiscale e contributivo agevolato per alcuni emolumenti della retribuzione)</i>	
Scheda di lettura.....	199
Articolo 5, comma 13 <i>(Fondo per il finanziamento ordinario delle università)</i>	
Scheda di lettura.....	203
Articolo 5, comma 14 <i>(Risorse a scuole paritarie e regioni)</i>	
Scheda di lettura.....	205
Articolo 5, comma 15 <i>(Università non statali legalmente riconosciute)</i>	
Scheda di lettura.....	207
Articolo 5, comma 16 <i>(Fondo missioni internazionali)</i>	
Scheda di lettura.....	209
Articolo 5, comma 17 <i>(Interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio)</i>	
Scheda di lettura.....	213
Articolo 5, commi 18-24 <i>(Ammortizzatori sociali in deroga - Proroghe di vari interventi in materia di lavoro)</i>	
Scheda di lettura.....	215
Articolo 5, comma 25 <i>(Fondo prestiti d'onore e borse di studio)</i>	
Scheda di lettura.....	225
Articolo 6, comma 1 <i>(Fondi speciali e tabelle - Tabelle A e B)</i>	
Scheda di lettura.....	227
Articolo 6, comma 2 <i>(Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente - Tabella C)</i>	
Scheda di lettura.....	233

Articolo 6, comma 3	
<i>(Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente - Tabella D)</i>	
Scheda di lettura.....	247
Articolo 6, commi 4 e 5	
<i>(Fondi speciali e tabelle - Tabella E)</i>	
Scheda di lettura.....	249
TESTO A FRONTE.....	263
Articolo 2	
<i>(Gestioni previdenziali)</i>	
Comma 5	265
Comma 5 (secondo periodo).....	269
Articolo 4	
<i>(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)</i>	
Comma 6, lett. f)	271
Comma 9	273
Comma 11	275
Comma 12	277
Comma 16	279
Comma 21	281
Comma 24	285
Comma 28	287
Comma 29	295
Comma 30	297
Comma 31	299
Comma 34	301
Comma 35	307
Comma 37	309
Comma 41	311
Comma 44	313
Comma 47	319
Comma 48	321
Comma 55	323
Comma 74	327
Commi 75 e 76.....	331
Comma 89	335
Comma 98	337
Comma 102	353
Comma 104	355
Comma 109	357
Comma 110, lett. a) e b)	361

Articolo 5

(Disposizioni diverse)

Comma 7.....	363
Comma 11.....	371
Comma 20.....	373
Comma 21.....	379
Comma 22.....	393

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Risultati differenziali)

L'**articolo 1** fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2012 ed il livello minimo del saldo netto da impiegare per gli anni 2013 e 2014, nonché il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il triennio 2012-2014. Gli importi sono individuati nell'allegato 1.

In particolare per il 2012, il limite massimo del saldo netto da finanziare è pari a 2,2 miliardi di euro, mentre per il ricorso al mercato è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 265 miliardi.

Per il biennio successivo, il livello minimo del saldo netto da impiegare è fissato in misura pari a 16,9 miliardi di euro per il 2013 e a 38 miliardi di euro per il 2014; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 200 miliardi di euro nel 2013 e 180 miliardi di euro nel 2014.

Articolo 2

(Gestioni previdenziali)

Le **lettere a) e b)** del **comma 1** ed il **comma 2** concernono i trasferimenti in favore di alcune gestioni pensionistiche dell'INPS ed in favore dell'ENPALS.

Tali norme (insieme con l'**allegato 2**) determinano l'adeguamento, per l'anno 2012, dei trasferimenti dovuti dallo Stato alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS) dell'INPS. Si ricorda che i destinatari finali di tali trasferimenti sono alcune gestioni pensionistiche dell'INPS (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestioni dei lavoratori autonomi, gestione speciale minatori), nonché l'ENPALS (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo).

Il **comma 3** (insieme con l'**allegato 2**) provvede ad una regolazione contabile interna all'INPS, incrementando - in relazione alla sussistenza di maggiori oneri - il livello di finanziamento della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

La **lettera c)** del **comma 1** ed i **commi 4 e 5** concernono i rapporti finanziari e contabili tra lo Stato e l'INPDAP.

Il **comma 4** istituisce presso tale ente la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale", in analogia con l'omologa gestione esistente presso l'INPS. La misura del finanziamento statale della Gestione per il 2012 è definita dalla **lettera c)** del **comma 1** e dall'**allegato 2**.

Il **comma 5** ripristina una forma di finanziamento statale specifico per la Gestione INPDAP relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato - forma che era stata assorbita dal finanziamento statale dell'Istituto nel suo complesso.

Articolo 3

(Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri)

L'**articolo 3** dispone la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al disegno di legge in esame. In tale elenco le riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero per il triennio 2012-2014 vengono individuate indicando le missioni e i programmi interessati per ciascuna Amministrazione, specificando altresì la quota parte delle riduzioni che sono specificamente predeterminate per legge.

La norma disciplina le modalità di attuazione delle misure di contenimento della spesa previste dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, secondo l'articolazione stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2011.

Articolo 4

(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)

Il **comma 1** stabilisce che con le disposizioni contenute nei successivi commi vengono ridotti gli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili. Tale disposizione si affianca pertanto a quella dell'articolo 3, con cui è stata prevista la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili.

Gli articoli 3 e 4 del testo in esame propongono le riduzioni alle voci di spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica distinguendo le spese rimodulabili da quelle non rimodulabili: mentre le spese rimodulabili sono ridotte mediante rinvio ad apposito elenco ai sensi dell'articolo 3, per la riduzione delle spese non rimodulabili sono necessarie disposizioni normative di natura sostanziale che modificano le determinanti della spesa stessa e che vengono introdotte con l'articolo 4.

Le disposizioni dei **commi 2-6** incidono sulle spese non rimodulabili del Ministero degli Affari Esteri, con l'obiettivo di conseguire risparmi.

In particolare, il **comma 3** stabilisce che a decorrere dal 2012 venga ridotta l'autorizzazione di spesa relativa al personale delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero ed in particolare agli assegni di sede del personale della scuola.

Il **comma 4** dispone una riduzione dell'autorizzazione di spesa in materia di contributi al Centro Internazionale di Ingegneria genetica e biotecnologica.

Il **comma 5** stabilisce una riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento italiano della PESC.

Il **comma 6** stabilisce alcune misure temporanee e straordinarie che, limitatamente all'anno 2012 e senza successivi recuperi, incidono sul trattamento

economico del personale dell'Amministrazione degli Affari esteri- nonché di altre amministrazioni- in servizio all'estero.

In particolare alla **lettera a)** stabilisce che per l'anno 2012 venga aumentato il canone dovuto per le residenze di servizio; alla **lettera b)** viene stabilita per l'anno 2012 la riduzione dell'indennità di sistemazione spettante al personale trasferito da una sede estera ad altra sede estera; viene ridotta per l'anno 2012 l'indennità di richiamo a Roma dal servizio all'estero; alla **lettera d)** viene ridotta l'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero, all'assegno per oneri di rappresentanza, agli assegni di sede del personale delle scuole all'estero; alla **lettera e)** si stabilisce per il 2012 la sospensione dell'autorizzazione di spesa per l'attivazione degli sportelli unici all'estero previsti dalla legge 31 marzo 2005, n. 56 e, a decorrere dal 2013, la sua riduzione di 7,5 milioni di euro ogni anno.

Le disposizioni dei **commi 7-26** incidono sulle spese non rimodulabili del *Ministero dell'Interno*, talora operando in via diretta riduzioni di spesa, talaltra ridisegnando discipline e procedure sì che ne conseguano risparmi.

Si aggiungono disposizioni ulteriori, che determinano effetti rafforzativi del contenimento di spesa (pur se non inglobati nella espressa quantificazione della riduzione delle spese non rimodulabili).

Il **comma 27** stabilisce che le disposizioni di cui ai successivi commi dal 28 al 57 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa previsti per il Ministero dell'economia e delle finanze.

I **commi 28 e 29** sono diretti a sopprimere le autorizzazioni di spesa previste, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 10, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, e dall'articolo 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (riguardanti il rimborso dell'accisa sul carburante e la deduzione forfetaria di spese per i trasportatori), i cui oneri vengono fatti gravare sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

I **commi da 30 a 36** sono diretti a rideterminare i compensi spettanti per l'assistenza fiscale prestata dai Centri di assistenza fiscale (CAF), dai sostituti d'imposta e dai professionisti abilitati, nonché a sopprimere le disposizioni concernenti l'attribuzione dei compensi agli intermediari abilitati per la ricezione e la trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché per lo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche.

Il **comma 32** è stato stralciato dalla Presidenza del Senato in applicazione dell'art. 126, comma 2-bis, del Regolamento.

I **commi 37 e 38** trasformano, a decorre dal 1° gennaio 2012, il Garante del contribuente da organo collegiale in organo monocratico, escludendo peraltro che possa essere scelto tra gli appartenenti alla categoria dei dirigenti dell'amministrazione finanziaria e degli ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni.

Il **comma 39** prevede una riduzione, in misura non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'esercizio 2012, delle effettive spese di funzionamento dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).

Il **comma 40** stabilisce che tutti i candidati risultati idonei all'esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011, sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi entrando nell'organico della commissione tributaria prescelta man mano che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti.

Il successivo **comma 41** prevede poi che i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali. Il trasferimento non determina diritto ad alcuna indennità.

I **commi 42 e 43** sono stati stralciati dalla Presidenza del Senato in applicazione dell'art. 126, comma 2-*bis*, del Regolamento.

Il **comma 44** modifica la tariffazione dei servizi di assistenza al volo.

I **commi 45 e 46** sono stati anch'essi stralciati *ex art.* 126, comma 2-*bis*, del Regolamento.

Il **comma 47** abroga l'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 138 del 2011, ove si autorizza la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2011 al fine di ripristinare e mettere in sicurezza le infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011.

Il **comma 48** introduce, dopo l'articolo 152 del Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, il nuovo articolo 152- *bis* con il quale si prevede che, nelle liquidazioni delle spese processuali di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-*bis* del medesimo codice di procedura, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti.

I **commi 49 e 50** sono stati stralciati *ex art.* 126, comma 2-*bis*, del Regolamento del Senato.

Il **comma 51** prevede che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato. L'articolo 2947 del codice civile disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito.

Le disposizioni dei **commi 52 e 53** mirano a ridurre spese connesse al trasferimento di dipendenti statali ed allo svolgimento di concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale.

Il **comma 54** reca una disposizione finalizzata a semplificare, razionalizzare e consentire il pagamento diretto, ove ciò non già avvenga, dei canoni di locazione dovuti dalle amministrazioni statali, nonché di censi, canoni, livelli ed altri oneri.

Il **comma 55** destina, a decorrere dall'anno 2012, una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse derivanti dalle attività di contrasto dell'evasione fiscale al potenziamento ed alla copertura degli oneri indifferibili dell'Amministrazione economica-finanziaria, esclusi quelli di personale.

Le disposizioni dei **commi 56 e 57** precludono alle Autorità amministrative indipendenti la corresponsione al personale delle amministrazioni pubbliche che sia presso di esse comandato, distaccato o in analoga posizione, di emolumenti volti ad operare perequazioni rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato percepito dal personale di ruolo.

Il **comma 58** indica che le disposizioni di cui ai tre commi successivi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il **comma 59** prevede che l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare s.p.a. (ISA) sia autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 gennaio 2012, la somma di 32,4 milioni di euro, entro il 31 gennaio 2013, la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014 e, entro il 31 gennaio 2014, la somma di 9,2 milioni di euro.

Il **comma 60** riduce di euro 1.570.659 la spesa autorizzata per il 2012 (erano 3 milioni di euro) per l'assunzione di personale operaio a tempo determinato presso il Corpo forestale dello Stato.

Il **comma 61** riduce la misura degli sgravi contributivi concernenti i lavoratori imbarcati dipendenti da imprese operanti in alcuni settori.

Il **comma 62** introduce i commi 63-70, recanti le disposizioni che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle spese non rimodulabili del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il **comma 63** riduce, a decorrere dall'anno 2012, gli oneri per la rafferma in servizio dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, realizzando risparmi pari a euro 7.053.093.

Il **comma 64** riduce di 52 milioni di euro, per l'anno 2012, la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il **comma 65** riduce, per l'anno 2012, di euro 950.000, il contributo finalizzato a rafforzare le capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, tramite l'adeguamento della propria componente aeronavale.

Il **comma 66** riduce di euro 135.000, a decorrere dall'anno 2012, gli oneri per il finanziamento del Piano nazionale della sicurezza stradale.

Il **comma 67** riduce di euro 5.000.000, a decorrere dall'anno 2012, le assegnazioni finanziarie a favore delle ferrovie a gestione commissariale governativa.

Il **comma 68** riduce di euro 6.000.000 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per l'anno 2013, il fondo per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie.

Il **comma 69** riduce di euro 3.873.427, a decorrere dal 2012, i finanziamenti per l'informatizzazione dei servizi marittimi.

Il **comma 70** riduce di euro 8.000.000 i finanziamenti per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché per la realizzazione di un programma di sperimentazione avente la durata di un anno di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose, al fine di monitorare e validare le migliori tecnologie in materia.

I **commi 71 e 72** prevedono una riduzione delle spese di funzionamento degli enti pubblici nazionali di previdenza ed assistenza sociale. Tale misura concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il **comma 73** specifica che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi dal 74 all' 89.

Il **comma 74** dispone la riduzione da 500 a 300 delle unità di personale scolastico (dirigenti scolastici e docenti), dei quali il Ministero può avvalersi presso i propri uffici per compiti connessi con l'autonomia scolastica.

Il **comma 75** innalza il limite del numero di alunni (da 500 a 600 per le istituzioni scolastiche autonome in generale e da 300 a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche) al di sotto del quale non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle medesime scuole.

Il **comma 76** dispone, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, che alle medesime istituzioni scolastiche non possa essere assegnato, in via esclusiva, un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), prevedendone l'assegnazione in comune con altre scuole.

Il **comma 77** prevede che l'organo di riscontro di regolarità amministrativo-contabile per le istituzioni di alta formazione artistica e musicale non sia più composto da tre revisori dei conti, ma da due revisori designati uno dal MIUR e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 78** richiama anche per l'anno 2012 una norma del 2007 che consente che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possa riutilizzare le somme confluite nei conti correnti di contabilità speciale intestati agli uffici scolastici regionali nel periodo 2000-2011 e non utilizzate per il venir meno della originaria necessità, per le esigenze necessarie in altra provincia o altro grado od ordine di scuola.

Il **comma 79** stabilisce che, per il personale degli enti, accademie ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), gli anni 2012, 2013 e 2014 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

I **commi da 80 a 83** recano una nuova disciplina, più restrittiva, per i permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica dei docenti, con contratto a tempo indeterminato, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Ai sensi del **comma 84**, si prevede che gli anni sabatici e i congedi fruibili dai professori e dagli assistenti universitari possono essere concessi per un periodo non superiore ad un anno accademico in un decennio e non oltre il trentacinquesimo anno di anzianità di servizio.

La lettera del testo del **comma 85** prevede che le disposizioni di cui ai commi da 74 a 84 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti siano disapplicate dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Il **comma 86** prevede che l'elezione all'incarico di direttore didattico, nel comparto AFAM, comporta l'individuazione all'interno dell'organico del personale docente dell'ente, di un posto da rendere indisponibile ai fini della sua copertura con personale a tempo determinato per l'intera durata del predetto incarico.

Il **comma 87** dispone l'accantonamento negli istituti di secondo grado di un numero di posti di assistente tecnico pari a quello degli insegnanti tecnico pratici (ITP) in esubero, al fine di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali.

Il **comma 88** prevede, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, denominato "Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica universitaria e dell'altra formazione artistica, musicale, e coreutica".

Il **comma 89** modifica l'art. 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78¹, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevedendo la possibilità di destinare al settore scolastico risorse da individuare in una specifica sessione negoziale, riguardante interventi in materia contrattuale del personale della scuola.

I **commi 90 e 91** recano disposizioni relative al Ministero per i beni e le attività culturali.

In particolare, il **comma 91** prevede il riversamento all'entrata dello Stato delle somme giacenti nelle contabilità speciali degli Istituti centrali e periferici del Ministero.

Il **comma 92** è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato (v. Stampato n. 2968-*septies*).

Il **comma 93** specifica che le disposizioni di cui ai **commi da 94 a 100** concorrono al conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa dello stato di previsione del Ministero della salute.

Il **comma 94** riduce di 20 milioni di euro per il 2012 lo stanziamento previsto per: la ricerca sanitaria corrente e finalizzata; altre specifiche ricerche o sperimentazioni; rimborsi alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere delle spese per prestazioni erogate a stranieri che si trasferiscono per cure in Italia, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

¹ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

Di conseguenza, lo stanziamento complessivo risulta pari, per il 2012, a 286,242 milioni di euro (mentre per gli anni successivi lo stanziamento resta pari, come previsto a legislazione vigente, a 306,242 milioni annui).

I **commi da 95 a 100** concernono l'assistenza sanitaria in favore del personale navigante (marittimo e dell'aviazione civile).

Il **comma 95** istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute al fine di assicurare la copertura degli accordi collettivi nazionali che definiscono i rapporti tra lo stesso Ministero e la quota del personale sanitario (medico e non medico) che svolge in regime di convenzione - anziché in forma di lavoro dipendente - tale assistenza. La dotazione del fondo è pari a 11,3 milioni di euro per il 2012 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

I **commi da 96 a 100** prevedono il trasferimento dal Ministero della salute alle regioni ed alle province autonome delle funzioni in materia di assistenza sanitaria per il medesimo personale navigante (marittimo e dell'aviazione civile). Il trasferimento opera a decorrere dal 2013.

I **commi da 101 a 104** riguardano personale della Difesa e relative spese. Le nuove disposizioni dovrebbero concorrere a raggiungere obiettivi di riduzione delle spese suddette.

Il **comma 101** introduce i **commi 102, 103 e 104** (e anche il **comma 105** che, però, si applica pure a soggetti e situazioni estranei alla Difesa).

Il **comma 102** attribuisce la facoltà di transitare tra Esercito, Marina e Aeronautica ai volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e ai sergenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il **comma 103** prevede per il triennio che va dal 2012 al 2014 la possibilità di trasferimenti in altre pubbliche amministrazioni dei sottufficiali e degli ufficiali (questi ultimi, fino al grado di tenente colonnello o equivalenti incluso) appartenenti a Esercito, Marina e Aeronautica. I trasferimenti richiederanno il parere favorevole del Ministero della Difesa e l'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione e avverranno nei limiti delle assunzioni spettanti all'amministrazione di destinazione.

Il **comma 104** sostituisce una norma in materia di indennità per il personale in servizio all'estero stabilendo l'entità della predetta indennità e modifica la platea degli aventi diritto. Questi ultimi vengono ad essere coloro che assumono un impiego presso enti od organismi internazionali o esercitano funzioni presso Stati esteri (ai sensi della legge 1114/1962) e coloro che sono destinati isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe.

Il **comma 105** prevede, a fini di contenimento della spesa, che il personale delle amministrazioni statali in missione sul territorio nazionale per motivi di servizio, sia tenuto a fruire per il vitto e l'alloggio delle strutture delle amministrazioni di appartenenza.

Il **comma 106** ricorda che i successivi quattro commi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.

Il **comma 107** riduce di euro 100 milioni per il 2012 l'autorizzazione di spesa (era di 1.100 milioni) per la partecipazione al programma *European Fighter Aircraft* (EFA).

Il **comma 108** riduce gli stanziamenti statali previsti per l'ammortamento di alcuni mutui contratti in passato: 1) dalle regioni e dalle province autonome per investimenti in materia di edilizia e tecnologia sanitarie; 2) dalle regioni a statuto ordinario, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli istituti zooprofilattici sperimentali per acquisti di attrezzature sanitarie e per esigenze di manutenzione straordinaria in materia.

Secondo la relazione tecnica, la riduzione si fonda sulla considerazione che le risorse iscritte in bilancio presentano eccedenze rispetto all'importo effettivo delle rate dei mutui.

Il **comma 109, lettera a)** estende alle Camere di commercio, industria e artigianato l'applicazione di una norma che consente loro di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

La **lettera b)** del comma 109 estende l'applicazione della normativa richiamata anche agli enti locali.

Nel **comma 110, la lettera a)** modifica l'articolo 76 del decreto n. 112/2008 nel senso che il regime assunzionale, sottoposto al limite percentuale del 20 per cento, sarebbe riferito esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato. La **lettera b)**, invece, precisa che anche le aziende speciali create dalle Camere di commercio, industria e artigianato sono assoggettate ai vincoli in materia di personale previsti per le rispettive camere.

Articolo 5

(Disposizioni diverse)

Il **comma 1** incrementa la dotazione del Fondo per interventi urgenti e indifferibili presso il MEF di 1.235 milioni di euro per l'anno 2012, prevedendone la ripartizione con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri tra le finalità indicate nell'**elenco 2** allegato al testo in esame.

Il **comma 2** assegna le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione al CIPE, prevedendo altresì che in sede di assegnazione vengano indicate le relative quote annuali.

Il **comma 3** incrementa la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020.

Il **comma 4** riduce la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di ulteriori 4.798 milioni di euro per l'anno 2012 ai fini della copertura delle maggiori spese autorizzate dal testo in esame.

Il **comma 5** ridetermina, in termini di sola cassa, la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti, nei seguenti importi:

- 950 milioni per l'anno 2012;
- 587 milioni per l'anno 2013;
- 475 milioni per l'anno 2014;
- 450 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Il **comma 6** dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, pari a 263 milioni di euro per l'anno 2013, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».

Il **comma 7** modifica la destinazione degli 1,54 miliardi di maggiori entrate - rispetto ai proventi originariamente stimati in 2,4 miliardi di euro - derivanti dalle procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz, previste dal comma 8 della stessa disposizione.

Il **comma 8** autorizza la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2012 da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci.

Il **comma 9** estende all'esercizio finanziario 2012 - con riferimento dunque alle dichiarazioni dei redditi relativi al periodo d'imposta 2011 - le disposizioni già applicate per l'anno finanziario 2010, relative alla destinazione del 5 per mille dell'Irpef. Quantifica le complessive risorse destinate alla liquidazione del 5 per mille per il 2012, in 400 milioni di euro.

I **commi 10 e 12** prorogano per il 2012, rispettivamente:

- il regime fiscale agevolato dei cosiddetti premi di produttività;
- il regime di sgravi contributivi sui medesimi premi.

Tali benefici concernono i lavoratori dipendenti del settore privato e hanno per oggetto gli emolumenti retributivi corrisposti in base ad accordi o contratti collettivi territoriali od aziendali ed in relazione "a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale".

Il **comma 11** proroga, per il 2012, uno specifico regime fiscale agevolato per alcuni emolumenti del personale del comparto delle pubbliche amministrazioni "sicurezza, difesa e soccorso pubblico".

Il **comma 13** assegna, per l'anno 2012, 400 milioni di euro al Fondo per il finanziamento ordinario delle università per favorire interventi relativi al sistema universitario.

Il **comma 14** autorizza la spesa di 242 milioni di euro per l'anno 2012 a sostegno della funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie e per la

distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure concernenti il programma di interventi in materia di istruzione.

Il **comma 15** autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2012 a favore delle università non statali legalmente riconosciute.

Il **comma 16** incrementa di 700 milioni di euro il Fondo per il finanziamento delle missioni di pace al fine di consentire la partecipazione italiana alle missioni internazionali fino al 30 giugno 2012.

Il **comma 17** proroga, a decorrere dal 1 gennaio e fino al 31 dicembre 2012, l'utilizzo del piano di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78. Il piano di impiego consente ai prefetti delle province comprendenti aree metropolitane o comunque densamente popolate di disporre del personale appartenente alle Forze armate per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili o per attività di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Per la proroga del piano il comma in esame autorizza la spesa complessiva di 72,8 milioni di euro per l'anno 2012.

Il **comma 18** incrementa di 1.000 milioni di euro per il 2012 il Fondo sociale per occupazione e formazione, che vengono destinati alle finalità del soppresso Fondo per l'occupazione. Il successivo **comma 24** pone gli oneri derivanti dai **commi da 19 a 23** a carico del medesimo Fondo sociale per occupazione e formazione.

I **commi 19 e 20** - prevedendo un intervento analogo a quelli già disposti per gli anni precedenti - disciplinano per l'anno 2012 la possibilità di concessione o proroga "in deroga" dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione speciale, sulla base di specifici accordi in sede governativa e per periodi non superiori a 12 mesi.

La novella di cui all'**ultimo periodo del comma 20** provvede anche a prorogare la disciplina temporanea sugli incentivi per le assunzioni di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga (incentivi che sono riconosciuti al medesimo lavoratore, qualora ne faccia richiesta per avviare un'attività di lavoro autonomo o autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa).

Il **comma 21** proroga per l'anno 2012 alcuni interventi in materia di lavoro, già previsti per gli anni precedenti. Essi consistono: nell'estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità - o nel riconoscimento di trattamenti equivalenti o analoghi ai suddetti - ad ulteriori fattispecie; nella possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti; nell'estensione parziale dell'istituto dei contratti di solidarietà; nell'ampliamento temporale dell'intervento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività; in un contributo finanziario a Italia Lavoro SpA; nella possibilità, per i fondi interprofessionali per la formazione continua e per i fondi relativi ai lavoratori operanti in regime di

somministrazione di lavoro, di destinare risorse per alcuni interventi di sostegno al reddito.

Il **comma 22** proroga per il 2012 alcuni interventi in materia di lavoro previsti dall'art. 1 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Le misure temporanee in oggetto concernono: l'incremento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi nella misura del 20% (la misura dell'integrazione salariale viene, quindi, elevata dal 60 per cento all'80 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario); la possibilità, per i soggetti titolari di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, di ricevere in un'unica soluzione le prestazioni residue (ivi compresa l'eventuale indennità di mobilità successiva), nel caso in cui il medesimo lavoratore ne faccia richiesta per avviare un'attività di lavoro autonomo o autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa; la possibilità, da parte dell'impresa di appartenenza, di utilizzare in progetti di formazione o riqualificazione, comprendenti anche attività produttiva connessa all'apprendimento, i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro. Si ricorda che, in quest'ultima fattispecie, è riconosciuto, in favore del lavoratore, un trattamento economico, a carico del datore di lavoro, pari alla differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione.

Il **comma 23** proroga per il 2012 gli interventi a carattere sperimentale di cui all'art. 1, commi 131, 132, 134 e 151, della L. 23 dicembre 2009, n. 191. Le modalità di tali proroghe sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 25** incrementa la dotazione del Fondo integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio di 150 milioni di euro per l'anno 2012.

Articolo 6

(Fondi speciali e tabelle)

Il **comma 1** dispone in ordine all'entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale; gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 sono determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella Tabella A e per quella in conto capitale nella Tabella B, ripartite per Ministeri.

Gli importi della **Tabella A** ammontano complessivamente a 98,8 milioni di euro per il 2012, a 195,2 milioni di euro per il 2013 e a 236,8 milioni di euro per il 2014.

Per quanto riguarda la **Tabella B**, sono previsti importi pari a 317,8 milioni di euro per il 2012, a 474,2 milioni di euro per il 2013 e a 961,6 milioni di euro per il 2014.

Il **comma 2** approva la Tabella C, recante la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi della nuova normativa contabile.

La **Tabella C** prevede un ammontare complessivo di stanziamenti, di competenza e di cassa, pari a 7.212 milioni di euro per il 2012, 4.055,4 milioni per il 2013 e 4.066,5 milioni di euro per il 2014.

Il **comma 3** reca l'approvazione della Tabella D, che determina le riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, aggregate per programma e missione.

Nella **Tabella D** risulta un solo definanziamento per un ammontare di 22 milioni di euro per il 2012 e di 12 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

Il **comma 4** reca l'approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, esposte per programma e missione.

Il **comma 5** indica i limiti massimi di impegnabilità che le amministrazioni pubbliche possono assumere nel 2012, con riferimento ai futuri esercizi, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella E.

Il totale degli stanziamenti iscritti in **Tabella E** ammonta a 16.839,2 milioni di euro per il 2012, a 24.790,4 milioni per il 2013, 19.105 milioni per il 2014 e 35.606,9 per il 2015 e anni successivi.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 *(Risultati differenziali)*

1. Il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2012 e del ricorso al mercato finanziario nonché i livelli minimi del saldo netto da impiegare per gli anni 2013 e 2014, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n.196, per gli anni 2012, 2013 e 2014, sono indicati nell'allegato n.1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Livello dei saldi di bilancio

L'**articolo 1** fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2012 ed il livello minimo del saldo netto da impiegare per gli anni 2013 e 2014, nonché il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il triennio 2012-2014. Gli importi sono individuati nell'allegato 1.

Si ricorda che il saldo netto da finanziare (ossia il saldo netto da impiegare) è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato rappresenta invece la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevede di effettuare nell'anno e che non sono coperte dalle entrate finali: tale importo coincide, pertanto, con l'accensione dei prestiti.

Per il 2012, il limite massimo del saldo netto da finanziare è pari a 2,2 miliardi di euro, in termini di competenza, al netto di 9.761 milioni di euro per regolazioni debitorie, come indicato dalla risoluzione parlamentare² di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011.

Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l'anno 2012 è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 265 miliardi. In tale limite è compreso l'indebitamento all'estero, per un importo complessivo pari a 4 miliardi, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione.

² Approvata nelle sedute del 12 ottobre 2011 dall'Assemblea del Senato. La risoluzione prevede altresì che il saldo netto da finanziare raggiunga valori positivi negli anni successivi, in misura non inferiore a 16,9 miliardi di euro nel 2013 e 38 miliardi di euro nel 2014.

Per il biennio successivo, il livello minimo del saldo netto da impiegare è fissato in misura pari a 16,9 miliardi di euro per il 2013 e a 38 miliardi di euro per il 2014, al netto di 3.150 milioni di euro per regolazioni debitorie in ciascuno dei due anni.

Il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 200 miliardi di euro nel 2013 e 180 miliardi di euro nel 2014.

Come specificato dall'allegato 1, i livelli massimi del ricorso al mercato relativi a ciascuna annualità si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata (o di ristrutturare) passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

La disposizione, che viene di norma inserita nella legge di stabilità, è diretta a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.

Regolazioni contabili e debitorie

I valori dei saldi fissati dall'articolo 1 in esame sono calcolati al netto delle regolazioni debitorie.

Si ricorda che le regolazioni contabili rappresentano lo strumento per ricondurre in bilancio operazioni che hanno già manifestato il loro impatto economico-finanziario. Esse possono esplicare effetti unicamente sul bilancio dello Stato (attraverso la contabilizzazione di un uguale importo nelle entrate e nelle spese), ovvero coinvolgere anche la Tesoreria. Ciò avviene in presenza di anticipazioni di tesoreria, che vengono regolate in esercizi successivi. L'operazione incide sul fabbisogno (del settore statale e del settore pubblico) e sull'indebitamento nell'anno in cui avviene l'anticipazione; incide invece sul bilancio dello Stato nell'anno in cui ci si fa carico della sua regolazione.

Oltre alle regolazioni contabili, vi sono le c.d. regolazioni debitorie in senso stretto, il cui trattamento contabile viene valutato caso per caso. Ai fini dell'indebitamento netto, di norma, una partita debitoria sviluppa i suoi effetti nel momento in cui nasce l'obbligazione, a condizione tuttavia che siano chiaramente identificabili sia i soggetti creditori che l'ammontare del debito. Tale criterio si applica anche se l'iscrizione nel bilancio dello Stato e il flusso dei pagamenti (e quindi l'effetto sul fabbisogno) avviene ratealmente. In mancanza di tali condizioni, la contabilizzazione dell'operazione nel conto della PA segue i flussi di cassa e corrisponde a quanto annualmente viene pagato a titolo di restituzione del debito, oppure è allineata all'ammontare dei rimborsi validato nell'anno dall'Amministrazione a prescindere dall'effettivo pagamento.

Quanto ai rimborsi d'imposta pregressi, si tratta di somme che vengono iscritte in bilancio per essere destinate a rimborsi di imposta richiesti in anni precedenti. Esse vengono registrate nel conto economico della PA secondo il principio della competenza economica e quindi nell'anno in cui è avvenuta la richiesta di rimborso. Hanno invece effetto sul fabbisogno nell'anno in cui sono rimborsate³.

³ Cfr Ragioneria generale dello Stato, Servizio Studi, "I principali saldi di finanza pubblica: definizioni, utilizzo, raccordi", 2008.

Secondo quanto risulta dai prospetti contenuti nei disegni di legge di stabilità e di bilancio, esse sono determinate nel triennio nel modo che segue.

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(competenza - in milioni di euro)

	2012	2013	2014
ENTRATE	29.535	29.535	29.535
Rimborsi Iva	29.535	29.535	29.535
SPESA CORRENTE	35.286	32.685	32.685
Rimborsi Iva	29.535	29.535	29.535
Ripiano sospesi di Tesoreria Enti Locali e altre voci di spesa	2.601	0	0
Rimborso imposte dirette pregresse	3.150	3.150	3.150
SPESA IN CONTO CAPITALE	760	0	0
Ripiano sospesi di Tesoreria Enti Locali	760	0	0
TOTALE SPESA DDL BILANCIO	36.046	32.685	32.685
DDL STABILITA'			
tabella C: saldo IRAP	3.250		
TOTALE SPESA DDL BILANCIO E STABILITA'	39.296	32.685	32.685
<i>Differenza regolazioni spesa - entrate</i>	<i>9.761</i>	<i>3.150</i>	<i>3.150</i>

Fonte: disegno di legge di stabilità 2012

Articolo 2

(Disposizioni contabili in materia previdenziale)

1. Nell'allegato n. 2 sono indicati:

a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'anno 2012;

b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2012 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a);

c) l'importo dei trasferimenti dovuti dallo Stato per l'anno 2012 ai sensi del comma 4, lettera a).

2. Gli importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

3. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati:

a) i maggiori oneri, per l'anno 2010, a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli

invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2010, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

4. È istituita presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) la «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale», il cui finanziamento è assunto dallo Stato. Nell'ambito del bilancio dell'INPDAP, sono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui al primo periodo del presente comma, nonché alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di fine servizio. Sono a carico della gestione di cui al primo periodo:

a) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall'INPDAP. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale ed è ripartita tra le evidenze contabili interessate con il procedimento

di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di legge.

5. All'articolo 2, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: «Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è

stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1. Tale apporto è erogato su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessità finanziarie della citata gestione, riferite al singolo esercizio finanziario». È abrogato l'articolo 2, comma 499, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le lettere a) e b) del comma 1 ed il comma 2 concernono i trasferimenti in favore di alcune gestioni pensionistiche dell'INPS ed in favore dell'ENPALS.

La lettera a) del comma 1 (insieme con l'allegato 2) determina l'adeguamento, per l'anno 2012, dei trasferimenti dovuti dallo Stato alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS) dell'INPS. Si ricorda che i destinatari finali di tali trasferimenti sono alcune gestioni pensionistiche dell'INPS (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestioni dei lavoratori autonomi, gestione speciale minatori), nonché l'ENPALS (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo).

La GIAS è stata istituita, presso l'INPS, dall'art. 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88⁴, e successive modificazioni, per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi del comma 3, lettera c), del citato art. 37 della L. n. 88, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge di stabilità, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice ISTAT annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'art. 59, comma 34, della L. 27 dicembre 1997, n. 449⁵, e successive modificazioni, ha previsto un ulteriore incremento dell'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani ed alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta adeguato annualmente in base ai criteri stabiliti dalla medesima lettera c).

Gli incrementi per il 2012 dei trasferimenti in esame sono pari complessivamente a 833,08 milioni di euro. I medesimi incrementi sono determinati:

⁴ *Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.*

⁵ *Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.*

- 1) nella misura di 668,02 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS;
- 2) nella misura di 165,06 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2012 sono determinati (**lettera b**) del **comma 1** ed **allegato 2**):

- in 19.224,21 milioni di euro per il trasferimento oggetto dell'incremento di cui al precedente numero 1) (per l'anno 2011 l'importo era pari a 18.556,19 milioni);
- in 4.750,34 milioni di euro per il trasferimento oggetto dell'incremento di cui al precedente numero 2) (nel 2011 l'importo era pari a 4.585,28 milioni).

Ai sensi del **comma 2**, la ripartizione tra le gestioni interessate degli importi complessivi dei trasferimenti oggetto delle **lettere a) e b)** del **comma 1** deve essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi, di cui all'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241⁶, e successive modificazioni.

Si ricorda che la conferenza di servizi è volta ad accelerare l'espressione degli assenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte in un procedimento, attraverso un confronto diretto tra le stesse.

Il **comma 2** e l'**allegato 2** specificano, inoltre, riguardo al trasferimento oggetto dell'incremento di cui al summenzionato numero 1) (trasferimento pari, come detto, complessivamente a 19.224,21 milioni di euro), che il riparto è al netto delle seguenti quote:

- 741,30 milioni di euro, attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
- 2,88 milioni di euro, destinati alla gestione speciale minatori;
- 66,90 milioni di euro, attribuiti all'ENPALS.

Il **comma 3** (insieme con l'**allegato 2**) provvede ad una regolazione contabile interna all'INPS, incrementando - in relazione alla sussistenza di maggiori oneri - il livello di finanziamento della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, di cui all'art. 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112⁷, in misura pari a 538 milioni di euro per il 2010.

Si ricorda che il citato art. 130 del D.Lgs. n. 112 ha disposto, a decorrere dal centoventesimo giorno dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (cioè, a

⁶ *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*

⁷ *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.*

decorrenza dal 3 ottobre 1998), il trasferimento ad una apposita gestione istituita presso l'INPS della funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili (comma 1).

Contestualmente, le funzioni di concessione dei trattamenti in favore degli invalidi civili sono state trasferite alle regioni, precisando che, secondo il criterio di integrale copertura, le medesime regioni provvedono con risorse proprie all'eventuale concessione di benefici aggiuntivi (rispetto a quelli determinati con legge dello Stato per tutto il territorio nazionale) (comma 2).

Ai fini dell'incremento di cui al presente **comma 3**, sono impiegate:

- per un importo di 522 milioni di euro, le somme che risultano - nel bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2010 - trasferite alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS) in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie;
- per un importo di 16 milioni, le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la suddetta GIAS (in specifici fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri), come risultanti dal bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2010, in quanto non impiegate per i rispettivi scopi.

La **lettera c)** del **comma 1** ed i **commi 4 e 5** concernono i rapporti finanziari e contabili tra lo Stato e l'INPDAP.

Il **comma 4** istituisce presso tale ente la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale", in analogia con l'omologa gestione esistente presso l'INPS (cfr. *sub* il **comma 1, lettere a) e b)**). Vengono poste a carico della nuova Gestione: una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall'Istituto; tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato, previsti da specifiche disposizioni di legge.

Il finanziamento della nuova Gestione è a carico dello Stato; la misura del finanziamento per il 2012 è pari (in base al **comma 1, lettera c)**, ed all'**allegato 2)** a 2.176 milioni di euro ed è adeguata ogni anno in base alle variazioni dell'indice ISTAT annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, incrementato di un punto percentuale. La misura dello stanziamento per il 2012 corrisponde - secondo la relazione tecnica allegata al presente disegno di legge - alla copertura degli oneri pensionistici (sostenuti dall'INPDAP) relativi ai: benefici per servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo; benefici combattentistici; benefici per il personale militare; benefici per i dipendenti delle autorità portuali; pensionamenti anticipati.

Il **comma 4** prevede altresì che, nell'ambito del bilancio dell'INPDAP, siano istituite apposite evidenze contabili, relative sia alla Gestione suddetta sia alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici o di fine servizio; le risorse derivanti dalla nuova Gestione sono ripartite tra le evidenze contabili interessate mediante ricorso alla summenzionata conferenza di servizi (cfr. *sub* il **comma 2)**).

Il **comma 5** - nell'ottica, secondo la citata relazione tecnica, della revisione dei trasferimenti tra bilancio dello Stato ed INPDAP - ripristina una forma di

finanziamento statale specifico per la Gestione INPDAP relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato - forma che era stata assorbita dal finanziamento statale dell'Istituto nel suo complesso -.

Articolo 3

(Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.

L'**articolo 3** dispone la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al disegno di legge in esame.

La norma disciplina le modalità di attuazione delle misure di contenimento della spesa previste dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98⁸, come integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138⁹, secondo l'articolazione stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2011.

Si ricorda che i commi da 1 a 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 98 del 2011 hanno recato disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2012.

In particolare, il comma 2 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012, le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute ad assicurare una riduzione della spesa, sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, corrispondente agli importi individuati nell'allegato C al decreto.

Nell'allegato C, la riduzione di spesa era complessivamente indicata:

- in termini di saldo netto, in 1.500 milioni di euro nel 2012, 3.500 milioni nel 2013 e in 5.000 milioni di euro nel 2014;
- in termini di indebitamento netto, in 1.000 milioni nel 2012, 3.500 milioni nel 2013 e in 5.000 milioni nel 2014.

Si riporta di seguito il contenuto dell'allegato C al decreto, in cui sono indicate le riduzioni di spesa previste per ciascun Ministero:

⁸ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

⁹ *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.*

Riduzioni di spesa dei Ministeri

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
MINISTERI						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	711,7	735,2	1.390,1	409,2	735,2	1.390,1
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	95,3	1.880,2	1.963,4	47,6	1.880,2	1.963,4
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	22,2	22,9	42,7	14,3	229,9	42,7
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	54,5	66,7	124,4	41,8	66,7	124,4
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	42,6	49,0	91,3	29,7	49,0	91,3
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	30,0	33,7	62,9	25,9	33,7	62,9
MINISTERO DELL'INTERNO	113,0	141,6	263,8	96,7	141,6	263,8
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	25,7	30,8	57,5	13,1	30,8	57,5
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	46,0	55,4	103,2	26,4	55,4	103,2
MINISTERO DELLA DIFESA	299,6	413,5	769,1	249,4	413,5	769,1
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	33,1	40,5	74,6	22,1	40,5	74,6
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	12,5	14,9	27,8	11,7	14,9	27,8
MINISTERO DELLA SALUTE	13,7	15,7	29,3	12,1	15,7	29,3
TOTALE	1.500	3.500	5.000	1.000	3.500	5.000

La norma prevede che spetta ai singoli Ministri competenti proporre gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa indicati nell'allegato C, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014; spetta invece al Ministro dell'economia e delle finanze verificare gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi proposti, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio prefissati.

Nelle more della definizione degli interventi correttivi volti al conseguimento delle economie sopra indicate, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritta nel bilancio pluriennale dello Stato, per un ammontare pari agli importi indicati nell'allegato C.

L'accantonamento è effettuato nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge di contabilità n. 196 del 2009.

Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata dal Ministro dell'economia, gli interventi correttivi proposti dai Ministri competenti non risultino adeguati al conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, in termini di indebitamento netto, si prevede che:

- a) il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca al Consiglio dei Ministri;

- b) ed eventualmente, con la legge di stabilità, è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse provvisoriamente accantonate e rese indisponibili nelle more della definizione degli interventi correttivi.

Successivamente l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011 ha provveduto ad incrementare di 6 miliardi di euro per l'anno 2012 e di 2,5 miliardi di euro per l'anno 2013 gli importi in termini di indebitamento netto delle riduzioni - indicate nell'allegato C del citato decreto-legge n. 98 del 2011 - che le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute ad assicurare a decorrere dall'anno 2012.

È stata altresì prevista l'emanazione, entro il 25 settembre 2011, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze diretto ad individuare:

- a) la ripartizione delle ulteriori riduzioni di spesa tra i Ministeri;
b) i corrispondenti importi relativi alla voce "saldo netto da finanziare".

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2011 sono stati pertanto aggiornati i dati contenuti dalla citata tabella C, indicando le complessive riduzioni che devono derivare dalle iniziative legislative proposte dai Ministeri, ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati.

Sui riporta qui di seguito il contenuto della tabella C come rideterminata dal DPCM del 28 settembre 2011.

Riduzioni di spesa dei Ministeri

	SALDO NETTO DA FINANZIARIE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
MINISTERI	<i>in milioni di euro</i>					
Economia e finanze	3.437,3	1.077,8	1.420,9	2.118,3	1.278,3	1.264,2
Sviluppo economico	3.891,9	2.617,4	1.881,2	2.325,1	3.154,9	2.014,9
Lavoro e politiche sociali	107,2	33,5	46,6	64,7	34,6	38,4
Giustizia	273,3	101,6	132,1	196,3	126,8	140,5
Affari esteri	206,0	71,8	93,4	135,8	81,7	90,6
Istruzione, università e ricerca	145,0	49,5	64,3	114,2	68,2	75,5
Interno	550,8	208,5	270,9	424,3	276,8	306,6
Ambiente e tutela territorio	124,1	45,2	58,8	63,5	41,0	45,6
Infrastrutture e trasporti	222,2	81,2	109,0	134,3	83,2	95,1
Difesa	1.446,9	606,2	786,1	1.213,3	721,1	796,4
Politiche agricole alimentari e forestali	168,8	62,6	81,4	107,7	69,3	76,8
Beni e attività culturali	60,3	21,8	28,4	49,5	31,1	26,8
Salute	66,1	23,0	29,9	53,0	32,9	28,7
TOTALE	10.700	5.000	5.000	7.000	6.000	5.000

Le riduzioni di spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato quantificate dalla suddetta tabella rideterminata dal DPCM del 28 settembre 2011 vengono individuate dagli articoli 3 e 4 del testo in esame, distinguendo tra spese rimodulabili e spese non rimodulabili.

L'articolo 3 in particolare, come detto, provvede ad individuare le riduzioni relative alle spese rimodulabili rinviando all'elenco 1 allegato al testo.

In tale elenco le riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero per il triennio 2012-2014 vengono individuate indicando le missioni e i programmi interessati per ciascuna Amministrazione, specificando altresì la quota parte delle riduzioni che sono specificamente predeterminate per legge.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009¹⁰, concernente il bilancio di previsione, le spese, nell'ambito di ciascun programma, si ripartiscono in:

- a) spese non rimodulabili;
- b) spese rimodulabili.

Secondo la definizione contenuta nella legge di contabilità, le spese non rimodulabili sono quelle “per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”. Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”, tra i quali vi rientrano le cosiddette spese obbligatorie.

Le spese rimodulabili - delle quali non è data una vera e propria definizione - sono individuate:

- nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

Le autorizzazioni di spesa di fattore legislativo sono rimodulabili con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, in via compensativa.

Si riporta qui di seguito l'ammontare delle riduzioni complessive previste dall'elenco 1.

¹⁰ Legge di contabilità e finanza pubblica.

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero

(migliaia di Euro)

	2012		2013		2014	
	riduzioni	di cui predeterminate per legge	riduzioni	di cui predeterminate per legge	riduzioni	di cui predeterminate per legge
MINISTERO ECONOMIA E FIN.	3.123.697	2.384.321	764.136	400.548	1.107.262	673.966
MINISTERO SVILUPPO ECON.	3.782.381	3.729.675	2.607.861	2.554.420	1.871.639	1.813.017
MINISTERO DEL LAVORO	47.242	45.050	23.531	21.378	27.110	24.958
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	273.280	7.232	101.571	1.561	132.105	3.697
MINISTERO AFFARI ESTERI	144.604	103.594	61.059	41.442	82.640	56.386
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	131.100	32.856	16.476	26	16.511	26
MINISTERO DELL'INTERNO	242.806	41.086	81.914	26.814	109.997	26.225
MINISTERO DELL'AMBIENTE	124.118	105.721	45.210	38.377	58.800	49.913
MINISTERO INFRASTRUTTURE	191.213	93.797	63.170	31.429	92.906	44.385
MINISTERO DELLA DIFESA	1.446.873	1.446.873	606.154	0	786.122	0
MINISTERO POLIT. AGRICOLE	126.374	120.445	47.364	41.714	66.229	60.479
MINISTERO PER I BENI CULTURALI	0	0	11.812	6.224	28.379	14.948
MINISTERO DELLA SALUTE	66.100	66.100	22.999	22.999	29.912	29.912
totale	9.699.788	8.176.751	4.453.255	3.186.930	4.409.611	2.797.912

Articolo 4, comma 1
(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)

1. Gli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.

Il **comma 1 dell'articolo 4** stabilisce che con le disposizioni contenute nei successivi commi vengono ridotti gli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili. Tale disposizione si affianca pertanto a quella dell'articolo 3, con cui è stata prevista la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili.

Gli articoli 3 e 4 del testo in esame propongono le riduzioni alle voci di spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato, previste dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98¹¹, come integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138¹², secondo l'articolazione stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2011, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Gli interventi correttivi sono articolati distinguendo le spese rimodulabili da quelle non rimodulabili. Le spese rimodulabili sono ridotte mediante rinvio ad apposito elenco ai sensi dell'articolo 3; per la riduzione delle spese non rimodulabili invece sono necessarie disposizioni normative di natura sostanziale che modificano le determinanti della spesa stessa e che vengono introdotte con l'articolo 4.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009¹³, concernente il bilancio di previsione, le spese, nell'ambito di ciascun programma, si ripartiscono in:

- a) spese non rimodulabili;
- b) spese rimodulabili.

Secondo la definizione contenuta nella legge di contabilità, le spese non rimodulabili sono quelle “per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”. Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”, tra i quali vi rientrano le cosiddette spese obbligatorie.

Le spese rimodulabili - delle quali non è data una vera e propria definizione - sono individuate:

¹¹ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

¹² *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.*

¹³ *Legge di contabilità e finanza pubblica.*

- nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

Le autorizzazioni di spesa di fattore legislativo sono rimodulabili con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, in via compensativa.

Articolo 4, commi 2-6

(Spese non rimodulabili del Ministero degli Affari esteri)

2. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.

3. A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n.215, è ridotta di euro 1.230.000.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n.288, rifinanziata dall'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2004, n.311, è ridotta di euro 2.000.000 a decorrere dal 2012.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n.299, per il 2012 è ridotta di euro 12.394.000.

6. Ai medesimi fini di cui al comma 2, si applicano altresì, limitatamente all'anno 2012, senza successivi recuperi, le seguenti misure temporanee e straordinarie in materia di trattamento economico del personale all'estero di cui alla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18:

a) residenze di servizio. Il canone dovuto ai sensi del comma secondo dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967, dai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro Consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche, nonché dai titolari dei Consolati generali di prima classe e dai funzionari di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n.258, è aumentato

dal 15 al 20 per cento dell'indennità personale;

b) indennità di sistemazione. L'indennità prevista dall'articolo 175 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967, nonché dall'articolo 661 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, come sostituito dall'articolo 29 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n.62, è corrisposta, per i casi di trasferimento del personale da sede estera ad altra sede estera, nella misura del 15 per cento rispetto all'importo attuale; inoltre la stessa indennità è ridotta del 50 per cento anziché del 40 per cento limitatamente a coloro che fruiscono di residenze di servizio ai sensi dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967;

c) indennità di richiamo dal servizio all'estero. L'indennità prevista dall'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967 è corrisposta nella misura del 20 per cento rispetto all'importo attuale;

d) con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla rideterminazione delle risorse relative agli articoli 171 e 171-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967, e successive modificazioni, nonché all'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la

copertura dei posti-funzione all'estero di assoluta priorità, per un risparmio complessivo pari a 27.313.157 euro. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli articoli sopradetti è ridotta di un ammontare pari a 27.313.157 euro;

e) per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n.56, è sospesa, mentre, a decorrere dall'anno 2013, la medesima autorizzazione è ridotta ogni anno di 7,5 milioni di euro;

f) in attesa di un'organica revisione tramite regolamento ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n.109, della disciplina della materia del

trasporto degli effetti del personale trasferito, al settimo comma dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967, le parole: «le spedizioni possono essere effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «la spedizione può essere effettuata»; inoltre, al comma 5 dell'articolo 666 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.297 del 1994, le parole: «le spedizioni stesse possono essere effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «la spedizione può essere effettuata»; infine, il secondo periodo del citato settimo comma dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967 è soppresso.

Le disposizioni dei commi **2-6** incidono sulle spese non rimodulabili del Ministero degli Affari Esteri.

In particolare, il **comma 3** stabilisce che a decorrere dal 2012 venga ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al DPR n. 215 del 1967¹⁴ relativa al personale delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero. L'importo della riduzione è determinato nella misura di 1,23 milioni di euro.

Come esplicitato dalla relazione illustrativa, la riduzione si riferisce al capitolo di spesa 2503 pg1 (Assegni di sede del personale della scuola) attualmente avente una capienza di 61,54 milioni di euro, a seguito del congelamento di numero 29 posti di personale scolastico.

Il **comma 4** stabilisce che a decorrere dal 2012 venga ridotta di 2 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge n. 288 del 2000¹⁵ in materia di contributi al Centro Internazionale di Ingegneria genetica e biotecnologica (ICGEB).

Si ricorda che con Legge 15 marzo 1986 n. 103¹⁶, lo Stato Italiano ha ratificato l'Atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia (ICGEB),

¹⁴ Recante *Personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero*.

¹⁵ Recante *Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste*.

¹⁶ *Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e del protocollo sulla istituzione del Centro stesso adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984*.

assumendosi l'onere di erogare, annualmente, un contributo ordinario valutato in euro 3.486.084 e successivamente integrato dalla legge 9 ottobre 2000, n. 288, per un ammontare di euro 6.868.877.

Nel corso degli anni, il predetto contributo è stato integrato sulla base degli incrementi di spesa previsti dalla legge finanziaria per il 2004 per euro 15.000 e dalla finanziaria per il 2005 (euro 2.000.000).

Successivamente, gli indicati contributi sono stati assegnati, in via permanente, sul capitolo di spesa n. 2740 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, il quale è stato chiamato a sostenere una spesa annuale pari a euro 12.369.961.

Ai fini di contenere la spesa, viene ora ridotta la quota dei contributi da destinare al Centro Internazionale per la Ingegneria Genetica e le Biotecnologie (ICGEB) di euro 2.000.000.

Il **comma 5** stabilisce la riduzione di 12,39 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per il finanziamento italiano della PESC, spesa di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 299 del 1998¹⁷.

Si ricorda che l'Italia partecipa al finanziamento delle operazioni PESC-PSDC (politica estera e di sicurezza comune - politica di sicurezza e di difesa comune) dell'Unione Europea attraverso il meccanismo europeo (Athena) istituito nel 2004 per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

Come risulta dalla relazione illustrativa, sulla base dei parametri legati al PIL, l'Italia è tenuta a contribuire sulla base di una quota pari a circa il 13 % dei costi comuni. La quota annua complessiva in carico al nostro Paese varia, dunque, a seconda del numero e della dimensione delle operazioni PESC-PSDC in atto.

Si può qui ricordare in via di estrema sintesi che dal 1° gennaio 2003 l'UE ha avviato 25 operazioni PESD (sia civili che militari) nei Balcani, nel Caucaso, in Medio Oriente, in Africa ed in Asia. Le operazioni in corso attualmente sono: EU Somalia training mission, EUNAVFOR Somalia, EUJUST LEX Iraq, EUSEC e EUPOL RD Congo, EULEX Kosovo, EUPOL Afghanistan, Althea e EUPM per la Bosnia Erzegovina, EUMM Georgia, EUBAM Rafah, EUPOL COPPS Territori Palestinesi, EUFOR Libia, Missione di frontiera per il confine tra Moldova e Ucraina.

In base alla legge n. 299 del 1998 era autorizzata la spesa annua di lire 10.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. Per gli anni successivi la determinazione della spesa è stata affidata alla tabella C della legge finanziaria. Ai sensi della nuova normativa contabile - e quindi dalla legge di stabilità 2011 - la voce di spesa relativa al finanziamento della PESC non è più presente nella Tabella C del ddl di stabilità, in quanto spesa obbligatoria.

Per il 2012 nello stato di previsione degli Affari Esteri, al capitolo 3425 risulta uno stanziamento di 18.894.000 euro.

¹⁷ Recante *Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del trattato sull'Unione europea.*

Il **comma 6** stabilisce alcune misure temporanee e straordinarie che, limitatamente all'anno 2012 e senza successivi recuperi, incidono sul trattamento economico del personale dell'Amministrazione degli Affari esteri- nonché di altre amministrazioni- in servizio all'estero, attualmente disciplinato dalla parte terza del DPR n. 18 del 1967¹⁸.

In particolare la **lettera a)** stabilisce che per l'anno 2012 venga aumentato il canone dovuto per le residenze di servizio, ai sensi del comma 2 dell'art. 177 del ricordato DPR n. 18 del 1967, dai funzionari con qualifica di Ministro e Ministro consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche nonché dai titolari di consolati generali e dai funzionari che, in aggiunta al capo della missione diplomatica, sono accreditati con titolo e rango di ambasciatore presso la medesima Missione diplomatica unificata in ragione dell'accorpamento di rappresentanze permanenti presso enti o organizzazioni internazionali aventi sede nella stessa città estera, a norma dell'art. 12, comma 1, lett. a), del DPR n. 258 del 2007¹⁹. Tale canone viene aumentato dal 15 al 20 per cento dell'indennità personale dei funzionari.

Alla **lettera b)** viene stabilita per l'anno 2012 la riduzione dell'indennità di sistemazione spettante al personale trasferito da una sede estera ad altra sede estera.

L'art. 175 del già citato DPR stabilisce che tale indennità, calcolata in base all'indennità personale spettante all'atto dell'assunzione, è fissata, nel caso di trasferimento da una ad altra sede estera, nella misura di una mensilità dell'indennità personale annua spettante per il posto di destinazione. Con la modifica introdotta dalla norma in esame tale ultima indennità verrebbe corrisposta nella misura del 15% rispetto all'importo attuale.

Su tale importo, per coloro che fruiscono di residenze di servizio a carico dello Stato, l'indennità di sistemazione, attualmente ridotta del 40 per cento a norma dell'art. 175, comma 3 del già citato DPR, viene ora ridotta del 50 per cento.

Alla **lettera c)** viene ridotta per l'anno 2012 l'indennità di richiamo a Roma dal servizio all'estero, corrisposta al personale richiamato in Italia per fare fronte alle spese connesse con la partenza dalla sede nonché con le esigenze derivanti dal rientro in Italia.

Si ricorda che, in base all'art. 176 del citato DPR, l'indennità di richiamo è corrisposta nella misura di una indennità di servizio mensile aumentata del 50 per cento, che viene calcolata applicando all'indennità base mensile di ciascun dipendente un unico coefficiente di maggiorazione, fissato all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

¹⁸ Recante *Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri*.

¹⁹ Recante *Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007)*.

programmazione economica, sulla base della media dei coefficienti di maggiorazione stabiliti per tutta la rete estera. Essa viene accreditata all'atto del trasferimento dalla sede all'estero nella valuta di pagamento, con gli eventuali aumenti spettanti per situazione di famiglia.

In base alla modifica proposta dal provvedimento in esame, tale indennità viene ora corrisposta nella misura del 20% dell'importo attuale.

Alla **lettera d)** viene ridotta di 27.313.157 euro l'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero, all'assegno per oneri di rappresentanza, agli assegni di sede del personale delle scuole all'estero, recata dagli articoli 171 e 171-*bis* del DPR 18/1967 nonché dall'articolo 658 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297²⁰, e successive modificazioni. La rideterminazione delle risorse avviene con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, assicurando comunque - come risulta dalla relazione illustrativa- la copertura dei posti-funzione all'estero di assoluta priorità.

Per quanto riguarda l'indennità di servizio all'estero, si ricorda che l'art. 171 del citato DPR stabilisce innanzitutto che l'indennità di servizio all'estero non ha natura retributiva, essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare. L'indennità di servizio all'estero è costituita dall'indennità base e dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede- fissati, nei limiti delle disponibilità finanziarie, sulla base del costo della vita, degli oneri connessi con la vita all'estero, del corso dei cambi- periodicamente aggiornati. è prevista inoltre una maggiorazione dell'indennità di servizio nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e disagio.

L'assegno per oneri di rappresentanza, di cui al 171-*bis* spetta ai capi delle rappresentanze diplomatiche- nonché ai capi degli uffici consolari di I categoria; agli altri funzionari della carriera diplomatica e della dirigenza amministrativa; ai primi commissari amministrativi, i commissari amministrativi ed i commissari amministrativi aggiunti; ai direttori degli istituti di cultura; al personale dell'area della promozione culturale che presso gli istituti di cultura ricopre un posto di addetto in sostituzione del direttore titolare, agli esperti impiegati negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari- quale contributo forfettario per lo svolgimento delle attività di rappresentanza e viene corrisposto mensilmente unitamente all'indennità di servizio.

L'ammontare dell'assegno per oneri di rappresentanza è fissato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

²⁰ Recante *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.*

L'assegno di sede del personale delle scuole all'estero consiste in un assegno, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito dall'assegno base e dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti -da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, del bilancio e della programmazione economica- sulla base del costo della vita e delle sue variazioni tenuto conto, tra l'altro, del costo degli alloggi e dei servizi, nonché del corso dei cambi. Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede.

Alla **lettera e)** si stabilisce per il 2012 la sospensione dell'autorizzazione di spesa (pari a euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005) per l'attivazione degli sportelli unici all'estero previsti dalla legge 31 marzo 2005, n. 56²¹, e, a decorrere dal 2013, la sua riduzione di 7,5 milioni di euro ogni anno.

Alla **lettera f)** vengono limitate le spedizioni di effetti del personale dell'amministrazione degli esteri in occasione dei trasferimenti.

Dalla relazione illustrativa si apprende che vengono disposti alcuni interventi immediati sull'art. 199 del DPR n. 18/1967 e sulle corrispondenti disposizioni per il personale delle istituzioni scolastiche, in attesa di un'organica revisione della materia del trasporto degli effetti del personale trasferito, tramite regolamento, ai sensi dell'art. 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109.

In particolare, si prevede la riduzione ad una delle spedizioni di masserizie effettuabili in occasione del trasferimento dei dipendenti all'estero (anche per il personale di cui all'art. 666 del DLgs 297/1994), nonché l'eliminazione della possibilità di effettuare, a carico del MAE, spedizioni dall'estero in Italia in occasione del trasferimento dei dipendenti da sede estera ad altra sede estera, possibilità sinora riconosciuta dal secondo periodo del comma 7 dell'art. 199 del DPR 18/67 che viene ora abrogato.

²¹ Recante *misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore.*

Articolo 4, commi 7-26

(Riduzione delle spese non rimodulabili - Min. Interno)

7. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'interno le disposizioni di cui ai commi da 8 a 26.

8. Gli stanziamenti iniziali per l'anno 2012 delle spese di vitto per il personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato in servizio di ordine pubblico fuori sede e per il personale della Guardia di finanza impiegato per servizio di ordine pubblico, di cui allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, capitoli 2551 e 2552, sono ridotti di un milione di euro per ciascun capitolo.

9. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, le parole: «a decorrere dall'anno 2005 la somma di due milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2005 al 2011 la somma di 2 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2012 la somma di un milione di euro».

10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ridotta in misura pari ad euro 57.448.387 per l'anno 2012 e ad euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2013.

11. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, è sostituita dalla seguente:

«a) in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorità competente che opera il richiamo;».

12. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001,

n.368, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione.».

13. Ai fini del reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, stabilisce, con cadenza triennale e sulla base delle esigenze operative, il contingente massimo dei nuovi reclutamenti a domanda, tenendo conto, in prima applicazione, del personale volontario che, alla data del 31 dicembre 2011, sia iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione negli appositi elenchi.

14. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale richiesta per il reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli oneri per gli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione sono a carico degli interessati.

15. Ai fini del contenimento della spesa pubblica fino al 2014, le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, si applicano anche alle procedure concorsuali per i passaggi interni di

qualifica a capo squadra e a capo reparto da espletarsi per la copertura dei posti disponibili fino al 31 dicembre 2013.

16. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, le parole: «Nel triennio 2011-2013,» sono soppresse.

17. Il contributo compensativo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n.24, a decorrere dal 2012, è fissato in euro 65.828.

18. Il contributo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n.379, come modificato dal comma 10 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, a decorrere dall'anno 2012 è fissato in euro 291.142.

19. Gli stanziamenti per l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, previsti dal comma 11 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n.108, e dal comma 1, lettera a), dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n.512, a decorrere dal 2012, sono fissati, rispettivamente, in euro 1.000.000 ed in euro 1.027.385.

20. Lo stanziamento per il miglioramento delle prestazioni economiche di cui all'articolo 5 della legge 4 marzo 1987, n.88, concesso ai cittadini colpiti da tubercolosi non assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), da erogare alle regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2012, è fissato in euro 200.000.

21. All'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 29 ottobre

1991, n.345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n.410, le parole: «le disposizioni di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui al comma 3».

22. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n.86/2009 del 6 novembre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.23 del 29 gennaio 2011, sono versate, entro il 30 giugno 2012, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

23. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 611 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è ridotta per l'importo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013.

24. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso.

25. Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 168, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, in materia di percorso di carriera del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono prorogate al 31 dicembre 2014.

26. Il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall'articolo 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell'articolo 41, comma 5, del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro

del 16 maggio 2001 diversamente giudicati formatisi alla data di entrata in coneggiate, anche se riferite a periodi già vigore della presente legge. trascorsi. È fatta salva l'esecuzione dei

Le disposizioni di questi commi incidono sulle spese non rimodulabili del *Ministero dell'Interno*, talora operando in via diretta riduzioni di spesa, talaltra ridisegnando discipline e procedure sì che ne conseguano risparmi.

Si aggiungono disposizioni ulteriori (relative a vice prefetti e segretari comunali e provinciali) che determinano effetti rafforzativi del contenimento di spesa (pur se non inglobati nella espressa quantificazione della riduzione delle spese non rimodulabili).

Il **comma 8** riduce - di *1 milione di euro per ciascuna voce* - per l'anno 2012 lo stanziamento per le *spese di vitto* del personale dell'Arma dei Carabinieri fuori sede e del personale della Guardia di Finanza, impiegati per servizio di ordine pubblico.

A detta della relazione tecnica, l'andamento storico della spesa evidenzia negli anni recenti una ricorrente sovrastima nella correlativa posta previsionale di bilancio (sono i capitoli 2551 e 2552).

Il **comma 9** riduce - di *1 milione di euro* - a decorrere dal 2012 il contributo statale annuale ai costi dell'assistenza sanitaria dei cittadini del *Comune di Campione*.

La relazione tecnica segnala che siffatta riduzione è stata considerata entro le proposte di riduzione delle spese *rimodulabili* del Ministero (di cui all'articolo 3 del disegno di legge).

Il contributo in esame è previsto ammonti, a seguito della predetta riduzione, ad 1 milione di euro, dal 2012.

Esso fu stabilito (in 2 milioni di euro) dall'articolo 7-*bis* della legge n. 43 del 2005, di conversione del decreto-legge n. 7 del 2005.

I **commi 10-16** (nonché il **comma 25**) recano disposizioni relative al personale del *Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco*.

Più in dettaglio: i commi 10-14 concernono il personale volontario; il comma 15, l'accesso alle qualifiche di capo-squadra e di capo-reparto; il comma 16, i corsi di formazione del personale; il comma 25 la progressione in carriera del personale direttivo.

Il **comma 10** è l'unico, tra quelli ora menzionati, ad operare in via diretta una riduzione degli stanziamenti, la quale è pari a *57,7 milioni* di euro per il 2012; circa *30 milioni* a decorrere dal 2012.

Questa riduzione concerne una posta di bilancio che ammontava complessivamente (nel 2011) a 143,9 milioni (inclusi gli incrementi conseguenti al contratto collettivo nazionale di lavoro).

Siffatta riduzione si traduce in una riduzione per lo più dei richiami di personale volontario per turni di lavoro di venti giorni. La riduzione è prevista di 26.800 richiami nel 2012 (rispetto a un totale di 65.000 richiami nel 2011), di 14.000 richiami dal 2013.

Determinabili solo a consuntivo sono invece le minori spese, relative ancora al personale volontario, perseguite dai commi 11-13.

Il **comma 11** novella il decreto legislativo n. 139 del 2006²² che reca la disciplina generale del Corpo dei vigili del fuoco, prevedendo che il richiamo in servizio temporaneo del personale volontario in caso di particolari necessità delle strutture nazionali e periferiche del Corpo, avvenga previa motivazione, da parte dell'autorità competente, circa la sussistenza di tali necessità.

Il **comma 12** novella il decreto legislativo n. 368 del 2001²³ attuativo di direttiva comunitaria in materia di lavoro a tempo determinato, espressamente escludendo dall'ambito di sua applicazione i richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco, insieme ribadendo quanto già sancito dal decreto legislativo n. 139 (suo articolo 6), ossia che tali richiami non costituiscano rapporto di impiego alcuno con la Pubblica amministrazione.

Intento di tali novelle è fugare eventuali oneri risarcitori derivanti da contenzioso. Riecheggia quasi l'eco di sentenza del Tribunale civile di Savona (n. 531/2010 del 22 dicembre 2010) che agli ausiliari volontari istanti (destinatari di incarichi rinnovati con continuità) ha riconosciuto il risarcimento dei danni da parte del Ministero (nella misura di quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria).

Il **comma 13** incide sulla disciplina del reclutamento del personale volontario (materia ad oggi trattata dal d.P.R. n. 76 del 2004²⁴). Vi si prevede una triennale determinazione del contingente massimo dei reclutamenti a domanda, e che "in prima applicazione" si "tenga conto" del personale volontario già iscritto (o che comunque abbia già presentato domanda di iscrizione) negli appositi elenchi.

La relazione tecnica esplicita l'intendimento della disposizione alla stregua di contingentamento delle iscrizioni del personale volontario e di "conseguente blocco dei corsi di formazione", donde le minori spese, ancorché non previamente quantificabili.

Il **comma 14** pone a carico dei vigili volontari (esentandone così l'Amministrazione) gli oneri degli accertamenti dell'idoneità psico-fisica e attitudinale.

²² *Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229.*

²³ *Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.*

²⁴ *Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*

Il **comma 15** estende (attraverso una serie di richiami normativi) a tutto il 2013 l'esclusione di prove scritte, nelle procedure concorsuali interne di accesso alle qualifiche di capo-squadra e di capo-reparto.

In altri termini, quelle promozioni (sino allo spirare del 2013) si conseguono esclusivamente con la procedura (ossia concorso per titoli e superamento di un corso di formazione professionale) che il decreto legislativo n. 217 del 2005²⁵ recante l'ordinamento del personale del Corpo, prevedeva solo per una parte dei posti disponibili (il 60 per cento), disponendo per il restante 40 per cento lo svolgimento altresì di un esame scritto tecnico-pratico.

Il venir meno dell'esame scritto determina risparmi di spesa (tenuto conto del numero delle tornate concorsuali, sette, e del numero dei candidati, 14.000), complessivamente stimabili in 1,8 milioni di euro.

La relazione tecnica segnala che siffatta riduzione è stata considerata entro le proposte di riduzione delle spese *rimodulabili* del Ministero (di cui all'articolo 3 del disegno di legge).

Il **comma 16** prevede come permanente e non già limitato al triennio 2011-2013, il dimezzamento della durata dei corsi di formazione, per gli allievi vigili del fuoco (il corso diventa così di sei mesi), vice-ispettori antincendi (sei mesi), vice-direttori (un anno).

La minore durata dei corsi (la quale diventerebbe così analoga a quella della formazione ante-decreto legislativo n. 217 del 2005) importa minori spese, stimate in 0,8 milioni di euro.

Ancora in tema di Corpo nazionale dei vigili del fuoco può rammentarsi il **comma 25**, concernente la progressione di carriera del personale direttivo.

Esso protrae sino al 31 dicembre 2014 l'applicazione dell'articolo 168 del decreto legislativo n. 217 del 2005 - con ciò posticipando al 1° gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

In breve, è rinviata l'applicazione della disciplina 'a regime' (la quale diversamente diverrebbe applicabile dal 1° gennaio 2012).

Quest'ultima prevede che per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, i direttori-vice direttori debbano aver prestato servizio effettivo per almeno due anni presso comandi provinciali dei vigili del fuoco; e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, i primi dirigenti abbiano svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale.

Con il differimento, si consente sino a tutto il 2014 un minore avvicendamento di personale, con taluni risparmi (stimati in 320 mila euro) dovuti a più contenuta corresponsione di indennità di trasferimento.

I commi 17 e 18 riducono stanziamenti destinati all'*Unione italiana ciechi*.

²⁵ *Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252.*

La riduzione è complessivamente di 3 milioni di euro, a decorrere dal 2012.

Essa incide, rispettivamente, per 2 milioni sul contributo compensativo annuo (di cui alla legge n. 24 del 1996²⁶, articolo 1), riducendolo così a 0,6 milioni di euro, quale stanziamento di bilancio previsionale per il 2012; incide per 1 milione sul contributo annuo (di cui alla legge n. 379 del 1993²⁷, come rideterminato nel 2005), riducendolo a 291,1 milioni di euro.

Nella relazione illustrativa, si legge di una struttura del bilancio di quest'ente in cui parte rilevante (il 21,4 per cento) è data da spese per il personale, rispetto a spese per le prestazioni istituzionali pari al 31 per cento. Talché la riduzione degli stanziamenti dovrebbe sospingere l'ente, prosegue la relazione, verso "misure di contenimento della spesa corrente e delle gestioni speciali, come fatto presente, in diverse occasioni, anche dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dal Collegio entrante dei sindaci dell'Ente stesso".

La relazione tecnica segnala che siffatta riduzione è stata considerata entro le proposte di riduzione delle spese *rimodulabili* del Ministero (di cui all'articolo 3 del disegno di legge).

Il **comma 19** riduce gli stanziamenti destinati al *Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura*.

La riduzione (si intende, rispetto allo stanziamento di bilancio previsionale per il 2012) è di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2012 (è sul capitolo 2341).

Quel Fondo unifica (per volere dell'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 225 del 2010²⁸, come convertito dalla legge n. 10 del 2011) il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, che fu istituito dalla legge n. 108 del 1996²⁹, ed il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, che fu istituito dalla legge n. 512 del 1999³⁰.

La riduzione incide su ambedue gli affluenti del Fondo (un terzo affluente, dato dal contributo statale di cui alla legge n. 44 del 1999³¹, articolo 18, comma 1, lettera b), non è richiamato in quanto privo di stanziamenti), portandoli rispettivamente ad 1 milione e a 1,02 milioni di euro.

Il **comma 20** riduce lo stanziamento destinato alla *Regioni a statuto speciale e alle Province autonome per le prestazioni economiche ai cittadini affetti da tubercolosi non assicurati presso l'INPS*.

²⁶ Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi.

²⁷ Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale.

²⁸ Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

²⁹ Disposizioni in materia di usura.

³⁰ Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

³¹ Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

La riduzione rispetto allo stanziamento di bilancio previsionale è di circa 497 mila euro, a decorrere dal 2012. Si tratta - si legge nella relazione tecnica - di adeguamento di voce di bilancio all'andamento della spesa effettiva. Pertanto la riduzione non determina effetti in termini di indebitamento netto.

Il **comma 21** sopprime il *trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia*.

E' stimata una riduzione di spesa pari a 13,1 milioni di euro, a decorrere dal 2012.

Sul piano normativo, tale riduzione è attinta con l'espunzione del rinvio alla seguente disposizione: "Ferma restando l'applicazione degli ordinamenti vigenti per le amministrazioni di rispettiva appartenenza, al personale comunque posto alle dipendenze dell'Alto commissario [per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa] è attribuito un trattamento economico accessorio da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale trattamento non può in ogni caso superare la misura massima degli emolumenti accessori erogati al personale di corrispondente grado o qualifica appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza". E' questo l'articolo 3, comma 2, della legge n. 486 del 1988³² (prescrivente la corresponsione di tale trattamento accessorio, correlato a quello per il personale appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza), il quale è richiamato dall'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 345 del 1991³³ (come convertito dalla legge n. 410 del 1991) che trasferì alla Direzione investigativa antimafia le risorse destinate all'Alto Commissario, soppresso. Tale richiamo è ora espunto, mediante apposita novella dettata dal comma in esame.

Il **comma 22** acquisisce al bilancio e rende non più spendibili le risorse disponibili per pagamenti non più dovuti, assegnate a favore del *programma Tetra nella regione Sardegna* (nell'ambito del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale).

Si tratta di 150 milioni di euro, che delibera del CIPE (è la n. 86 del 2009, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 29 gennaio 2011) assegnò in vista del vertice del G8, di cui era previsto lo svolgimento nell'isola sarda La Maddalena, per il finanziamento delle opere.

Il **comma 23** riduce (di 50 milioni di euro, a decorrere dal 2013) lo stanziamento per il Fondo da ripartire nel corso della gestione per sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, istituito nello stato di previsione del *Ministero della difesa*.

³² Disposizioni in materia di coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629., convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.

³³ Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata.

*Tale riduzione incide dunque sullo stato di previsione del Ministero della difesa, non già dell'interno; tuttavia concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'interno, per effetto del dispositivo recato dal **comma 7**. In sostanza, cioè, la disposizione appare non coerente con il D.P.C.M. 23 settembre 2011, che ha indicato gli obiettivi di risparmio dei singoli Ministeri.*

Il **comma 24** concerne requisiti per la progressione del personale della carriera prefettizia.

La correlativa disciplina è dettata dal decreto legislativo n. 139 del 2000³⁴. Ebbene, di questo è abrogata la disposizione che prevede, per gli aspiranti alla qualifica di vice prefetto, la determinazione (con decreto ministeriale) di specifici requisiti minimi - ulteriori rispetto all'anzianità - consistenti in periodi di servizio, comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.

Con tale novella, dunque, si fa dell'anzianità di servizio il solo requisito richiesto per esser scrutinati, senza che sia più necessario il tirocinio operativo sopra detto.

La riduzione di spesa consegue al fatto della mancata effettuazione del tirocinio (al quale dovrebbero diversamente accedere trecento persone, ossia i tre quarti degli aspiranti), o meglio, alla mancata corresponsione dell'indennità di missione a tal numero di aspiranti.

La riduzione di spesa è stimata pari a 7,2 milioni di euro.

Infine il **comma 26** concerne i segretari comunali e provinciali.

Esso detta disposizioni circa il meccanismo di allineamento stipendiale, previsto in sede di contrattazione collettiva.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 dei segretari comunali e provinciali ha previsto (suo articolo 41, comma 5) che gli enti assicurino (nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa) che il compenso denominato retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quello stabilito per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza (o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione).

Il comma in commento interpreta ed esplicita che tale clausola (cd. di 'galleggiamento') si applichi alla retribuzione di posizione complessivamente intesa (quindi includendo eventuali maggiorazioni per incarichi aggiuntivi), e non possa importare in alcun modo corresponsione di somme diversamente conteggiate (anche se riferite a periodi già trascorsi).

E' materia su cui si è sviluppato un serrato contenzioso, specie attorno al profilo se debba *prima* applicarsi la maggiorazione di retribuzione per funzioni

³⁴ Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266.

ulteriori (di cui all'articolo 41, comma 4 del citato contratto), e solo successivamente, ove sussistano le condizioni, il 'galleggiamento' (ed è quanto sostenuto dall'ARAN e dalla Ragioneria di Stato); ovvero debba considerarsi diversa la natura dei due istituti (i quali sarebbero pertanto non interferenti tra loro), ossia retributiva se maggiorazione della posizione con riferimento alla funzioni ulteriori (le quali sono facoltative e incerte), equiparativa se 'galleggiamento', riferito alle funzioni obbligatorie (certe, stabilite dalla legge, inalienabili) - ed è quanto stabilito da alcune sentenze giuslavoristiche.

Il comma in esame 'legifica' il primo orientamento, onde scongiurare effetti di spesa derivanti da pronunce giudiziali. Esso fa salva l'esecuzione dei giudicati già formati.

Articolo 4, commi 27-29

(Ministero economia e finanze - oneri settore autotrasporto)

27. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni di cui ai commi da 28 a 57.

28. All'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;

b) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri

derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi 2, 4 e 10, pari a euro 150.000.000 per l'anno 2005 e a euro 160.000.000 annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal comma 9».

29. Al comma 4 dell'articolo 61 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2003» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e fino all'anno 2011. A decorrere dall'anno 2012, agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 3, si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

Il **comma 27 dell'articolo 4** stabilisce che le disposizioni di cui ai successivi commi dal 28 al 57 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa previsti per il Ministero dell'economia e delle finanze.

I **commi 28 e 29** sono diretti a sopprimere le autorizzazioni di spesa previste, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, e dall'articolo 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, indicando che al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Più in dettaglio, il **comma 28** modifica la disposizione recata dall'articolo 1, comma 10, del decreto legge n. 16 del 2005³⁵, che prevede il rimborso, anche mediante la compensazione, per gli esercenti le attività di trasporto merci dell'incremento dell'accisa sul gasolio usato come carburante disposta dal precedente comma 9.

³⁵ *Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica.*

In particolare viene sostituita l'originaria autorizzazione di spesa (pari a 88.070.000 euro annui) con il ricorso a apposito stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Viene di conseguenza modificato anche il successivo comma 11 dello stesso articolo 1, al fine di adeguare gli importi ivi previsti alla soppressione recata dalla norma di cui sopra.

Il **comma 29** modifica l'articolo 61, comma 4, della legge n. 342 del 2000³⁶, con il quale è disposta la copertura dell'importo della deduzione forfettaria di spese non documentate a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, prevista all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437³⁷.

In particolare viene stabilito che a decorrere dal 2012 ai relativi oneri (pari a 49.063.405,41 euro) si provveda nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Secondo la relazione tecnica al provvedimento - che quantifica in circa 137 milioni di euro dal 2012 il risparmio complessivo recato dai due commi in esame - l'effettivo utilizzo da parte degli autotrasportatori del rimborso degli oneri sostenuti per effetto degli aumenti dell'aliquota di accisa sui carburanti sarebbe inferiore all'attuale stanziamento del capitolo 3820 per circa 150 milioni di euro. Le norme in esame, ridimensionando lo stanziamento del capitolo alle effettive esigenze degli autotrasportatori, servirebbero pertanto a liberare risorse, a miglioramento dei saldi di finanza pubblica, che altrimenti sarebbero state comunque utilizzate per altri rimborsi.

³⁶ *Misure in materia fiscale.*

³⁷ *Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario.*

Articolo 4, commi 30-36

(Modifiche ai compensi spettanti per l'attività di assistenza fiscale)

30. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, le parole: «di lire 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa.» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».

31. All'articolo 18, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 1999, n.164, in materia di assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, le parole: «Ai CAF-dipendenti ed ai sostituti il compenso di cui all'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sostituti il compenso di cui all'articolo 38, comma 2».

32. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, concernente l'adozione di regolamenti ministeriali nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 40 del decreto legislativo n.241 del 1997 possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a

quelle contenute nella presente legge regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.

33. Per le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto nell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 38.

34. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, in materia di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, il comma 3-ter è abrogato.

35. All'articolo 39 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, i commi da 4-ter a 4-quinquies sono abrogati.

36. Fatto salvo quanto previsto dal comma 33, le disposizioni di cui ai commi da 30 a 35 si applicano con riferimento alle attività svolte a decorrere dall'anno 2012.

I commi da 30 a 36 dell'articolo 4 sono diretti, in estrema sintesi, a rideterminare i compensi spettanti per l'assistenza fiscale prestata dai Centri di assistenza fiscale (CAF), dai sostituti d'imposta e dai professionisti abilitati, nonché a sopprimere le disposizioni concernenti l'attribuzione dei compensi agli intermediari abilitati per la ricezione e la trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché per lo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche.

Più in dettaglio il **comma 30** modifica l'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241³⁸, con il quale viene fissato in 25.000 lire per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa il compenso spettante ai Centri di assistenza fiscale, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 34, comma 4, dello stesso decreto.

Si tratta delle seguenti attività inerenti alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati:

- verifica della conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione;
- consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
- comunicazione ai sostituti d'imposta del risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto;
- invia all'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi e delle scelte ai fini della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per effetto della modifica proposta si prevede che l'importo del compenso sia fissato in 14 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e in 26 euro per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.

Si evidenzia tuttavia che, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997, la misura dei compensi previsti è adeguata ogni anno, con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'Istat, rilevata nell'anno precedente. In attuazione di quanto disposto da tale comma sono stati pertanto emanati i D.M. 1° agosto 2001, decreto 26 novembre 2002, decreto 24 giugno 2003, D.M. 6 maggio 2004, decreto 24 marzo 2005, decreto 19 aprile 2006, decreto 21 maggio 2007, decreto 15 aprile 2008, decreto 13 maggio 2009, decreto 5 agosto 2010 e decreto 14 giugno 2011.

Per quanto concerne in particolare quest'ultimo decreto direttoriale 14 giugno 2011³⁹, esso ha stabilito (all'articolo 1) che per l'anno 2010 il compenso di cui all'articolo 38, comma 1, citato, spettante ai CAF e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2010 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 38, a euro 16,29. Esso ha disposto,

³⁸ *Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.*

³⁹ *Adeguamento della misura dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale, ai sostituti d'imposta ed ai professionisti abilitati per l'attività svolta nell'anno 2010.*

inoltre, che per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta il compenso sia determinato in misura doppia.

La modifica recata dal comma 30 del testo in esame all'ammontare dei compensi spettanti ai CAF e agli altri professionisti abilitati è direttamente connessa a quanto previsto dai successivi commi 31 e 33.

Il **comma 31** in particolare modifica l'articolo 18 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 1999, n. 164⁴⁰, al fine di precisare che solo il compenso spettante ai sostituti d'imposta per l'elaborazione e la predisposizione delle dichiarazioni in forma congiunta è pari al doppio del compenso previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997 per la dichiarazione singola. Viene pertanto soppresso il riferimento ai CAF-dipendenti (per i quali, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, come novellato dal comma 30 in esame, il compenso per le dichiarazioni congiunte non è più corrisposto in misura doppia).⁴¹

Con il **comma 33** viene invece stabilito che non si procede all'adeguamento dei compensi previsto dal citato comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997 per le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013.

Pertanto, in sintesi, mentre il compenso previsto per l'attività di assistenza fiscale è attualmente fissato in 16,29 euro per le dichiarazioni singole e in 32,58 euro (16,29 euro x 2) per le dichiarazioni congiunte, per effetto di quanto previsto dai commi 30, 31 e 33 in esame il suddetto compenso viene ridotto a 14 euro per le dichiarazioni singole e a 26 euro per le dichiarazioni congiunte. Inoltre, per le attività svolte nel triennio 2011-2013 non si procederà all'adeguamento dei compensi al costo della vita.

Il **comma 34** abroga il comma 3-ter dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322⁴², ai sensi del quale è dovuto un compenso di 1 euro ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel.

Più in dettaglio il comma 3-ter di cui si propone la soppressione prevede che ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni⁴³ spetta un

⁴⁰ Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

⁴¹ Il **comma 32** è stato stralciato ai sensi dell'art. 126, comma 3, del Regolamento del Senato.

⁴² Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

⁴³ Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 i soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni sono:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

compenso (che non costituisce corrispettivo ai fini IVA), a carico del bilancio dello Stato, di 1 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. La misura del compenso può essere adeguata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo supera il 2 per cento rispetto all'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento.

Al riguardo, si ricorda che all'adeguamento annuale del suddetto compenso si è provveduto: per l'anno 2005 con il D.M. 2 marzo 2006; per l'anno 2006 con il decreto 12 marzo 2007; per l'anno 2007 con il provvedimento 30 settembre 2008; per l'anno 2010 con il provvedimento 2 febbraio 2011.

Tale ultimo provvedimento⁴⁴ in particolare ha rideterminato detto compenso nella misura di 1,03 euro per ogni singola dichiarazione elaborata e trasmessa (articolo 1).

Il **comma 35** dispone l'abrogazione dei commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 39 del decreto legge 1° ottobre 2007 n. 159⁴⁵, concernenti il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché il servizio di pagamento con modalità telematiche.

Per effetto di tali soppressioni:

- viene meno il compenso dovuto alle banche convenzionate e alle Poste italiane S.p.a. per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni, fissato in 1,03 euro per dichiarazione (comma 4-ter);
- viene meno il compenso spettante agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni per lo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione, sempre fissato in 1,03 euro per delega di pagamento modello F24 trasmessa (comma 4-quater);
- scompare di conseguenza l'adeguamento dei suddetti compensi alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo (comma 4-quinquies).

-
- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
 - le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
 - i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
 - gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

⁴⁴ *Adeguamento dei compensi corrisposti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, previsti dall'articolo 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per la ricezione e la trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dall'articolo 39, comma 4-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e per lo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche in nome e per conto del contribuente, previsti dall'articolo 39, comma 4-quater, dello stesso decreto-legge n. 159 del 2007.*

⁴⁵ *Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.*

Secondo la relazione tecnica al provvedimento i benefici per il bilancio dello Stato derivanti da dette soppressioni ammonterebbero a 25 milioni di euro

Il **comma 36** dispone infine che - fatto salvo quanto previsto dal comma 33 circa il blocco dell'adeguamento dei compensi disposti ai sensi del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997- le disposizioni di cui ai commi da 30 a 35 si applicano con riferimento alle attività svolte a decorrere dall'anno 2012.

Articolo 4, commi 37 e 38
(Modifiche alla disciplina del Garante del contribuente)

37. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n.212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione

è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:»;

2) la lettera b) è abrogata;

b) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.

38. La disposizione del comma 37 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012; conseguentemente, dalla medesima data decadono gli organi collegiali operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

I **commi 37 e 38 dell'articolo 4** trasformano, a decorre dal 1° gennaio 2012, il Garante del contribuente da organo collegiale in organo monocratico, escludendo peraltro che possa essere scelto tra gli appartenenti alla categoria dei dirigenti dell'amministrazione finanziaria e degli ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni.

Più in dettaglio, il **comma 37** novella i commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212⁴⁶. Il comma 2 viene modificato:

- prevedendo che il Garante del contribuente è organo monocratico (e non più, pertanto, organo collegiale costituito da tre componenti) scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate;
- eliminando la possibilità che il Garante possa essere scelto tra dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni.

Tali soggetti devono attualmente essere scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, rispettivamente, per i primi, dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal Comandante generale della Guardia di finanza.

⁴⁶ *Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.*

Con la modifica recata al comma 3 dell'articolo 13 della legge n. 212 del 2000 vengono consequenzialmente soppresse le disposizioni che:

- attribuiscono la funzione di presidente dell'organo collegiale al componente scelto tra i magistrati, i professori universitari di materie giuridiche ed economiche e i notai, sia a riposo sia in attività di servizio;
- prevedono la scelta degli altri due componenti, rispettivamente, tra i dirigenti dell'amministrazione finanziaria e gli ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni, e tra gli avvocati, i dottori commercialisti e i ragionieri collegiati, pensionati.

Il **comma 38** stabilisce che le modifiche suddette hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012. Dalla stessa data, pertanto, decadono gli organi collegiali che risultano operanti alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Si ricorda che il Garante del contribuente è un organo previsto dallo Statuto del contribuente ed istituito presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome.

Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è attualmente un organo collegiale costituito da tre componenti scelti e nominati dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale delle entrate e appartenenti alle seguenti categorie:

- a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio;
- b) dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, rispettivamente, per i primi, dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal Comandante generale della Guardia di finanza;
- c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.

L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente scelto nell'ambito delle categorie di cui alla predetta lettera a).

Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il compenso ed i rimborsi spettanti ai componenti, mentre le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate presso le quali lo stesso è istituito.

Quanto ai compiti attribuitigli, il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona

della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.

Il Garante rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi; ha altresì il potere di accedere agli uffici finanziari e di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico, nonché di richiamare gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta.

Il Garante individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare.

Il Garante fornisce una relazione semestrale sull'attività svolta al Ministro delle finanze, nonché una relazione annuale al Governo ed al Parlamento con dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti. È altresì previsto che il Ministro delle finanze riferisca annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del Garante, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni.

Articolo 4, comma 39

(Partecipazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato agli obiettivi di riduzione della spesa)

39. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, con esclusione delle spese di natura obbligatoria e del personale, in misura non inferiore ad euro 50 milioni, a decorrere dall'esercizio 2012, che sono conseguentemente versate ogni anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Il **comma 39** dell'**articolo 4** prevede una riduzione, in misura non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'esercizio 2012, delle effettive spese di funzionamento dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).

Più in dettaglio la norma prevede che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato debba adottare misure di razionalizzazione organizzativa dirette a ridurre le spese di funzionamento, nell'ambito della propria autonomia, in misura non inferiore a 50 milioni di euro.

Dalla suddetta riduzione, da realizzarsi a decorrere dall'esercizio 2012, restano escluse le spese di natura obbligatoria e per il personale. Le somme corrispondenti a tali risparmi di spesa devono essere versate ogni anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Come specificato nella Relazione al provvedimento, la misura concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto.

La Relazione tecnica precisa altresì che la prevista riduzione di 50 milioni di euro corrisponde a circa il 9,7 per cento delle spese di funzionamento dell'AAMS, con esclusione delle spese di natura obbligatoria e del personale, pari a 511 milioni di euro per l'anno 2012, a 541 milioni per l'anno 2013 e a 571 milioni per l'anno 2014, in linea pertanto con le riduzioni programmate per le tutte le amministrazioni centrali dello Stato.

In materia di riorganizzazione e razionalizzazione organizzativa dell'AAMS si ricorda che è stato trasmesso alle Camere il 12 ottobre 2010 uno schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Agenzia fiscale dei monopoli di Stato (atto del Governo n. 411) sul quale le competenti Commissioni parlamentari dovranno fornire il prescritto parere.

Articolo 4, commi 40 e 41

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

40. Tutti i candidati risultati idonei all'esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 16 agosto 2011, sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a comporre l'organico della commissione tributaria prescelta a misura che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti e da tale momento sono immessi nelle relative funzioni. Ai componenti in sovrannumero il compenso, in misura fissa e variabile, è riconosciuto solo in relazione agli affari trattati successivamente alla data in cui i medesimi, anche per effetto di trasferimento, entrano a comporre l'organico di una sede di commissione tributaria e sono immessi nelle funzioni. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

41. I trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite

dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali. Ai fini del trasferimento le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche ovvero, in caso di parità, secondo l'anzianità anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Le domande dei componenti in sovrannumero di cui al comma 40, se non ancora in organico, sono valutate in funzione del punteggio da loro conseguito in sede di concorso. Il trasferimento non determina diritto ad alcuna indennità. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, è abrogata; ferme le incompatibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, il componente di commissione tributaria non è soggetto all'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede la commissione tributaria in cui presta servizio.

Il **comma 40** dell'articolo 4 stabilisce che tutti i candidati risultati idonei all'esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 16 agosto 2011, n. 65, sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a comporre l'organico della commissione tributaria prescelta man mano che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti e da tale momento sono immessi nelle relative funzioni. Ai componenti in sovrannumero il compenso, in misura fissa e variabile, è riconosciuto solo in relazione agli affari trattati successivamente alla data in cui i medesimi, anche

per effetto di trasferimento, entrano a comporre l'organico di una sede di commissione tributaria e sono immessi nelle funzioni. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel comma considerato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il concorso al quale fa riferimento la disposizione in commento è stato bandito ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98⁴⁷, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il quale è stato disposto che - al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata in vigore del citato decreto legge - il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede ad indire, entro due mesi dalla predetta data, apposite procedure ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, senza previo espletamento della procedura di cui all'articolo 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie. I concorsi sono riservati ai soggetti - appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545⁴⁸, e cioè ai magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili - che risultino in servizio e che non prestino già servizio presso le predette commissioni.

Il successivo **comma 41** prevede poi che i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali. Ai fini del trasferimento le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche ovvero, in caso di parità, secondo l'anzianità anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Le domande dei componenti in sovrannumero di cui al comma 40, se non ancora in organico, sono valutate in funzione del punteggio da loro conseguito in sede di concorso. Il trasferimento non determina diritto ad alcuna indennità. Viene quindi prevista l'abrogazione della lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del già citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545⁴⁹ e correlativamente stabilito, in modo esplicito, che - ferme le incompatibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo - il componente di commissione tributaria non è soggetto all'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede la commissione tributaria in cui presta servizio.

⁴⁷ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

⁴⁸ *Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.*

⁴⁹ Il citato articolo 7, nello stabilire i requisiti generali necessari per poter rivestire l'incarico di componente delle commissioni tributarie, prevede, alla lettera f), quello di avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria.

Articolo 4, comma 44
(Tariffe dei servizi di assistenza al volo)

44. A decorrere dal 1° luglio 2012, all'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n.160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT) è calcolato mediante il rapporto: «CTT = CT/UST», nel quale «CT» è il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale ed «UST» è il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo delle unità di servizio prodotte è in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero dei voli. A decorrere dal 1° luglio 2012 il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti è calcolato al lordo dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale. Al fine

di garantire la sicurezza e la continuità del servizio di assistenza al volo di terminale prestato dall'Aeronautica militare a favore dei voli civili, i relativi costi, non soggetti ad esenzione, sono coperti dalla corrispondente quota dei ricavi tariffari, secondo le modalità disciplinate dal Contratto di programma tra lo Stato e l'ENAV s.p.a. di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n.665. Dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di ENAV s.p.a. per essere riassegnate su apposito programma dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

b) il comma 5 è abrogato;

c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si fa fronte nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinati ai Contratti di servizio e di programma dell'ENAV s.p.a. che, a decorrere dall'anno 2012 non potranno essere superiori, per l'anno 2012, ad euro 60.173.983 e, a decorrere dall'anno 2013, ad euro 18.173.983.».

L'articolo 4, comma 44, modifica la tariffazione dei servizi di assistenza al volo.

Il comma 44, lettera a) sostituisce, a decorrere dal 1° luglio 2012, l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 77/1989⁵⁰ che definisce le modalità di calcolo del coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT) cioè il parametro per il calcolo della tariffa di assistenza in terminale dei voli. Il presente *dossier* propone il testo a fronte delle novelle.

La modifica consiste nell'aggiungere i costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale. Il risultato è un aumento della tariffa poiché essa viene parametrata su un volume di costi maggiore. I maggiori ricavi derivanti dall'eliminazione dell'esenzione per gli aeroporti predetti, viene destinata al Ministero della difesa, prevedendosi che gli importi corrispondenti siano versati dall'ENAV spa all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al predetto dicastero.

Il comma 44, lettera b) abroga, a decorrere dal 1° luglio 2012, l'articolo 5, comma 5, della citata legge 77/1989, che riduce, fino al 50 per cento, i voli nazionali e comunitari, dal pagamento della tariffa di assistenza in terminale.

Il comma 44, lettera c) modifica la copertura dei costi derivanti dall'articolo 5, comma 8, della citata legge 77/1989, che pone a carico dello Stato:

- a) il mancato gettito di tassazione dei servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta, sia nazionale che internazionale, nonché di quelli di terminale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale agli aeromobili esonerati ai sensi del comma 6, del medesimo articolo 5, della legge 77/1989, sulla base del numero delle unità di servizio rese;
- b) i mancati introiti dell'Azienda in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 (prima illustrati);
- c) la differenza tra le tasse applicate ed i costi sostenuti in relazione alla gradualità delle tasse stesse di cui al comma 7, che prevedeva gradualmente l'incremento della tariffazione fino all'integrale copertura dei costi nel 1993.

Il testo vigente pone la copertura dei costi a carico del bilancio dello Stato; il nuovo testo vi fa fronte nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinati ai Contratti di servizio e di programma dell'ENAV s.p.a. che, a decorrere dall'anno 2012, non potranno essere superiori, per l'anno 2012, ad euro 60.173.983 e, a decorrere dall'anno 2013, ad euro 18.173.983.

⁵⁰ Decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 "Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime".

La Relazione tecnica quantifica i risparmi di spesa per il bilancio dello Stato, dall'anno 2012, in circa 42 milioni di euro sul capitolo 1890/MEF relativo al contratto ENAV.

ENAV

La legge 21 dicembre 1996, n. 665, ha disposto la trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) in ente di diritto pubblico, con la nuova denominazione di Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), prevedendo la successiva trasformazione in società per azioni, che è stata realizzata a decorrere dal 1° gennaio 2001. L'ENAV S.p.A. è interamente controllato dal Ministero dell'economia e delle finanze ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'ENAV organizza ed eroga i servizi:

di traffico aereo, consistenti nel servizio di controllo della circolazione aerea e di informazione di volo e nel servizio consultivo e di allarme;

di meteorologia aeroportuale;

di informazione aeronautica;

di telecomunicazioni aeronautiche;

di radio-navigazione e radio-diffusione.

Svolge inoltre attività di promozione, studio e ricerca, di produzione cartografica, di formazione e addestramento del personale aeronautico specialistico, proprio o di terzi; provvede al controllo delle procedure operative e alla certificazione degli impianti.

L'attività svolta dall'ENAV è indirizzata con contratti di programma e di servizio ed è finanziata mediante le tariffe aeree di rotta e di terminale, corrisposte dai Vettori.

Il contenuto del contratto di programma è individuato dall'articolo 9 della legge n. 665/1996.

Il contratto di programma:

regola le prestazioni e definisce gli investimenti e i servizi, stabilendo i corrispettivi economici e le relative modalità di erogazione;

definisce gli obiettivi, gli standard, le modalità e i tempi di adeguamento relativi ai livelli di sicurezza e di qualità dei servizi, alla produttività dei fattori impiegati, inclusi gli investimenti, ed ai rispettivi costi. L'adeguamento ai predetti obiettivi e standard è correlato alla variazione delle tariffe e a eventuali trasferimenti statali destinati a investimenti;

definisce i servizi istituzionali da svolgere in proprio e quelli da concedere in appalto o in gestione a terzi;

prevede verifiche, obblighi di adeguamento e sanzioni per i casi di inadempienza.

Il contratto di programma ha durata triennale.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 8 maggio 2009, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 21 dicembre 1996, n. 665 – lo schema di contratto di programma 2004-2006 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV S.p.A.

A tal proposito si evidenzia che, a decorrere dall'entrata in vigore della citata legge

n. 665/1996, è stato stipulato un unico contratto di programma, approvato con delibera CIPE n. 64 del 22/6/2000, relativo al secondo semestre del 2000. Come confermato anche dall'articolo 2 dello schema, a decorrere dal 1° gennaio 2001 (data di scadenza del precedente contratto di programma) l'ENAV S.p.A. ha comunque proseguito, senza soluzione di continuità, nello svolgimento della propria attività istituzionale.

L'articolo 4, commi 42 e 43, del disegno di legge di stabilità 2011, oggetto della presente scheda di lettura, prevedeva disposizioni per l'approvazione *ex lege* dei contratti di programma 2007-2009 e per la sottoscrizione dei contratti relativi al periodo 2010-2012. Il Presidente del Senato ha stralciato tali disposizioni, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4 del Regolamento.

Il ritardo nel rinnovo del contratto di programma è stato causato dalla complessità della fase istruttoria, e, in particolare, dalla esigenza di introdurre la nuova metodologia contabile tariffaria, denominata *cost cap*, nel senso indicato dall'articolo 11-sexies del D.L. n. 203/2005 (si veda oltre).

La relazione illustrativa evidenzia infine che il contratto di programma relativo al triennio 2007/2009 è già stato inviato al CIPE per il prescritto parere. IL CIPE, ha adottato la relativa delibera di approvazione in data 8 maggio 2009.

Il citato articolo 9 della legge n. 665/1996 prevede che il contratto di programma è stipulato dal Presidente dell'ENAV, previa delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ente, da una parte, e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, dall'altra.

Le competenti Commissioni parlamentari devono esprimere il proprio parere sullo schema di contratto entro trenta giorni dalla richiesta. Allo scadere del termine lo schema si intende favorevolmente valutato.

L'articolo 1 del contratto di programma precisa che quanto esposto tra le considerazioni in premessa va considerato parte integrante del contratto medesimo. Nel preambolo rileva, in particolare, il richiamo ad una necessaria flessibilità dell'assistenza al volo; il rispetto dei criteri di sicurezza, regolarità ed economicità da parte dell'ENAV; il riferimento alle tariffe per i servizi di assistenza, che sono determinate sulla base di coefficienti determinati annualmente sulla base di quanto previsto da apposite convenzioni internazionali.

L'articolo 2 definisce l'oggetto del contratto con riguardo alla regolazione dei rapporti tra ENAV e Stato, stabilendone la durata dal 01/01/2004 al 31/12/2006.

L'articolo 3 autorizza la revisione o integrazione del contratto su richiesta delle parti ovvero a seguito di atti normativi nazionali od internazionali.

L'articolo 4 individua i compiti dell'Ente con riferimento ai servizi istituzionali della navigazione aerea, richiamando in parte l'elencazione prevista dall'articolo 2, comma 2 della legge n. 665/1996, ed enucleando alcuni ulteriori compiti dovuti in

particolare all'adesione ai programmi dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) e di Eurocontrol⁵¹. Definisce, altresì, le modalità attraverso le quali possono essere autorizzati interventi di potenziamento infrastrutturale, variazioni di capacità, livelli ed orari dei servizi aeroportuali da parte della Società.

L'articolo 5 introduce il criterio della contabilità analitica e separata nonché l'obbligo della relativa certificazione in conseguenza dell'adozione del metodo "cost cap".

L'articolo 6 reca i criteri tecnico operativi necessari nell'erogazione dei servizi istituzionali, al massimo livello di sicurezza, coordinando le esigenze di sicurezza nazionale e quelle di difesa aerea.

Gli articoli da 7 a 9 riguardano i rapporti con altri enti dalle competenze connesse a quelle dell'ENAV, quali Enac (Ente Nazionale dell'Aviazione Civile), AM (aeronautica militare), ANSV (Agenzia Nazionale Sicurezza al Volo), e sono volti a garantire uno stretto coordinamento con questi ultimi.

L'articolo 10 fissa gli obiettivi di sicurezza che la Società deve perseguire nell'erogazione dei servizi della navigazione aerea.

L'articolo 11 stabilisce l'obbligo di ENAV di garantire, nell'erogazione dei servizi aerei, requisiti di qualità conformati ai massimi standard europei. A tal fine, si fa riferimento a specifici indicatori, contenuti nell'Allegato G del contratto. L'ultimo comma dell'articolo 11 precisa che ENAV è tenuta ad inviare quotidianamente ai Ministeri delle infrastrutture e trasporti e dell'economia i dati relativi ai ritardi rilevati da Eurocontrol, con indicazione delle relative cause.

L'articolo 12 detta disposizioni in materia di tariffe per i servizi svolti dall'ENAV.

La principale fonte di finanziamento dell'ENAV è costituita dalle tariffe corrisposte dai Vettori.

Esistono due tipologie di tariffe:

tariffa di terminale: relativa al servizio svolto al momento del decollo e dell'atterraggio. Si ottiene moltiplicando il coefficiente unitario di tariffazione di terminale (CTT) per il numero di unità di servizio prodotte dal volo, le quali sono direttamente proporzionali al peso dell'aeromobile;

tariffa di rotta: relativa al servizio svolto durante il sorvolo. Si ottiene moltiplicando il coefficiente unitario di tariffazione di rotta (CUT) per il numero di unità di servizio

⁵¹ L'Italia ha aderito alla Convenzione Eurocontrol e agli atti internazionali successivi a seguito della legge di autorizzazione 20 dicembre 1995, n. 575 (tali convenzioni sono entrate in vigore nel nostro ordinamento il 1° aprile 1996). Scopo della Convenzione è il rafforzamento della cooperazione nel settore della navigazione aerea attraverso la creazione di un'apposita organizzazione (Eurocontrol) alla quale, fra l'altro, ciascun paese contraente, su richiesta, può affidare la fornitura e l'esercizio (totale o parziale) delle installazioni e dei servizi di circolazione aerea.

prodotte dal volo, le quali sono direttamente proporzionali al peso dell'aeromobile e alla distanza di percorrenza del volo.

I coefficienti unitari di tariffazione sono calcolati dividendo il costo dei servizi di competenza dell'ENAV per il numero totale delle unità di servizio prodotte.

L'articolo 12 reca indicazione delle tariffe per i servizi di assistenza al volo relative agli anno 2004 e 2005, mentre si fa rinvio agli Allegati ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno 2006. Si ricorda che le tariffe relative a tale ultimo anno sono determinate in applicazione dell'articolo 11-sexies del D.L. n. 203/2005, il quale prevede la rideterminazione dei coefficienti unitari di tassazione secondo parametri di efficientamento dei costi (c.d. cost cap). L'articolo prevede inoltre che ENAV si impegni a pubblicare sul proprio sito web ai fini della redazione del successivo contratto, le informazioni necessarie alla revisione del sistema tariffario, con particolare riferimento a: ultimi due bilanci, proiezioni di traffico e stime dei costi, proposte per la remunerazione del capitale.

L'articolo 13 dispone che ENAV si impegni a trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, ai Ministri delle infrastrutture e trasporti e dell'economia, un rapporto complessivo sulle attività dell'Ente, con particolare riferimento allo stato dei progetti indicati nell'Allegato M, alle tendenze degli indicatori di sicurezza e di qualità, alle raccomandazioni volte ad un miglioramento dei servizi, ed alle informazioni sulla situazione del personale.

L'articolo 14 prevede che le infrastrutture di competenza di ENAV debbano essere progettate e realizzate secondo criteri di compatibilità ambientale.

L'articolo 15 reca l'impegno di ENAV a realizzare il piano di investimenti previsto dagli Allegati B1, B2 e B3.

L'articolo 16 fa riferimento al piano di investimento per il triennio 2007-2009, le cui priorità sono individuate nei collegamenti con gli aeroporti di interesse nazionale, e, in particolare, con gli HUB di Roma Fiumicino e Milano Malpensa. L'articolo specifica i criteri di redazione del piano e le modalità con le quali dovrà essere trasmesso ai Ministeri ed agli altri enti interessati (ENAC, ANSV, Aeronautica militare).

L'articolo 17 precisa che la posizione dell'ENAV nelle riunioni internazionali, ove si discuta in materia di traffico aereo generale, deve essere coordinata con il Ministero delle infrastrutture e trasporti e con l'ENAC.

L'articolo 18 attribuisce al Ministero delle infrastrutture e trasporti il compito di monitoraggio sul corretto adempimento del contratto da parte di ENAV. A tal fine, l'ente deve fornire ogni utile informazione, e la relativa documentazione, concernente la propria attività.

L'articolo 19 prevede la possibilità che ENAV fornisca altri servizi - diversi da quelli indicato dall'articolo 4 - ad imprese, enti ed istituzioni, nell'ambito delle attività

comprese nell'oggetto sociale.

L'articolo 20 concerne le procedure di arbitrato per la soluzione di controversie insorte fra le parti contraenti.

L'articolo 21 prevede per ENAV obblighi di trasparenza, disponendo che l'ente debba pubblicare sul proprio sito entro il 30 giugno di ciascun anno informazioni circa il livello dei servizi forniti e le statistiche sulla quantità di traffico aereo assistito sul quale viene irrogato il servizio di navigazione aerea.

Articolo 4, comma 47

(Ministero dell'economia e delle finanze - infrastrutture Basilicata)

47. Il comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

Il **comma 47**, nell'ambito delle riduzioni di spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato previste negli articoli 3 e 4 del disegno di legge in esame, abroga l'articolo 5, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 138 del 2011⁵² (aggiunto in sede di conversione), ove si autorizza la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2011 al fine di ripristinare e mettere in sicurezza le infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011. Il comma del quale si propone l'abrogazione provvede al relativo onere mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32, comma 8, del decreto-legge n. 98/2011 che disponeva un finanziamento di 16,7 milioni di euro per il potenziamento e il funzionamento dell'infrastrutturazione informatica ed il funzionamento dei sistemi informativi degli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del MIT per il 2011.

⁵² *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.*

Articolo 4, comma 48

(Disposizioni in materia di condanna alle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni)

48. Dopo l'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie è inserito il seguente: «Art. 152-*bis*. – Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-*bis*

del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». La disposizione di cui al presente comma si applica alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 48 dell'articolo 4 introduce, dopo l'articolo 152 del Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, il nuovo articolo 152- *bis* con il quale si prevede che, nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91⁵³ del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2⁵⁴, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, se assistite da propri

⁵³ L'articolo 91 del codice di procedura civile disciplina la condanna alle spese stabilendo che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, il giudice condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'[articolo 92](#) del medesimo codice di procedura.

⁵⁴ Si riporta qui di seguito per completezza il richiamato comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale stabilisce che *"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#). Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI."*

dipendenti ai sensi dell'articolo 417- bis⁵⁵ del medesimo codice di procedura, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973⁵⁶. La disposizione in questione si applica alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2012.

⁵⁵ L'articolo 417-bis del codice di procedura civile stabilisce che nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonché al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata. Tale disposizione peraltro non si applica nelle controversie disciplinate dal rito del lavoro, salvo che esso sia espressamente richiamato, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 150 del 2011.

⁵⁶ Recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Articolo 4, comma 51

(Prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari)

51. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato.

Il **comma 51 dell'articolo 4** prevede che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato.

L'articolo 2947 del codice civile disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno⁵⁷ derivante da fatto illecito e dispone, al primo comma, che tale diritto si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dal giorno in cui il fatto si è verificato. Il comma 51 in esame contiene un generico rinvio all'articolo 2947 nel suo complesso, ma considerato il carattere specifico delle previsioni di cui al secondo comma (relativa all'ipotesi di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie) e di cui al terzo comma (relativa all'ipotesi in cui il fatto è considerato dalla legge come reato) del predetto articolo 2947, parrebbe verosimile concludere nel senso che il rinvio al citato articolo del codice civile debba intendersi come un rinvio al disposto del primo comma dello stesso e, quindi, volto a prevedere l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri

⁵⁷ Si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 2947 citato: "(1) Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. (2) Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. (3) In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile."

provvedimenti obbligatori comunitari. Il rinvio all'articolo 2947 - oltre a determinare l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale - potrebbe peraltro essere suscettibile di avere anche implicazioni normative di più ampia portata ove, sulla base di esso, si pervenisse sul piano interpretativo alla conclusione che la responsabilità dello Stato per mancato recepimento nell'ordinamento di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari debba ricondursi nell'ambito della responsabilità aquiliana di cui all'articolo 2043 del codice civile. Si tratta di un punto sul quale si tornerà più avanti, pur dovendosi evidenziare fin da ora come la formulazione della disposizione considerata susciti incertezza circa l'ammissibilità o meno di un simile esito interpretativo e come sarebbe opportuno che tale incertezza venisse eliminata.

La seconda parte del comma in esame si preoccupa invece di individuare il momento a partire dal quale il termine di prescrizione quinquennale decorre nell'ipotesi di mancato recepimento di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari. Evidentemente a tal fine il legislatore non ha ritenuto sufficiente il puro e semplice rinvio all'articolo 2947 - dove, come già ricordato, si prevede che il termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito decorra dal giorno in cui il fatto stesso si è verificato - ritenendo necessario invece precisare che nella diversa ipotesi qui considerata il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato (si segnala incidentalmente che qui la formulazione in esame non fa riferimento agli altri "*provvedimenti obbligatori comunitari*" che vengono richiamati immediatamente prima). La previsione parrebbe quindi diretta a far decorrere il termine di prescrizione dal momento in cui si è verificato il fatto concreto che, se la direttiva comunitaria fosse stata recepita nel termine a tal fine previsto, sarebbe stato suscettibile di determinare il sorgere dei diritti previsti dalla direttiva medesima in capo al soggetto interessato.

Per una più completa valutazione dei profili sottesi alla modifica proposta con il comma in esame può essere utile richiamare il quadro normativo vigente nell'ambito qui specificamente in rilievo. A tal fine si rammenta che sulla problematica in questione si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite della Corte di cassazione che sul punto hanno affermato che "*...in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non auto esecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto - anche a prescindere dall'esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria - allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non anti giuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come anti giuridica nell'ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell'ordinamento*

interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall'ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un'idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all'adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all'area della responsabilità contrattuale, all'ordinario termine decennale di prescrizione" (si veda Cass. civ. Sez. Unite, 17-04-2009, n. 9147. Nello stesso senso, con alcune ulteriori precisazioni, si veda anche Cass. civ. Sez. III, 17-05-2011, n. 10813). Le Sezioni unite della Corte di cassazione sono pervenute alla ricordata conclusione muovendo dalla considerazione dei rapporti che intercorrono fra l'ordinamento comunitario e quello interno - secondo l'impostazione data a questa tematica dalla giurisprudenza della Corte costituzionale⁵⁸ - nonché tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. In tale prospettiva si è rilevato che, con riferimento ai profili in questione, per risultare adeguato al diritto comunitario, il diritto interno deve assicurare una congrua riparazione del pregiudizio subito dal singolo per il fatto di non aver acquistato la titolarità di un diritto in conseguenza della violazione dell'ordinamento comunitario. I parametri per valutare la conformità del diritto interno ai risultati imposti dall'ordinamento comunitario sono stati enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella risoluzione delle questioni pregiudiziali concernenti: 1) l'ambito della responsabilità dello Stato per gli atti e le omissioni del legislatore nazionale contrari al diritto comunitario; 2) i presupposti della responsabilità; 3) la possibilità di subordinare il risarcimento all'esistenza di una colpa; 4) l'entità del risarcimento; 5) la delimitazione del periodo coperto dal risarcimento. I detti parametri sono stati precisati secondo i principi di seguito elencati; a) anche l'inadempimento riconducibile al legislatore nazionale obbliga lo Stato a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario; b) il diritto al risarcimento deve essere riconosciuto allorché la norma comunitaria, non dotata del carattere *self-executing*, sia preordinata ad attribuire diritti ai singoli, la violazione sia

⁵⁸ Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale in materia si rammentano, tra le altre, Corte costituzionale n. 170 del 1984, n. 113 del 1985, n. 232 del 1989, n. 168 del 1991 e n. 125 del 2009. Si vedano anche Corte costituzionale n. 348 e n. 349 del 2007. Si ricorda, in sintesi, che la giurisprudenza della Corte costituzionale è costante - in ordine al tema dei rapporti tra diritto comunitario e diritto interno - nel senso di ritenere che i due sistemi sono configurati come autonomi e distinti, ancorché coordinati, secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dai trattati istitutivi. Le norme derivanti dalla fonte comunitaria vengono a ricevere, ai sensi degli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, diretta applicazione nel territorio italiano, ma rimangono estranee al sistema delle fonti interne e, se munite di efficacia diretta, precludono al giudice nazionale di applicare la normativa interna con esse ritenuta inconciliabile. Per quanto concerne poi, più in particolare le pronunce della Corte di giustizia, con la ricordata [sentenza n. 113 del 1985](#) è stata ritenuta l'immediata applicabilità delle statuizioni delle sentenze interpretative della Corte pronunciate in via pregiudiziale. Successivamente analoga efficacia è stata riconosciuta, con la [sentenza n. 389 del 1989](#), anche alle norme comunitarie come interpretate in pronunce rese dalla medesima Corte in sede contenziosa.

manifesta e grave e ricorra un nesso causale diretto tra tale violazione ed il danno subito dai singoli, fermo restando che è nell'ambito delle norme del diritto nazionale relative alla responsabilità che lo Stato è tenuto a riparare il danno, ma a condizioni non meno favorevoli di quelle che riguardano analoghi reclami di natura interna e comunque non tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento; c) il risarcimento del danno non può essere subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa; d) il risarcimento deve essere adeguato al danno subito, spettando all'ordinamento giuridico interno stabilire i criteri di liquidazione, che non possono essere meno favorevoli di quelli applicabili ad analoghi reclami di natura interna, o tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento. In ogni caso, non può essere escluso in via generale il risarcimento di componenti del danno, quale il lucro cessante; e) il risarcimento non può essere limitato ai soli danni subiti successivamente alla pronuncia di una sentenza della Corte di Giustizia che accerti l'inadempimento⁵⁹.

Con riferimento alla previsione in commento, l'esame parlamentare dovrà pertanto valutare se la modifica normativa proposta, valutata in tutte le sue possibili implicazioni, risulti o no compatibile con i principi sopra ricordati elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Si ritiene però opportuno richiamare l'attenzione su un profilo specifico, e cioè sull'esigenza di un'attenta valutazione delle possibili implicazioni problematiche di qualsiasi soluzione normativa che, ove suscettibile di ricondurre l'obbligazione risarcitoria dello Stato per il mancato recepimento nell'ordinamento di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari nell'ambito della responsabilità civile per fatto illecito, potrebbe altresì subordinare il diritto a tale risarcimento ai requisiti soggettivi ordinariamente richiesti dall'articolo 2043 del codice civile, in contrasto con la già richiamata giurisprudenza comunitaria (sul punto si veda anche la già citata Cass. civ. Sez. III, 17-05-2011, n. 10813).

⁵⁹ Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea si vedano, tra le altre, Corte giustizia, 25 novembre 2010, C-429-09; Corte giustizia, 24 marzo 2009, C-445-06; Corte di Giustizia 28 novembre 2000, C-88-99; Corte di Giustizia, 17 novembre 1998, C-228-96; Corte di Giustizia, 15 settembre 1998, C-279-96, C-280-96 e C-281-96; Corte di Giustizia 15 settembre 1998, C-260-96; Corte di Giustizia 15 settembre 1998, C-231-96; Corte di Giustizia 2 dicembre 1997, C-188-95; Corte di Giustizia 5 marzo 1996, C-46-93 e C-48-93; Corte di Giustizia 27 ottobre 1993, C-338-91, Corte di Giustizia 19 novembre 1991, C-6-90 e C-9-90.

Articolo 4, commi 52 e 53

(Soppressione di indennità e rimborsi per trasferimento di dipendenti statali; contributo di segreteria per partecipazione a concorsi per dirigenti)

52. Le indennità e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n.836, come adeguati dalla legge 26 luglio 1978, n.417, sono soppressi. L'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n.836, come adeguata dalla legge 26 luglio 1978, n.417, è dovuta esclusivamente nel caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio. Sono, inoltre, soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. La disposizione di cui al presente comma non si applica nei confronti del personale

appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

53. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni è dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L'importo è fissato con il bando ed è compreso tra i 10 ed i 15 euro. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali.

Le disposizioni mirano a ridurre spese connesse al trasferimento di dipendenti statali ed allo svolgimento di concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale.

Il **comma 52**, in particolare, sopprime per i trasferimenti dei dipendenti pubblici - ad esclusione del personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico - una serie di indennità e rimborsi.

A tal fine abroga gli articoli della legge n. 836 del 1973 (*Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali*) che prevedono l'indennità di trasferta per il tempo impiegato nel viaggio; il rimborso delle spese di viaggio; il rimborso delle spese per il trasporto di mobili e masserizie; l'indennità per il trasporto di mobili da uno ad altro alloggio di servizio o da un alloggio di servizio ad un alloggio privato o viceversa, nell'ambito dello stesso Comune.

E stabilisce che l'indennità di prima sistemazione, del pari prevista da quella legge, sia dovuta solo in caso di effettivo mutamento della residenza del

dipendente, a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio.

Reca corrispondentemente abrogazione delle disposizione contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, che prevedano tutte le varie forme di erogazioni sopra ricordate.

Secondo la relazione illustrativa, le disposizioni di questo comma concernono i dipendenti statali; secondo la relazione tecnica, il personale appartenente alla pubbliche amministrazioni.

Il **comma 53** istituisce un diritto di segreteria (di importo compreso tra 10 e 15 euro, determinato nel bando), quale contributo per sostenere le spese delle procedure concorsuali, da parte dei partecipanti a concorsi di reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione di Regioni, Province autonome ed enti locali (nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale di loro competenza).

Articolo 4, comma 54

(Pagamento diretto dei canoni di locazione delle amministrazioni statali)

54. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e consentire il pagamento diretto, ove ciò già non avvenga, dei canoni di locazione dovuti dalle amministrazioni statali, nonché di censi, canoni, livelli ed altri oneri, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità di trasferimento alle amministrazioni interessate delle relative risorse finanziarie ed il subentro delle stesse alla Direzione centrale dei servizi del tesoro.

Il **comma 54** dell'**articolo 4** reca una disposizione finalizzata a semplificare, razionalizzare e consentire il pagamento diretto, ove ciò non già avvenga, dei canoni di locazione dovuti dalle amministrazioni statali, nonché di censi, canoni, livelli ed altri oneri.

A tal fine si prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, siano stabiliti i tempi e le modalità per il trasferimento alle amministrazioni interessate delle risorse finanziarie relative, nonché il subentro delle stesse amministrazioni alla Direzione centrale dei servizi del tesoro.

La clausola "di natura non regolamentare" riferita all'emanando decreto esclude l'applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400⁶⁰, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa, si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400.

⁶⁰ *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Articolo 4, comma 55

(Copertura di oneri indifferibili dell'amministrazione economico-finanziaria)

55. All'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2012 una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e

successive modificazioni, è destinata al potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria esclusi quelli di personale; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito il riparto della predetta quota tra le diverse strutture, incluso il Corpo della Guardia di finanza».

Il **comma 55 dell'articolo 4** destina, a decorrere dall'anno 2012, una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse derivanti dalle attività di contrasto dell'evasione fiscale al potenziamento ed alla copertura degli oneri indifferibili dell'Amministrazione economica-finanziaria, esclusi quelli di personale.

Più in dettaglio il comma in esame, tramite una novella al decreto legge n. 112 del 2008⁶¹, inserisce all'articolo 67, comma 1, un periodo con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno 2012, una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79⁶², è destinata al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economica-finanziaria esclusi quelli di personale.

Si ricorda che l'articolo 12 del decreto legge n. 79 del 1997 prevede che le somme derivanti, tra le altre, dalle attività di controllo fiscale e dai controlli che abbiano determinato il disconoscimento di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, devono affluire ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle suddette attività che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria.

La norma in esame, pertanto, riduce di almeno il 10 per cento le risorse destinate ai sensi del citato articolo 12 ad incentivare il personale

⁶¹ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

⁶² *Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica.*

dell'Amministrazione economica e finanziaria per destinarle al potenziamento ed alla copertura degli oneri indifferibili della stessa Amministrazione.

Il comma in esame rimanda infine ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai fini del riparto delle suddette risorse tra le diverse strutture dell'Amministrazione, incluso il Corpo della guardia di finanza.

Articolo 4, commi 56-57

(Trattamento economico fondamentale del personale temporaneamente assegnato presso le Autorità amministrative indipendenti)

56. Al personale delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, in posizione di comando, distacco o in altra analoga posizione presso le Autorità amministrative indipendenti, non possono essere erogati, da parte delle predette Autorità, indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati, finalizzati ad operare perequazioni rispetto al trattamento economico fondamentale più

elevato corrisposto al personale dei rispettivi ruoli.

57. Le disposizioni di cui al comma 56 si applicano anche alle indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati già in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge; le clausole difformi contenute nei regolamenti o negli atti interni concernenti la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale delle Autorità amministrative indipendenti di cui al comma 56 sono disapplicate.

Le disposizioni precludono alle Autorità amministrative indipendenti la corresponsione al personale delle amministrazioni pubbliche che sia presso di esse comandato, distaccato o in analoga posizione, di emolumenti volti ad operare perequazioni rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato percepito dal personale di ruolo.

E' quanto le Autorità, in ragione della loro autonomia e contabile, potrebbero disporre, ed il **comma 56** vieta. Il **comma 57** lo ribadisce prevedendo la disapplicazione di clausole difformi che siano recate da regolamenti o atti interni delle Autorità, insieme specificando che il divieto investe ogni indennità, compenso o comunque denominato emolumento, anche già in godimento.

Articolo 4, commi 58-60

(Riduzioni spese non rimodulabili – Min. agricoltura)

58. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le disposizioni di cui ai commi dal 59 al 61.

59. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 32,4

milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2013 e la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014.

60. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010, di riparto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è ridotta per l'anno 2012 di euro 1.570.659.

Il **comma 58** statuisce che le disposizioni di cui ai tre commi successivi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il **comma 59** prevede che l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare s.p.a. (ISA) sia autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 gennaio 2012, la somma di 32,4 milioni di euro, entro il 31 gennaio 2012, la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014 e, entro il 31 gennaio 2014, la somma di 9,2 milioni di euro.

Si tratta di una finanziaria per il settore agricolo, agro-industriale e agro-alimentare, istituita nell'ottobre 2004 allo scopo di subentrare nelle attività allora svolte nel settore da Sviluppo Italia: è un ente interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che promuove progetti di sviluppo agroindustriale ed alla quale è stato attribuito il compito di assumere partecipazioni, in società operanti in agricoltura e nell'agro-alimentare, e di erogare assistenza e consulenza nel settore finanziario ad aziende e enti pubblici e privati.

Con il decreto legge n. 35/2005, sono state disciplinate l'attività e il funzionamento di ISA (art. 10-ter) in particolare configurando un ruolo specifico per l'Istituto in merito alla "valutazione, ammissione e gestione" dei contratti di filiera e dei contratti di programma nei quali siano presenti iniziative specifiche per il settore agricolo e agroalimentare. In entrambi i casi sono rimaste comunque ferme le competenze attribuite al CIPE relativamente all'"approvazione" di entrambi gli strumenti della programmazione negoziata. La norma (comma 9 dell'art. 10-ter) aveva quindi autorizzato il dicastero agricolo ad acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e da Sviluppo Italia S.p.A. le partecipazioni da entrambi

possedute in ISA e loro attribuite nelle misura rispettivamente del 60% e del 40% all'atto della costituzione della società. Successivamente l'art. 10-ter del D.L. n. 203/2005 ha disposto il trasferimento di talune risorse dalla società per azioni Sviluppo Italia Spa, alla società ISA.

In particolare era stato disposto che (entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione), in coerenza con la Relazione 2004 predisposta da Sviluppo Italia ai sensi della delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, fosse trasferito il seguente patrimonio: il credito risultante dal finanziamento ad ISA Spa erogato da Sviluppo Italia Spa il 4 aprile 2005, pari a euro 200 milioni di euro (co. 1, lett. a); le partecipazioni acquisite sia dalla ex-RIBS Spa (era la *holding* finanziaria pubblica che operava nel settore agroalimentare)⁶³ sia da Sviluppo Italia Spa, nonché i relativi crediti derivanti dai finanziamenti erogati (co. 1, lett. b e c); le disponibilità liquide ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera b), pari a 50 milioni di euro (co. 1, lett. d); il debito residuo inerente al finanziamento bancario contratto dalla ex-RIBS per gli interventi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 423/1998, con il relativo residuo beneficio del rimborso da parte dello Stato (co. 1, lett. e); gli impegni già assunti da Sviluppo Italia Spa, anche relativi ad iniziative non ancora attuate (co. 2, lett. a); le competenze relative agli interventi di cui alla citata delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000 (co. 2, lett. b).

Attraverso l'abrogazione poi disposta dal comma 9 dell'art. 10-ter, il trasferimento di competenze verso ISA si estese agli interventi di cui alla delibera CIPE n. 90 del 2002, una volta attribuiti alla società per il risanamento del settore saccarifero. In conseguenza dell'estensione delle proprie competenze, la società ISA è stata anche chiamata a fornire il proprio supporto tecnico al Ministero, in merito ai progetti di riconversione presentati dalle imprese saccarifere per gli impianti industriali dove la produzione di zucchero era destinata a cessare (D.L. n. 2/2006, articolo 2. co. 3). L'art. 28 co. 1-bis del D.L. n. 248/2007 ha anche disposto che il trasferimento di risorse a suo tempo posto a carico di Sviluppo Italia si completasse con il trasferimento aggiuntivo di 150 milioni di euro per i compiti istituzionalmente assegnati alla società in favore della filiera agroalimentare. Per ulteriormente rafforzare la società, l'ISA è stata anche autorizzata ad acquisire per incorporazione - a costo zero - la società Buonitalia con le risorse alla stessa attribuite a suo tempo dall'art. 10 comma 10 del DL n. 35/2005.

Il comma 60 riduce di euro 1.570.659 la spesa autorizzata per il 2012 dall'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19

⁶³ Gli interventi c.d. ex RIBS riguardano il miglioramento strutturale del reddito dei produttori agricoli, con priorità per le iniziative che: contribuiscano al miglioramento economico delle singole filiere agro-industriali, anche promuovendo processi di aggregazione e di integrazione dei diversi livelli di dette filiere; abbiano come obiettivi lo sviluppo o il mantenimento dei livelli occupazionali diretti ed indotti; prevedano la creazione ed il rafforzamento di piccole e medie imprese; siano localizzate nelle aree depresse del Paese e in particolare in quelle dell'Obiettivo 1; prevedano significative innovazioni di processo o di prodotto; presentino una significativa partecipazione di operatori agricoli al capitale; richiedano una minore intensità di agevolazione; prevedano un cofinanziamento regionale, nazionale e/o comunitario; presentino i requisiti di maggiore sostenibilità ambientale; utilizzino energie rinnovabili o da autoproduzione e introducano o implementino cicli integrati delle risorse idriche; presentino la possibilità di promuovere la quotazione in borsa dell'impresa partecipata.

marzo 2010, che ha destinato 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, all'assunzione di personale operaio a tempo determinato presso il Corpo forestale dello Stato.

Il citato decreto è un atto secondario di riparto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che disciplinava le modalità e le procedure contabili ai fini dell'utilizzo delle risorse affluite alla contabilità speciale prevista dall'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2009 (che ha istituito il cd. "scudo fiscale"), come integrate dal decreto-legge 25 settembre 2009 n. 135. La norma prevedeva il riversamento di tali risorse all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell'economia e finanze, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009. Il fondo è stato dotato di risorse anche per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 168/2009, che stabilisce il riversamento nel fondo delle maggiori entrate che si realizzano nel 2010 a seguito del differimento dei quote parte dell'acconto IRPEF, quantificate in 3.716 milioni di euro. Inoltre numerose disposizioni del disegno di legge in esame prevedono il trasferimento di risorse al Fondo e il contestuale utilizzo delle medesime a copertura finanziaria di specifici interventi. La disposizione prevedeva la destinazione delle disponibilità del Fondo, al netto delle risorse già utilizzate dal decreto-legge stesso, negli importi di 2.214 milioni di euro nel 2010, di 213 milioni nel 2011 e di 160 milioni nel 2012, per le finalità indicate nell'elenco 1 allegato al decreto-legge, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (per la proroga del termine, ha operato l'art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 e, successivamente, l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011).

Nella risposta all'interrogazione n. 5-04855 (a firma del deputato Bordo, sull'utilizzo di operai a tempo determinato del Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento alla situazione della foresta umbra), resa nella XIII Commissione della Camera dei deputati dal sottosegretario Rosso il 12 ottobre 2011, si apprende che "per l'anno in corso sono disponibili solo 1.414.223,33 euro (...) Le ridotte risorse finanziarie, pertanto, non hanno consentito di procedere alla riassunzione dei 181 operai a tempo determinato (OTD) impiegati nel 2010, ma solo di 81 unità per un periodo massimo di sei mesi". Nella stessa occasione il Governo ha ricordato che "il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha disposto che le Pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 2011, possono assumere personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009": tale disposizione ha comportato che la riduzione degli OTD - da utilizzare, nell'ambito delle funzioni del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi della legge n. 124 del 1985 - "è stata più consistente negli Uffici che dispongono, a seguito della procedura di stabilizzazione conclusasi nel mese di

ottobre 2008, di un più elevato numero di operai a tempo indeterminato (OTI), con forte prevalenza negli Uffici posti nel centro-sud"⁶⁴.

⁶⁴ In sede rivendicativa in Calabria si è però lamentata una ripartizione territoriale almeno parzialmente diversa: cfr. il documento consultabile su *Internet* alla URL ((http://www.strill.it/index.php?option=com_content&view=article&id=107987:reggio-calabria-i-14-operai-del-corpo-forestale-dello-stato-dimenticati-da-tutti&catid=40:reggio&Itemid=86)).

Articolo 4, comma 61

(Segue Min. agricoltura - Riduzione sgravi contributivi concernenti alcuni lavoratori imbarcati)

61. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30, sono corrisposti nel limite del 60 per cento per l'anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013.

Il **comma 61** riduce la misura degli sgravi contributivi nei settori della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari.

Nella disciplina vigente⁶⁵, è riconosciuta una riduzione, nella misura dell'ottanta per cento, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai dipendenti imbarcati⁶⁶ dalle imprese operanti nei suddetti settori (il beneficio concerne sia la contribuzione a carico del datore di lavoro sia quella a carico del dipendente). Il **comma 61** in esame modifica la misura percentuale, fissandola al sessanta per cento per il 2012 e al settanta per cento a decorrere dall'anno 2013.

La riduzione dello sgravio contributivo concorre, ai sensi del precedente **comma 58**, al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. *Si rileva, tuttavia, che il **comma 61** richiama l'art. 6 del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30⁶⁷; di conseguenza, almeno letteralmente, la riduzione dello sgravio sembrerebbe concernere - oltre alle imprese summenzionate - anche il settore delle imprese armatrici - in cui, per il personale "imbarcato", è attualmente riconosciuto, nel rispetto delle condizioni di cui al citato art. 6, un esonero contributivo integrale - benché tale settore non riguardi lo stato di previsione del suddetto Ministero. Appare opportuna una più chiara formulazione.*

⁶⁵ Cfr. l'art. 2, comma 2, della L. 22 dicembre 2008, n. 203 (*legge finanziaria 2009*).

⁶⁶ Riguardo all'individuazione delle categorie di dipendenti interessati, cfr. il paragrafo 4 della circolare INPS n. 120 del 26 giugno 2002.

⁶⁷ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione.*

Articolo 4, commi 62-63

(Volontari del Corpo delle capitanerie di porto)

62. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi dal 63 al 70.

63. A decorrere dall'anno 2012 gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, sono ridotti di euro 7.053.093.

Il comma 62 introduce i commi 63-70, recanti le disposizioni che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle spese non rimodulabili del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 63 riduce, a decorrere dall'anno 2012, gli oneri per la rafferma in servizio dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, realizzando risparmi pari a euro 7.053.093.

Nell'ambito del processo di professionalizzazione del personale di truppa delle Forze armate, l'articolo 2217 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 66/2010)⁶⁸ dispone che, fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 815, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dall'articolo 585; tale articolo prevede, per il 2012, una spesa di euro 75.022.475,62 ora ridotta, dal comma in esame, di 7.053.093.

La Relazione tecnica afferma che il decreto interministeriale di cui sopra ha determinato le consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa, a decorrere dall'anno 2012, in modo da non concedere la rafferma annuale a 300 volontari in ferma prefissata di un anno; in tal modo vengono quantificati risparmi strutturali di spesa pari a euro 7.052.093.

⁶⁸ Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare".

Articolo 4, comma 64

(Fondo per interventi strutturali di politica economica)

64. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, è ridotta di 52 milioni di euro per l'anno 2012.

Il comma 64 riduce di 52 milioni di euro, per l'anno 2012, la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

L'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282/2004⁶⁹ ha istituito il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3075, missione "Politiche economico finanziarie e di bilancio", programma "Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio").

Da ultimo, l'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 98/2011⁷⁰ ha incrementato il fondo di 835 milioni di euro per l'anno 2011 e di 2.850 milioni di euro per l'anno 2012, destinando le risorse per il 2012 all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno medesimo. Un ulteriore incremento di 2.000 milioni di euro è stato disposto dall'articolo 1, comma 125, del decreto-legge 138/2011⁷¹.

⁶⁹ Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica".

⁷⁰ Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria".

⁷¹ Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo".

Articolo 4, comma 65

*(Componente aereonavale del Corpo delle capitanerie di porto -
Guardia costiera)*

65. Per l'anno 2012 il contributo modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, previsto dall'articolo 30 del decreto-legge n. 80, è ridotto di euro 950.000. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con

Il comma 65 riduce, per l'anno 2012, di euro 950.000, il contributo finalizzato a rafforzare le capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, tramite l'adeguamento della propria componente aeronavale.

L'articolo 30 del decreto-legge 4/2006⁷² ha autorizzato, a tal fine, un contributo annuale di 4 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007.

La Relazione tecnica afferma che la riduzione non comporta effetti negativi sulle obbligazioni giuridiche già perfezionate, in quanto il finanziamento autorizzato dal predetto decreto-legge, finalizzato alla commessa di un ATR 42 e di due elicotteri Agusta, è stato in parte utilizzato per l'accensione di mutui ed in parte si è preferito pagare in contante la commessa realizzando in questo modo un risparmio sulla quota interessi, che nel 2012 è pari ad euro 950.000,00.

⁷² Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione".

Articolo 4, comma 66
(Piano nazionale della sicurezza stradale)

66. Gli oneri previsti dall'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n.144, e successive modificazioni, sono ridotti di euro 135.000 a decorrere dall'anno 2012.

Il comma 66 riduce di euro 135.000, a decorrere dall'anno 2012, gli oneri per il finanziamento del Piano nazionale della sicurezza stradale.

L'art. 32, comma 5, della legge 144/1999⁷³ disciplina il Piano nazionale della sicurezza stradale che viene approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. Il Piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari. Con delibera CIPE 29 novembre 2002, n. 100/2002 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2003, n. 15) sono stati approvati il Piano nazionale della sicurezza stradale per il biennio 2002-2003 ed il primo programma annuale di attuazione del suddetto Piano nazionale. Con Del.CIPE 13 novembre 2003, n. 81/2003 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 16) è stato approvato il secondo programma annuale di attuazione del sopra citato Piano nazionale. Con Del. 21 dicembre 2007, n. 143/2007 (Gazz. Uff. 23 giugno 2008, n. 145) è stato approvato il terzo programma annuale di attuazione del citato Piano nazionale. Con Del. 18 dicembre 2008, n. 108/2008 (Gazz. Uff. 28 marzo 2009, n. 73) sono stati approvati il quarto e il quinto programma di attuazione del citato Piano nazionale.

La Relazione tecnica afferma che la riduzione è resa possibile dalla circostanza che un comune, per carenza di risorse proprie, non ha potuto accedere al cofinanziamento di interventi.

⁷³ Legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali".

Articolo 4, comma 67
(Ferrovie a gestione commissariale governativa)

67. A decorrere dall'anno 2012 le assegnazioni finanziarie a favore delle ferrovie a gestione commissariale governativa, determinate nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n.244, sono ridotte di euro 5.000.000.

Il comma 67 riduce di euro 5.000.000, a decorrere dall'anno 2012, le assegnazioni finanziarie a favore delle ferrovie a gestione commissariale governativa.

Per la determinazione delle assegnazioni finanziarie, l'articolo 3, comma 33 della legge finanziaria 2008 (144/2007⁷⁴) aveva assegnato, alle corrispondenti autorizzazioni legislative di spesa, le risorse che in precedenza l'articolo 46 della legge finanziaria 2002 (448/2001⁷⁵) aveva concentrato in un fondo investimenti iscritto in ogni stato di previsione ministeriale, per ogni comparto omogeneo di spesa.

La Relazione tecnica afferma che lo stanziamento può essere ridotto, per un importo pari a 5 milioni di euro, in quanto tale somma non risulta strettamente necessaria al funzionamento aziendale.

Il comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge 98/2011⁷⁶ ha attribuito alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni e i compiti delle gestioni commissariali governative ferroviarie. I commissari governativi attualmente in carica cessano dall'incarico e dall'esercizio delle funzioni a decorrere dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge). Scopo della norma è il contenimento della spesa pubblica e il completamento delle procedure di trasferimento alle regioni dei compiti e delle funzioni di programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 422/1997⁷⁷. Le ferrovie in gestione commissariale governativa sono ferrovie la cui costruzione ed esercizio erano

⁷⁴ Legge 24 dicembre 2007, n. 144 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)".

⁷⁵ Legge 28 dicembre 2001, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)".

⁷⁶ Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria".

⁷⁷ Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59".

stati originariamente concessi a privati. In caso di cessazione della concessione (per inadempienze e irregolarità nello svolgimento del servizio, per fallimento o per altri motivi), l'articolo 184 del R.D. 1447/1912⁷⁸ prevedeva che l'allora Ministero delle Comunicazioni potesse assumere la gestione delle ferrovie, tramite un Commissario governativo. Anche in seguito al commissariamento queste ferrovie restano distinte dalle ferrovie statali e sono soggette alla disciplina propria delle ferrovie in concessione. L'articolo 2, commi da 1 a 10, della legge 662/1996⁷⁹ (collegato alla legge finanziaria per il 1997) ha dettato disposizioni per la ristrutturazione delle ferrovie in gestione commissariale governativa, prevedendo che tale compito fosse affidato alla società Ferrovie dello Stato S.p.A., la quale avrebbe dovuto gestire, per non più di tre anni, i relativi servizi di trasporto. La ristrutturazione era finalizzata anche alla trasformazione societaria delle gestioni governative. Da ultimo si segnala il sopra citato articolo 8 del decreto legislativo 422/1997, che ha delegato alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.A.. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie, sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Gli accordi di programma definiscono in particolare, il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura a titolo gratuito alle regioni.

⁷⁸ Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili".

⁷⁹ Legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".

Articolo 4, comma 68
(Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie)

68. Il fondo previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.162, è ridotto di euro 6.000.000 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per l'anno 2013.

Il comma 68 riduce di euro 6.000.000 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per l'anno 2013, il fondo per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie.

L'articolo 26 del decreto legislativo 162/2007⁸⁰ individua le risorse per il funzionamento dell'Agenzia; il comma 1, punto a) istituisce un apposito fondo che viene alimentato, nei limiti della somma di 11.900.000 euro annui, con corrispondente riduzione delle somme di previsto trasferimento da parte dello Stato e destinate all'espletamento dei compiti previsti dal decreto legislativo attualmente svolti da parte del gruppo F.S. S.p.A.

La Relazione tecnica afferma che la riduzione è possibile, in via transitoria, poiché l'Agenzia, operativa da giugno 2008, si trova tuttora in fase di avvio dell'attività. Al momento, infatti, si è in attesa del completamento dell'impianto regolamentare interno (è in corso di definizione l'iter per l'adozione del Regolamento per il reclutamento del personale⁸¹) e solo dal 1° gennaio 2010 l'Agenzia ha completato l'assunzione delle competenze attribuite le dalla legge istitutiva. Si fa, inoltre, presente che l'organico è ancora in fase di completamento per cui è prevista una minore spesa di 6 milioni di euro nel 2012 e di 2 milioni di euro nel 2013, mentre dal 2014 è previsto il completamento della pianta organica.

⁸⁰ Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie".

⁸¹ Il 16 agosto 2011 il Governo ha trasmesso al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (n. 398).

Articolo 4, commi 69-70
(Servizi informatici nel settore dei trasporti)

69. I finanziamenti autorizzati dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n.30, a decorrere dal 2012 sono

ridotti di euro 3.873.427.

70. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n.166, è ridotta di euro 8.000.000.

Il comma 69 riduce di euro 3.873.427, a decorrere dal 2012, i finanziamenti per l'informatizzazione dei servizi marittimi.

Il comma 70 riduce di euro 8.000.000 i finanziamenti per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per la realizzazione di un programma di sperimentazione, avente la durata di un anno, di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose, al fine di monitorare e validare le migliori tecnologie in materia.

Con riferimento al comma 69: l'articolo 9-bis (*Informatizzazione dei servizi marittimi*) del decreto-legge 457/1997⁸² autorizza spese per la realizzazione del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima, integrato dai successivi piani triennali 1996-1998, 1997-1999 e 1998-2000, compreso il Sistema di controllo del traffico marittimo (Vessel Traffic Services - VTS), nel rispetto delle esigenze di tutela e difesa dell'ambiente marino e ai fini del completamento del Sistema informatizzato del demanio marittimo.

La Relazione tecnica afferma che la riduzione è possibile poiché esistono margini di efficientamento che consentono il contenimento dei costi.

Con riferimento al comma 70: l'articolo 39, comma 2 (*Realizzazione del piano triennale per l'informatica*) della legge 166/2002⁸³ autorizza limiti di impegno quindicennali di 5.728.000 euro per l'anno 2002, di 6.229.000 euro per l'anno 2003 e di 18.228.000 euro per l'anno 2004 per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché per la realizzazione di un programma di sperimentazione avente la durata di un anno di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane

⁸² Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione".

⁸³ Legge 1° agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti".

ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose, al fine di monitorare e validare le migliori tecnologie in materia.

La Relazione tecnica afferma che la riduzione in parola viene operata in applicazione dell'articolo 11 del R.D. 2440/1923 (riduzione/aumento delle prestazioni nell'ambito del quinto d'obbligo) in relazione alla rimodulazione delle prestazioni mediante l'esclusione di alcuni interventi che, nell'ambito delle complessive realizzazioni, sono stati individuati a minor impatto operativo e che non compromettono il raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione si è prefissata. Ciò si rende possibile anche alla luce delle opportunità tecniche ed economiche offerte dalle più moderne e performanti tecnologie rese nel frattempo. La rubrica della relazione tecnica si riferisce al Sistema integrato controllo traffico marittimo (VTS).

Si rileva che l'articolo 39, comma 2, della legge 166/2002 non si riferisce solo al Sistema integrato controllo traffico marittimo (VTS) che invece è l'oggetto esclusivo della norma richiamata dal comma 69, dell'articolo 4, del disegno di legge oggetto della presente scheda di lettura; all'articolo 39, comma 5, della legge 166/2002, viene fatto riferimento al VTS ed alle risorse di cui al comma 2. Potrebbe essere opportuno chiarire che la riduzione opera solo con riferimento alle spese per la realizzazione del VTS.

Articolo 4, commi 71-72

(Riduzione spese Min. lavoro – Riduzione funzionamento enti pubblici previdenza ed assistenza)

71. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la disposizione di cui al comma 72.

72. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e seguenti l'INPS, l'INPDAP e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di

euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti sopracitati nonché tra gli altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici individuati con il medesimo decreto. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente entro la data stabilita con il predetto decreto ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

I **commi 71 e 72** prevedono una riduzione delle spese di funzionamento degli enti pubblici nazionali di previdenza ed assistenza sociale. Tale misura concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La riduzione delle spese di funzionamento degli enti summenzionati deve essere complessivamente pari - in termini di saldo netto da finanziare - a 60 milioni di euro per il 2012, a 10 milioni per il 2013 e a 16,5 milioni annui a decorrere dal 2014. La suddivisione degli importi tra i vari enti è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa sono versate annualmente, entro la data stabilita dal medesimo decreto ministeriale, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Riguardo ai principali enti interessati (INPS, INPDAP ed INAIL), il **comma 72** prevede che essi, nell'ambito della loro autonomia, adottino misure di razionalizzazione organizzativa volte a consentire le riduzioni di spesa.

Articolo 4, comma 73

(Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

73. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi dal 74 al 89. Le riduzioni degli stanziamenti relativi allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previste dall'articolo 3 e dai commi di cui al primo periodo operano in deroga all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

Il **comma 73** specifica che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi dal 74 all' 89. Le riduzioni degli stanziamenti relativi allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previste dall'articolo 3 e dai commi di cui al primo periodo, operano in deroga all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98⁸⁴, e successive modificazioni.

Il succitato art. 10 (Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica), al comma 1 escludeva dall'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 5 del medesimo articolo (recanti i "tagli" alle Amministrazioni centrali dello Stato a partire dal 2012) il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo unico per lo spettacolo e le risorse destinate alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali.

⁸⁴ Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Articolo 4, comma 74

(Riduzione di personale scolastico per compiti connessi con l'autonomia scolastica)

74. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n.448, e successive modificazioni, la parola: «cinquecento» è sostituita dalla seguente: «trecento».

Il **comma 74** dispone, con una novella all'art. 26, comma 8, della legge n. 448 del 1998⁸⁵, la riduzione da 500 a 300 delle unità di personale scolastico (dirigenti scolastici e docenti), dei quali il Ministero può avvalersi presso i propri uffici per compiti connessi con l'autonomia scolastica (cfr. il testo a fronte della novella nella seconda parte del dossier).

La relazione tecnica, specificando che tali unità per quel che riguarda i docenti sono sostituite con supplenti annuali nelle scuole di titolarità, prevede che la norma in esame comporti una riduzione di spesa pari a 1,7 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2012 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dal 2013.

Il succitato comma 8 dell'art. 26 stabilisce che l'amministrazione scolastica centrale e periferica possa avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro. Le assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.

⁸⁵ Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

Articolo 4, commi 75 e 76

(Posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi nelle istituzioni scolastiche autonome particolarmente piccole)

75. All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «600» e la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «400».

76. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali

ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma».

Il **comma 75** innalza il limite del numero di alunni (da 500 a 600 per le istituzioni scolastiche autonome in generale e da 300 a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche) al di sotto del quale non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle medesime scuole.

Il **comma 76** dispone, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, che alle medesime istituzioni scolastiche non possa essere assegnato, in via esclusiva, un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), prevedendone l'assegnazione in comune con altre scuole. Il personale DSGA che ricopre tali posti sarà destinatario di una indennità mensile avente carattere di spesa fissa.

Si veda, nella seconda parte del presente *dossier*, il testo a fronte delle novelle disposte dai due commi in esame.

Si ricorda che l'art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011⁸⁶, riguardante la razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica, prevede che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

L'art. 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78⁸⁷, concernente il contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, dispone al comma 1 che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche non possa superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva.

⁸⁶ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

⁸⁷ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n.122.

Articolo 4, comma 77

(Revisori dei conti delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale)

77. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni di Alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n.508, è effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e designati uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dal

Ministero dell'economia e delle finanze. Ai revisori dei conti presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale non si applica l'articolo 26, quarto comma, della legge 18 dicembre 1973, n.836. L'incarico di revisore dei conti presso le istituzioni di Alta formazione artistica e musicale dà luogo a rimborsi spese secondo le regole previste per i funzionari dello Stato.

Il **comma 77** prevede che l'organo di riscontro di regolarità amministrativo-contabile per le istituzioni di alta formazione artistica e musicale non sia più composto da tre revisori dei conti, ma da due revisori nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e designati uno da quest'ultimo Ministero e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La norma dispone inoltre che ai revisori non si applichi l'articolo 26, quarto comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836⁸⁸: ne deriva che il collegio dei revisori della disposizione in commento non usufruisce del trattamento economico previsto dalla disposizione richiamata. Tuttavia, come precisa da ultimo la norma in esame, l'incarico di revisore dà diritto ad un rimborso spese secondo le regole previste per i funzionari dello Stato.

L'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508⁸⁹, specifica che il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale è costituito dalle Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché dai Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati.

L'articolo 26, quarto comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, prevede che agli amministratori e ai sindaci e revisori degli enti ed istituti elencati al comma 2 dello

⁸⁸ *Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.*

⁸⁹ *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.*

stesso articolo 26⁹⁰ sia attribuito un trattamento di missione stabilito con deliberazione di ciascun ente od istituto. La stessa disposizione precisa che tale trattamento non può eccedere quello previsto per i dipendenti dello Stato con qualifica di dirigente generale.

⁹⁰ Si tratta degli enti locali, parastatali, e degli enti ed istituti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, ovvero al cui mantenimento lo Stato contribuisca in via ordinaria.

Articolo 4, comma 78
(Contabilità speciali intestate agli uffici scolastici regionali)

78. Per l'anno 2012 si applica convertito, con modificazioni, dalla legge l'articolo 48, comma 1-ter, del decreto- 28 febbraio 2008, n.31.
legge 31 dicembre 2007, n.248,

Il **comma 78** prevede che per l'anno 2012 si applichi l'articolo 48, comma 1-ter, del decreto-legge n. 248 del 2007⁹¹. In tal modo si consente che il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca possa riutilizzare le somme confluente nei conti correnti di contabilità speciale intestati agli uffici scolastici regionali nel periodo 2000-2011 e non utilizzate per il venir meno della originaria necessità, per le esigenze necessarie in altra provincia o altro grado od ordine di scuola.

La disposizione richiamata prevede la quantificazione delle somme da rendere indisponibili sulle contabilità speciali⁹² tramite decreto del Ministro dell'istruzione. Tale individuazione è necessaria ai fini della destinazione delle suddette somme alle voci di spesa confluente nei capitoli di bilancio denominati "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", istituito dall'art. 1, comma 601, della legge finanziaria 2007⁹³, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Per far fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche sono consentite anche la riallocazione, tramite giro fondi, tra le contabilità speciali intestate agli uffici scolastici provinciali e l'assegnazione ad istituzioni scolastiche anche di altra provincia.

⁹¹ *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

⁹² Si tratta delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16. Si ricorda, in via di estrema sintesi, che per contabilità speciali si intendono quei conti particolari accesi, in favore di amministrazioni, enti o funzionari, presso le sezioni di tesoreria provinciale, alimentati dalle somme versate a favore degli intestatari e da questi utilizzati per i propri pagamenti, mediante l'emissione di appositi titoli di spesa (ordini di pagamento). In particolare, non possono essere costituite, né alimentate contabilità speciali con fondi provenienti dal bilancio dello Stato, a meno che ciò non sia autorizzato da specifiche disposizioni legislative. Nel caso di specie si ricorda che l'articolo 5-ter del decreto-legge 452/2001 sopra richiamato aveva consentito l'apertura di apposite contabilità speciali ove poter far affluire le risorse finanziarie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

⁹³ Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 4, comma 79
(Blocco scatti di anzianità personale AFAM)

79. Per il personale degli enti, accademie ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Il **comma 79** stabilisce che, per il personale degli enti, accademie ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), gli anni 2012, 2013 e 2014 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. La norma, in altri termini, dispone il blocco degli scatti di anzianità per il personale AFAM previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti, in relazione al triennio 2012-2014.

In proposito la relazione illustrativa segnala che, al momento, ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010⁹⁴, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, tutti i comparti che prevedono scatti automatici di anzianità sono stati oggetto del blocco degli scatti per il triennio 2011-2013.

In particolare, si ricorda che il blocco degli automatismi stipendiali di anzianità in relazione agli anni 2010, 2011 e 2012 per il personale della scuola è stato previsto dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge n. 78 del 2010.

La relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari della norma in esame in 0,8 milioni per il 2012, 3,74 milioni per il 2013 e 6,68 milioni per il 2014.

⁹⁴ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

Articolo 4, commi 80-83

(Alta formazione artistica, musicale e coreutica)

80. Il personale docente del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, può usufruire di permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica nel limite di dieci giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività programmate dalle Istituzioni e senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.

81. I giorni di permesso previsti dalle disposizioni contrattuali non goduti entro

l'anno accademico 2010-2011 non sono più cumulabili e possono essere fruiti fino al loro esaurimento nel limite di trenta giorni per anno accademico.

82. L'assenza del docente per i periodi di permesso di cui ai commi 80 e 81 non può essere coperta con contratti di lavoro a tempo determinato.

83. I permessi eventualmente già autorizzati per l'anno accademico 2011-2012 sono revocati qualora eccedenti il limite annuo di cui al comma 81.

I **commi da 80 a 83** disciplinano i permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica dei docenti, con contratto a tempo indeterminato, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Il **comma 80** stabilisce che il personale docente del comparto AFAM può usufruire di permessi per attività di studio, di ricerca e produzione artistica nel limite di dieci giorni l'anno⁹⁵. Prevede inoltre che tali permessi non possono portare a una riduzione dell'orario previsto dal CCNL di comparto. Il **comma 81** dispone che i giorni di permesso previsti dalle disposizioni contrattuali non goduti entro l'anno accademico 2010-2011 non sono più cumulabili e possono essere fruiti fino al loro esaurimento nel limite di trenta giorni per anno accademico. Il **comma 82** prevede che l'assenza del docente per i periodi di permesso non goduti previsti dalle disposizioni contrattuali e l'assenza per motivi di studio, di ricerca e di produzione artistica non può dare origine alla stipula di un contratto a tempo determinato. Infine, il **comma 83** consente l'attuazione della presente disciplina già a partire dall'anno accademico 2011-2012, prevedendo la revoca dei permessi in questione qualora eccedenti il limite annuo di cui al comma 81.

⁹⁵ Previsti a legislazione vigente nella misura di un mese l'anno, cumulabile nel tempo sino a poter fruire di un intero anno sabbatico ogni dieci.

Ai sensi del successivo comma 85, le disposizioni di cui ai succitati commi non possono essere derogate dai CCNL e le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Secondo la relazione tecnica, la norma consentirà una riduzione di spesa pari a circa 6,6 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2012.

Articolo 4, comma 84
(Professori e assistenti universitari)

84. Le autorizzazioni di cui all'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, di cui all'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n.311, e di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n.349, possono essere concesse al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore ad un anno accademico in un decennio e non

oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Università ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle università.

Ai sensi del **comma 84**, si prevede che gli anni sabbatici e i congedi fruibili dai professori e dagli assistenti universitari possono essere concessi per un periodo non superiore ad un anno accademico in un decennio e non oltre il trentacinquesimo anno di anzianità di servizio, al fine di contemperare le esigenze di ricerca con la continuità dell'attività didattica. Il Rettore, nel concedere tali autorizzazioni, tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Università; i risparmi derivanti dalla disposizione in esame rimangono alle Università.

La relazione tecnica specifica che non si computano effetti finanziari derivanti dalla norma, considerato che gli eventuali risparmi rimangono a disposizione delle università.

L'art. 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382⁹⁶, stabilisce che il rettore può autorizzare, con proprio decreto, il professore universitario nominato ad ordinario o confermato in ruolo di professore associato, a dedicarsi periodicamente e per non più di due anni accademici in un decennio, ad esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311⁹⁷, il professore universitario può essere collocato in congedo per un intero anno solare, qualora sussistano eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedono la sua permanenza all'estero. Il congedo, sentita la Facoltà a cui il professore appartiene e accordato dal Ministro, non può essere riconfermato l'anno successivo. Durante il periodo di congedo il professore mantiene la qualità di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

⁹⁶ *Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.*

⁹⁷ *Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.*

L'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349⁹⁸, prevede che l'assistente, al quale sia stato conferito un incarico retribuito d'insegnamento presso altra università o istituto di istruzione superiore, è collocato in congedo senza assegni. A sua richiesta, può essere collocato in tale posizione, anche nel caso d'incarico conferito nella stessa università o istituto, in rapporto alle esigenze di servizio e qualora il Ministro ne riconosca l'opportunità. In entrambi i casi il congedo non può protrarsi oltre tre anni accademici. Specifica che per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, il Ministro può concedere all'assistente un congedo straordinario per la durata di un anno solare, prorogabile sino a due anni e non superiore a cinque. L'assistente non può fruire, nel decennio, di congedo per incarico d'insegnamento o per motivi di studio e di ricerca scientifica per un periodo complessivo superiore a cinque anni. Il periodo trascorso in congedo è valutato ai fini della progressione in carriera.

⁹⁸ *Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.*

Articolo 4, comma 85
(Contratti collettivi nazionali di lavoro)

85. Le disposizioni di cui ai commi da 74 a 84 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La lettera del testo del **comma 85** prevede che le disposizioni di cui ai commi da 74 a 84 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti siano disapplicate dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Si rileva però che la relazione introduttiva (pag. 20 dell'A.S. 2968) dichiara che le disposizioni si riferiscono ai commi da 80 a 84; tale ipotesi appare congruente con il contenuto delle norme. Si valuti quindi l'opportunità di emendare il testo del comma in esame, trattandosi probabilmente di mero errore tipografico.

Articolo 4, comma 86
(Direttore didattico del comparto AFAM)

86. Nel caso di esonero dalle attività didattiche dei docenti incaricati della Direzione, le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica individuano, nell'ambito della propria dotazione organica del personale docente, il posto da rendere indisponibile alla copertura a tempo determinato per l'intera durata dell'incarico.

Il **comma 86** prevede che l'elezione all'incarico di direttore didattico, nel comparto AFAM, comporta l'individuazione all'interno dell'organico del personale docente dell'ente, di un posto da rendere indisponibile ai fini della sua copertura con personale a tempo determinato per l'intera durata del predetto incarico.

La relazione introduttiva segnala che ne consegue la neutralità finanziaria del previsto esonero dalle attività didattiche del docente incaricato della direzione nelle istituzioni AFAM. In base a tale meccanismo è possibile garantire maggiore flessibilità all'ente nell'individuare il posto che deve essere reso indisponibile per la nomina di un supplente annuale, in quanto non è sempre possibile individuare tale posto in quello lasciato libero dal direttore didattico eletto.

La relazione tecnica dichiara che, nel periodo gennaio-ottobre 2012, il dispositivo verrebbe anticipato per via amministrativa agli enti, garantendo una riduzione di spesa di 2,9 milioni a decorrere dal 2012.

Articolo 4, comma 87

(Accantonamento di posti di assistente tecnico negli istituti scolastici di secondo grado)

87. Allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.

Il **comma 87** dispone l'accantonamento negli istituti di secondo grado di un numero di posti di assistente tecnico pari a quello degli insegnanti tecnico pratici (ITP) in esubero, al fine di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali.

La relazione introduttiva segnala gli ITP in esubero che non sono utilizzabili in attività d'insegnamento siano temporaneamente utilizzati come assistenti tecnici, con la conseguenza di accantonamento di un corrispondente numero di posti di assistente tecnico.

La relazione tecnica stima, in relazione alla disposizione in esame, una minore spesa per 64,50 milioni nell'anno scolastico 2012/2013, di cui 21,50 milioni nel 2012 e 43 milioni nel 2013.

Articolo 4, comma 88

(Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

88. A decorrere dall'anno 2012, conseguentemente alle economie di spesa recate dai commi da 80 a 87 e non destinate al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Fondo di parte corrente denominato «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione

artistica, musicale e coreutica», con lo stanziamento di euro 64,8 milioni nell'anno 2012, 168,4 milioni nell'anno 2013 e 126,7 milioni a decorrere dall'anno 2014, destinato alle missioni dell'istruzione scolastica, dell'istruzione universitaria e della ricerca ed innovazione. Al riparto del fondo tra le relative finalità si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 88** prevede, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, denominato "Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica universitaria e dell'altra formazione artistica, musicale, e coreutica", pari a 64,8 milioni di euro nell'anno 2012, 168,4 milioni nell'anno 2013, 126,7 milioni di euro nell'anno 2014, a cui affluiscono le economie di spesa recate dai commi da 80 a 87 e non destinate al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica di cui al decreto-legge n. 98 del 2011⁹⁹. Il Fondo è destinato alle missioni dell'istruzione scolastica e universitaria, della ricerca e dell'innovazione. La norma dispone altresì che al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e finanze.

Si ricorda che l'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, stabilisce che, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato C di cui al medesimo decreto-legge.

⁹⁹ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

Articolo 4, comma 89
(Risorse al settore scolastico)

89. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica

sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica».

Il **comma 89** modifica l'art. 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78¹⁰⁰, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevedendo la possibilità di destinare al settore scolastico risorse da individuare in una specifica sessione negoziale, riguardante interventi in materia contrattuale del personale della scuola. Ciò non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e dovrà avvenire, comunque, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica.

La destinazione delle risorse eventualmente individuate sarà stabilita, ai sensi del medesimo comma 14 dell'art. 8, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

¹⁰⁰ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

Articolo 4, commi 90-92
(Ministero per i beni e le attività culturali)

90. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui ai commi 91 e 92.

91. Le somme giacenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle contabilità speciali, aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali, accreditate fino al 31 dicembre 2006, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per un importo pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e per un importo pari a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013, previa individuazione con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Segretario generale che provvede alla necessaria attività istruttoria e di verifica.

92. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2011, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «alle disposizioni di cui all'articolo 2,

comma 8-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.25,» sono inserite le seguenti: «e alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, lettera b), e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148,»;

b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attività culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso.».

I **commi 90 e 91** recano disposizioni relative al Ministero per i beni e le attività culturali. Il **comma 92** è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato (v. Stampato n. 2968-*septies*).

Il **comma 90** stabilisce che le disposizioni di cui al comma 91 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il **comma 91** prevede, per importi pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013, il versamento in conto entrata del bilancio dello Stato delle somme, accreditate fino al 31 dicembre 2006, giacenti nelle contabilità speciali istituite in base al decreto-legge n. 67 del 1997¹⁰¹, e intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 149 del 1993¹⁰², relativi alla realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali. Il citato comma specifica che l'individuazione delle somme da versare è effettuata con decreto del Ministro, su proposta del Segretario generale che provvede alla necessaria attività istruttoria e di verifica.

La relazione tecnica specifica che scopo della norma è rendere sostenibili le riduzioni di spesa previste con Dpcm 28 settembre 2011 (con cui sono stati individuati i tagli relativi a ogni Ministero per gli anni dal 2012 al 2014), con riferimento alle annualità 2012 e 2013, attraverso il "recupero" e la restituzione all'erario di vecchie giacenze di cassa presenti nelle contabilità speciali intestate ai funzionari delegati del Ministero.

Si ricorda che l'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 67 del 1997, al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni culturali, ha autorizzato l'apertura di contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché ai funzionari delegati dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della Regione siciliana, per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Tale ultima norma richiamata prevede che il Ministro approvi, entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici.

Gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali per i quali non risultino avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione sono riprogrammati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Le risorse finanziarie relative agli interventi riprogrammati possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione, ove possibile, nell'ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno i capi degli Istituti centrali e

¹⁰¹ *Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.*

¹⁰² *Interventi urgenti in favore dell'economia.*

periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, titolari delle predette contabilità speciali, sono tenuti a comunicare alla Direzione generale centrale competente gli interventi per i quali non siano state avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti ai fini della riprogrammazione degli stessi.

Articolo 4, commi 93-100

(Riduzione spese Min. salute - Ricerca sanitaria e assistenza sanitaria per il personale navigante)

93. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 94 a 100.

94. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, è ridotta di 20 milioni di euro, per l'anno 2012, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

95. Al fine di assicurare la copertura degli Accordi collettivi nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante, di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, è istituito un fondo nello stato di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione è pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

96. A decorrere dall'anno 2013 le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.620, sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

97. Al trasferimento delle funzioni assistenziali di cui al comma 96 dal Ministero della salute alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con regolamento da

adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) precisare le specifiche funzioni assistenziali conferite;

b) prevedere il conferimento alle regioni e province autonome delle funzioni in materia di pronto soccorso aeroportuale attribuite al Ministero della salute con contestuale trasferimento delle relative risorse;

c) prevedere che con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, si provvede a garantire l'indirizzo ed il coordinamento finalizzato a salvaguardare il diritto del personale navigante ed aeronavigante ad usufruire delle prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale e all'estero;

d) disciplinare il trasferimento alle regioni del personale dipendente di ruolo del Ministero della salute attualmente in servizio presso gli ambulatori del Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti, con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie e corrispondente riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche del medesimo Ministero;

e) disciplinare il trasferimento alle regioni dei rapporti convenzionali relativi al personale convenzionato interno appartenente alle categorie dei medici, chimici biologi e psicologi, infermieri, fisioterapisti, tecnici sanitari di radiologia medica e tecnici di laboratorio biomedico con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie;

f) disciplinare il trasferimento alle regioni dei vigenti rapporti convenzionali con i medici generici fiduciari con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie;

g) disciplinare il conferimento alle regioni e province autonome delle relative risorse strumentali;

h) i criteri per la ripartizione, fra le regioni e le province autonome, delle risorse finanziarie complessive destinate

alle funzioni assistenziali disciplinate dal presente comma.

98. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.620.

99. A decorrere dall'anno 2013 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato dell'importo pari ai complessivi importi indicati per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi da 96 a 98 nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute che viene corrispondentemente rideterminato.

100. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 96, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.

Il **comma 93** specifica che le disposizioni di cui ai **commi da 94 a 100** concorrono al conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa dello stato di previsione del Ministero della salute.

Il **comma 94** riduce di 20 milioni di euro per il 2012 lo stanziamento¹⁰³ previsto per: la ricerca sanitaria corrente e finalizzata¹⁰⁴; "ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo"; rimborsi alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

Di conseguenza, lo stanziamento complessivo - esposto nella tabella C del disegno di legge in esame - risulta pari, per il 2012, a 286,242 milioni di euro (mentre per gli anni successivi lo stanziamento resta pari, come previsto a legislazione vigente, a 306,242 milioni annui).

La riduzione di cui al presente **comma 94** si pone in esplicita deroga al principio di cui all'art. 10, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

¹⁰³ Stanziamento di cui all'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

¹⁰⁴ Per le nozioni di ricerca sanitaria corrente e finalizzata, cfr. l'art. 12-*bis*, comma 5, del citato D.Lgs. n. 502 del 1992.

modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111¹⁰⁵, e successive modificazioni; tale comma 1 esclude dalle riduzioni di spesa (i cui obiettivi quantitativi sono stabiliti dal medesimo art. 10), alcune tipologie di risorse, tra cui quelle destinate alla ricerca.

I **commi da 95 a 100** concernono l'assistenza sanitaria in favore del personale navigante (marittimo e dell'aviazione civile).

Il **comma 95** istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute al fine di assicurare la copertura degli accordi collettivi nazionali che definiscono i rapporti tra lo stesso Ministero e la quota del personale sanitario (medico e non medico) che svolge in regime di convenzione - anziché in forma di lavoro dipendente - tale assistenza. La dotazione del fondo è pari a 11,3 milioni di euro per il 2012 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. La relazione illustrativa del presente disegno di legge ricorda che la disciplina dei suddetti rapporti con il personale in regime di convenzione è rimessa¹⁰⁶ a regolamenti ministeriali e che gli ultimi accordi collettivi non sono stati ancora recepiti con regolamenti, a causa di osservazioni del Consiglio di Stato sulla mancata quantificazione degli oneri di spesa.

I **commi da 96 a 100** prevedono il trasferimento dal Ministero della salute alle regioni ed alle province autonome delle funzioni in materia di assistenza sanitaria per il medesimo personale navigante (marittimo e dell'aviazione civile). Il trasferimento opera a decorrere dal 2013, previa emanazione di un regolamento governativo cosiddetto di delegificazione; la procedura - di cui all'**alinea del comma 97** - per l'adozione del regolamento contempla, tra l'altro, la previa intesa con le regioni e le province autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I principi e i criteri direttivi per la nuova disciplina regolamentare sono posti dalle **lettere da a) a h)** del **comma 97**.

*Si segnala che la suddetta relazione illustrativa fa riferimento alla possibilità per il personale dipendente dal Ministero della salute di permanere nei ruoli dello stesso Dicastero, mentre tale facoltà non sembra contemplata nei principi e criteri direttivi (cfr., in particolare, la **lettera d)** del **comma 97**).*

Il **comma 98** dispone l'abrogazione, a decorrere dal 2013, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620 - decreto legislativo sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante (marittimo e dell'aviazione civile) -. *Si rileva che la norma di abrogazione dovrebbe decorrere dalla data effettiva di entrata in vigore del regolamento di delegificazione, per il quale il termine del 1° gennaio 2013 costituisce soltanto la prima data possibile.*

Il trasferimento alle regioni delle funzioni in oggetto determina un corrispondente incremento - a decorrere dal 2013 - del livello di finanziamento della spesa sanitaria corrente del Servizio sanitario nazionale (**comma 99**).

¹⁰⁵ Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

¹⁰⁶ Ai sensi dell'art. 18, comma 7, del citato D.Lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni.

Ai sensi del **comma 100**, il trasferimento delle medesime funzioni è disciplinato, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, da apposite norme di attuazione (adottate ai sensi dei rispettivi statuti).

Articolo 4, commi 101-104

(Spese non rimodulabili del Ministero della Difesa)

101. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della difesa le disposizioni di cui ai commi da 102 a 105.

102. All'articolo 797 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 sono aggiunte, in fine, i seguenti:

«3-bis. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3. Il transito è disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare.

3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

103. Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti, e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.

104. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, è sostituito dal seguente:

«4. L'indennità di cui al comma 1 compete anche al personale impiegato all'estero ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'atto del rientro in Italia.».

I commi **da 101 a 104** riguardano personale e relative spese del Ministero della Difesa e, come premette il **comma 101** -che ha la funzione di introdurre i commi da 102 a 105- l'insieme delle nuove disposizioni dovrebbe concorrere a raggiungere obiettivi di riduzione delle spese suddette. Per la precisione, i **commi 102 e 103** dovrebbero essere privi di effetti finanziari, mentre i **commi 104 e 105** dovrebbero generare risparmi (come risulta anche dalla relazione illustrativa che corredata il disegno di legge).

Si osserva che il **comma 105**, contrariamente a quanto farebbe pensare il **comma 101** che lo accomuna ai **commi 102, 103 e 104**, si distingue da questi ultimi perché il suo riferimento normativo all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165¹⁰⁷ ne allarga l'ambito di applicazione anche a soggetti e situazioni estranei alla Difesa. Per questa ragione, al **comma 105** sarà dedicata un'apposita scheda di lettura (v. *infra*).

Il **comma 102** interviene sulla materia del trasferimento tra ruoli modificando l'art. 797 (*Trasferimento tra ruoli*) del decreto legislativo 66/2010, noto come *Codice dell'ordinamento militare*, aggiungendo due commi (Si veda il testo a fronte della novella nella seconda parte del presente dossier). Innanzitutto il comma 3-bis, al fine di soddisfare specifiche esigenze funzionali nonché ad assicurare continuità all'alimentazione del personale militare, attribuisce la facoltà di transitare tra Esercito, Marina e Aeronautica ai volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e ai sergenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Secondo la relazione illustrativa, infatti, la circolazione fra Esercito, Marina e Aeronautica potrebbe giovare ad alleviare eventuali carenze di specifiche professionalità in una determinata Forza Armata. Sarà il Ministro della Difesa a stabilire annualmente, con decreto, i contingenti di coloro i quali -previa presentazione di apposita domanda- potranno effettuare i transiti e a definire criteri, requisiti e modalità del caso, mentre il transito sarà disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare. Il comma 3-ter precisa che dalle nuove disposizioni non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Secondo il **comma 102**, ai fini dell'iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicheranno le medesime regole in materia di anzianità recate dall'articolo 797 del codice dell'ordinamento militare.

Innanzitutto, quindi, nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento. In secondo luogo, a parità di anzianità assoluta

¹⁰⁷ Recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*.

l'ordine di precedenza dipende dall'età (eccettuati taluni casi già indicati dall'articolo 797 del DLgs 66/2010) e, a parità di età, si raffrontano le anzianità assolute risalendo se necessario fino all'anzianità di nomina e infine, qualora la parità perdurasse, si considera più anziano colui che ha maggior servizio effettivo.

Il comma 103 dell'articolo 4 del presente disegno di legge prevede temporaneamente -ossia per il triennio che va dal 2012 al 2014- la possibilità di trasferimenti di sottufficiali e di ufficiali (questi ultimi, fino al grado di tenente colonnello o equivalenti incluso) appartenenti a Esercito, Marina e Aeronautica verso altre pubbliche amministrazioni.

Alla luce dell'esplicito riferimento normativo all'art. 1, comma 2 del d. lgs. 165/2001 leggibile nel **comma 103**, la nozione di altre pubbliche amministrazioni comprende: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie le quali svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale operanti al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali, il CONI (in quest'ultimo caso, fino a revisione della disciplina di settore).

Il trasferimento richiederà il parere favorevole del Ministero della Difesa e l'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione. **Il comma 103** puntualizza che i trasferimenti avverranno nei limiti delle assunzioni spettanti all'amministrazione di destinazione (onde evitare aggiramenti della normativa in materia e conseguenti dilatazioni della spesa). Alla data di assunzione in servizio presso quest'ultima, i militari saranno collocati in congedo nella posizione della riserva. Il personale trasferito è inquadrato nell'area non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di tabelle di equiparazione e riceverà un trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente dell'amministrazione di destinazione.

Tale disciplina del trattamento economico e giuridico, a detta della relazione illustrativa, costituirebbe una delle garanzie che i trasferimenti di cui sopra non producano variazioni di spesa. Non appare tuttavia di immediata evidenza se vi sarebbe sempre invarianza di spesa qualora il trattamento economico e giuridico legittimamente offerto dalle amministrazioni di destinazione fosse sensibilmente più favorevole di quello che i soggetti interessati percepivano presso la Difesa prima di trasferirsi.

Il **comma 104** interviene in materia di indennità di trasferimento d'autorità per il personale in servizio all'estero, novellando l'articolo 1, comma 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86¹⁰⁸ (cfr. il testo a fronte nella seconda parte del dossier).

In base alla normativa vigente hanno diritto, nel caso di trasferimento d'autorità, a un'indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza, ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi, due categorie di soggetti:

- il personale di cui al comma 1 cioè il personale volontario coniugato e il personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, nonché il personale della carriera prefettizia;
- il personale di cui al comma 4 - di cui si propone la modifica-personale in servizio all'estero ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642¹⁰⁹, 27 luglio 1962, n. 1114¹¹⁰, e 27 dicembre 1973, n. 838¹¹¹, e successive modificazioni, all'atto del rientro in Italia, ovvero al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali.

Sul comma 4 interviene la modifica proposta dal comma 104, per cui, oltre al personale del comma 1, avrebbero diritto a un'indennità mensile, due categorie di soggetti:

- il personale impiegato all'estero ai sensi della legge n. 1114/1962 ovvero dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri (come in precedenza);
- il personale di cui all'art. 1808 del Codice dell'ordinamento militare, vale a dire il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, ovvero presso enti, comandi od

¹⁰⁸ Recante *Disposizioni in materia di personale delle Forze armate delle Forze di polizia*.

¹⁰⁹ Recante *Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali*. Provvedimento abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 489, *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo decreto legislativo.

¹¹⁰ Recante *Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri*.

¹¹¹ Recante *Ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato*. Provvedimento abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 688, *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe.

Rispetto alla vigente versione dell'articolo 1, comma 4, della citata legge 86/2001, la nuova versione delineata dal comma 104 mantiene dunque il riferimento alla legge 1114/1962, elimina quelli alle leggi 8 luglio 1961, n. 642 e 27 dicembre 1973, n. 838- le quali peraltro erano state abrogate entrambe dall'articolo 2268, comma 1, 489 e 688, del *Codice dell'ordinamento militare* datato 15 marzo 2010- mentre ne introduce uno *ex novo* all'articolo 1808 del medesimo *Codice dell'ordinamento militare*.

Si noti che la relazione di accompagnamento, illustrando i risparmi derivanti dagli interventi sulle spese non rimodulabili dei ministeri, menziona quelli derivanti dall'eliminazione dell'attuale previsione che estende la corresponsione della speciale indennità mensile anche in favore del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche all'estero. Tuttavia la disciplina non appare mutata nella sostanza rispetto a quella vigente, se non per quanto concerne il personale presso rappresentanze militari di cui all'art. 1808 del Codice. Inoltre, non si può fare a meno di notare che le <<rappresentanze diplomatiche>> menzionate dalla relazione illustrativa si ritrovano piuttosto nella rubrica dell'articolo 1809 (Indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche) del Codice anziché nell'articolo 1808 (recante Indennità di lungo servizio all'estero).

Articolo 4, comma 105

(Alloggio e vitto presso le strutture delle amministrazioni di appartenenza)

105. Il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili.

La disposizione prevede, a fini di contenimento della spesa, che il personale delle amministrazioni statali in missione sul territorio nazionale per motivi di servizio, sia tenuto a fruire per il vitto e l'alloggio delle strutture delle amministrazioni di appartenenza (ove esistenti e disponibili).

Articolo 4, commi 106-107

(Riduzioni spese Min. sviluppo economico – Programma EFA)

106. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dello sviluppo economico le disposizioni di cui ai commi da 107 a 110.

107. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di euro 100 milioni.

La disposizione di cui al **comma 106** ricorda che i successivi quattro commi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.

Il **comma 107** riduce di euro 100 milioni l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180 della legge n. 244 del 2007, per gli interventi del settore aeronautico, finalizzati a garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico. Tale disposizione autorizzava la spesa di 1.100 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 per la partecipazione al programma *European Fighter Aircraft* (EFA).

Il Programma EFA/Eurofighter 2000 (*European Fighter Aircraft*, poi *European Fighter*) è finalizzato alla realizzazione di un velivolo da combattimento (denominato *Thyphoon*) dotato del massimo numero di elementi comuni e di capacità operativa corrispondenti ai requisiti stabiliti dalle quattro Nazioni partecipanti. L'*Eurofighter-Thyphoon* è un bireattore monoposto supersonico destinato alla difesa aerea, con compito primario di contrasto delle forze aeree e con capacità secondaria di svolgere missioni di attacco al suolo. Il velivolo è compatibile con operazioni condotte da forze di coalizione e capace, grazie alla estrema manovrabilità ed alla grande versatilità nei suoi ruoli operativi, di operare la difesa e l'attacco in condizioni di ogni tempo. Esso rappresenta il più vasto programma industriale nel settore europeo della difesa, nonché l'esempio più avanzato di integrazione industriale in un unico programma comune. Il programma è frutto della cooperazione tra Italia, Germania, Regno Unito e Spagna¹¹², avviata in base

¹¹² "Un discorso a parte va fatto per la Francia. Uscita quasi subito dal programma *Eurofighter*, dagli anni '80 ha sviluppato su base nazionale il velivolo Rafale per sostituire la flotta di Mirage, senza cooperazione né a livello governativo né a livello industriale con gli altri paesi europei. Come risultato di tale scelta, nei prossimi decenni la Francia si troverà ad essere l'unico stato in Europa (oltre alla Grecia) a non avere nessuno dei due velivoli utilizzati dalla stragrande maggioranza dei membri della Nato, F-35 ed Efa, con tutte le evidenti conseguenze negative sul piano dell'interoperabilità delle forze armate francesi con quelle alleate": così si esprime l'Istituto Affari Internazionali con il documento consultabile su *Internet* alla URL (http://www.iai.it/pdf/Quaderni/Quaderni_31.pdf), recante considerazioni ulteriori sul fatto che "di fronte a questa imponente domanda di aerei da combattimento e al di là della scelta francese del Rafale e di un certo numero di Gripen, due sono oggi le principali offerte verso le quali si stanno orientando i maggiori acquirenti europei: l'F-35 Lightning II - precedentemente denominato Joint Strike

al *Memorandum of Understanding* generale sottoscritto nel 1986. Secondo tale intesa, la realizzazione del progetto doveva essere suddivisa in cinque fasi successive: definizione, sviluppo, industrializzazione, produzione in serie e supporto logistico. Sono stati così posti in essere successivamente i “Memorandum” n. 2 e 3, che prevedono le modalità relative alle fasi, rispettivamente, di definizione del Programma e di sviluppo del velivolo e del motore. Con l'accordo firmato il 10 novembre 1988, i quattro *partners* europei hanno dato avvio alla fase di sviluppo e sperimentazione del velivolo. Si prevedeva inizialmente la costruzione di 765 unità, delle quali 165 in dotazione all'Italia.

Nel 1992, mentre era ancora in corso la fase di sviluppo, la presa d'atto da parte dei Paesi partecipanti di ritardi rispetto alle previsioni iniziali, e soprattutto le mutate condizioni politico-militari dell'Europa a seguito di quanto avvenuto nei Paesi dell'Est, hanno indotto radicali mutamenti nella struttura e nella sequenza temporale del Programma. In sostanza, il cambiamento delle suddette condizioni veniva ad incidere sulle necessità di difesa militare dei Paesi della NATO, e di conseguenza sulle caratteristiche stesse dell'aereo da combattimento oggetto del Programma EFA. I Ministri della Difesa manifestavano inoltre una diffusa preoccupazione in ordine all'impegno finanziario richiesto, in relazione alla situazione di bilancio evolutasi in senso poco favorevole per tutti i Paesi partecipanti. Si decideva pertanto di procedere alla revisione dei piani di realizzazione, prendendo nel contempo misure per contenere al massimo i costi, e prevedendo uno slittamento dei tempi della fase di produzione, sia pure differenziato secondo le specifiche esigenze di ogni Paese. Il costo del singolo velivolo veniva contratto da 111 a 101 miliardi di lire, mentre gli ordinativi venivano ridotti dai 765 velivoli iniziali a 620, con un conseguente adeguamento delle quote di partecipazione nazionale. Nonostante tali aggiustamenti, tuttavia, l'andamento del Programma ha continuato ad essere caratterizzato da notevoli ritardi rispetto alle previsioni: la produzione di serie è iniziata nel 1998 e le prime consegne alle Forze Aeree sono iniziate nel 2003.

La gestione del programma *Eurofighter* è affidata ad un'Agenzia governativa denominata NETMA (NATO *Eurofighter and Tornado Management Agency*), con sede a Monaco di Baviera che rappresenta, per tutti e quattro i Paesi clienti, l'unica interfaccia autorizzata ad evidenziare le loro esigenze ai produttori. Dopo la negoziazione con le industrie aeronautiche dei Paesi partecipanti, sono stati stipulati due contratti “quadro” (*enabling contracts*) con consorzi operanti in regime di diritto tedesco (uno per lo sviluppo della cellula, degli equipaggiamenti e l'integrazione del sistema d'arma, l'altro per lo sviluppo del motore e relativi accessori), denominati rispettivamente *Eurofighter GmbH ed Eurojet*. Il consorzio *Eurofighter GmbH*, con sede a Monaco di Baviera, è costituito dalle quattro industrie nazionali: Alenia Aeronautica (19,5%), BAE Systems (37,5%), EADS Deutschland (30%) e EADS-CASA (13%), ed è responsabile dello sviluppo e della produzione del velivolo. Il consorzio Eurojet, responsabile dello sviluppo e della produzione del motore EJ-2000, è costituito da MTU Aero Engines (33%), Rolls-Royce (33%), Avio (21%) e ITP (Industria de Turbo

Fighter (Jsf) – e l'Eurofighter 2000 Typhoon (Efa)”. L'estraneità della posizione francese risulta confermata nel corso dell'audizione, dinanzi alla 4^a Commissione del Senato, del presidente di Finmeccanica (cfr. XVI legislatura, Senato della Repubblica, IV Commissione, resoconto stenografico, 15 giugno 2011, p. 14).

Propulsori) (13%). Lo sforzo industriale delle aziende impegnate per l'Eurofighter è complessivamente stimato per un valore superiore a 86 miliardi di euro.

Eurofighter Typhoon rappresenta per l'industria aerospaziale europea una spinta tecnologica e occupazionale in grado di offrire future garanzie di sviluppo ai partner: secondo la nota¹¹³ del Servizio studi della Camera dei deputati del 2007, oltre 60.000 persone nelle quattro nazioni partner erano coinvolte nel programma, di cui 12.000 in Italia. La produzione del *Typhoon*, superiore a tre velivoli al mese, era sostenuta da un complesso di fornitori costituito da oltre 600 società, delle quali più di 200 italiane. In fase di "picco" della produzione, si prevedeva che il *Team Eurofighter* avrebbe dato lavoro a oltre 120.000 persone in Europa, di cui 24.000 in Italia.

Partecipano al programma aziende del Gruppo Finmeccanica (Consorzio *Eurofighter GmbH*) e la Avio (Consorzio *Eurojet*). In termini occupazionali, nel 2007 erano impiegate in media per le sole attività dirette, interne ed esterne, circa 7.200 risorse uomo/anno, di elevata qualificazione tecnica e alto livello professionale. Altre 4.800 risorse uomo/anno erano assorbite dalle attività indirette legate al programma. Va considerato infine che tali attività comportano un indotto (terziario) per un valore equivalente alla somma delle attività dirette ed indirette. L'occupazione totale generata dal programma (diretta, indiretta e terziaria) era dell'ordine delle 24.000 risorse uomo/anno con una distribuzione sul territorio che si stimava 50% nel nord e 50% nel centro-sud.

¹¹³ *Approfondimenti* n. 1 del 2007, consultabile su Internet alla URL ((http://www.camera.it/cartellecomuni/leg15/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/04/04_aII_appeuro.pdf)).

Articolo 4, comma 108

(Riduzione degli stanziamenti per l'ammortamento di mutui già accesi nel settore sanitario)

108. Le risorse disponibili per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono ridotte per un importo di 17 milioni a decorrere dall'anno 2012. Le risorse disponibili relative all'articolo 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ridotte, a decorrere dall'anno 2012, di 19,55 milioni.

Il **comma 108** riduce gli stanziamenti statali previsti per l'ammortamento di alcuni mutui contratti in passato: 1) dalle regioni e dalle province autonome per investimenti in materia di edilizia e tecnologia sanitarie; 2) dalle regioni a statuto ordinario, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli istituti zooprofilattici sperimentali per acquisti di attrezzature sanitarie e per esigenze di manutenzione straordinaria in materia.

La riduzione annua, decorrente dal 2012, è pari, rispettivamente, per gli stanziamenti di cui ai numeri 1) e 2), a 17 milioni di euro e a 19,55 milioni. Secondo la relazione tecnica allegata al presente disegno di legge, la riduzione si fonda sulla considerazione che le risorse iscritte in bilancio presentano eccedenze rispetto all'importo effettivo delle rate dei mutui.

Articolo 4, commi 109-110

(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri - Ministero dello sviluppo economico)

109. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni e integrazioni,» sono aggiunte le seguenti: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «province autonome,» sono aggiunte le seguenti: «gli enti locali».

110. All'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: «i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale» sono inserite le seguenti: «a tempo indeterminato»;

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le aziende speciali create dalle camere di commercio industria artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive camere.».

Il **comma 109** apporta alcune modifiche al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010¹¹⁴ (cfr. il testo a fronte delle novelle alla fine del presente *dossier*).

La lettera a) estende alle Camere di commercio, industria e artigianato l'applicazione della suddetta norma.

In particolare, anche le Camere di commercio potranno avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Inoltre, per i suddetti enti, la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

¹¹⁴ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

La norma del comma 28 dell'articolo 9 richiamato riduce del 50% rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2009 la spesa delle pubbliche amministrazioni:

- per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- per i contratti di formazione lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro, nonché il lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 276/2003, (attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico).

La disposizione si applica a partire dall'anno 2011 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie¹¹⁵, incluse le agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, alle università¹¹⁶ e agli enti pubblici¹¹⁷ di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 (testo unico del quale vengono poi fatti salvi gli articoli 7, comma 65 e 36)¹¹⁸.

¹¹⁵ Ma il comma in esame non si applica alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 163/2006: essa è stata istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture ed è composta da dipendenti e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative, della quale il Ministro delle infrastrutture è autorizzato ad avvalersi dall'art. 163, comma 3, lettera a), del Codice degli appalti di cui al D.Lgs. 163/2006 (si ricorda che tale struttura è dispensata anche dalle regole in materia di organismi collegiali di cui all'art. 6, comma 1, del provvedimento in esame).

¹¹⁶ Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica, invece, trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

¹¹⁷ Ma non quelli di ricerca. In proposito, da un lato nella norma si fa salva la previsione dell'articolo 1, comma 188 della legge 266/2005 (finanziaria per il 2006), secondo cui per gli enti di ricerca l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Dall'altro lato si è previsto che resta comunque fermo il limite all'impiego di personale a tempo determinato espresso all'articolo 1, comma 187, della legge 266/2005 (come modificato dall'art. 3, comma 80, della legge finanziaria per il 2008), fissato nel 35% rispetto alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003; alla norma del comma 187 è prevista anche una deroga, contenuta nell'articolo 1, comma 11, del D.L. 152/2009, il quale autorizza il Ministero degli affari esteri a procedere all'affidamento di incarichi di consulenza a tempo determinato, anche eventualmente a enti e organizzazioni specializzati, con la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla P.A. e in possesso di appropriate professionalità.

¹¹⁸ L'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

Il mancato rispetto dei limiti di cui sopra costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Con l'ultimo periodo è stato stabilito che per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste dal comma in esame, il limite del 50% va riferito alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

L'articolo 9, comma 28 sopra richiamato, reca una clausola secondo cui i suoi contenuti costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

La lettera b) del comma 109 estende l'applicazione di tale clausola anche agli enti locali.

Al di là dell'impatto - su enti sottoposti direttamente alla legge - di una tecnica redazionale in uso prevalentemente per enti territoriali dotati di potestà legislativa (o ad essi riconducibili), l'estensione incide sulla problematica che è stata recentemente oggetto della delibera delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 46/CONTR/2011 in sede di controllo, laddove si ravvisava una discriminazione tra gli enti - cui si applica il limite di cui all'art. 14, comma 9 - "con gli enti di cui all'art. 9, comma 28, dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010 il quale, per le amministrazioni dello Stato, per le agenzie, per gli enti pubblici non economici, per le università prevede un limite più elevato relativamente a tali categorie di assunzioni, pari al 50 per cento della spesa sostenuta nell'esercizio 2009. Dette disposizioni costituiscono, tra l'altro, principi generali cogenti per la normazione delle regioni, delle province autonome e degli enti del servizio nazionale". Nel momento in cui la Corte si pronunciava, quindi, era chiaro che gli enti locali non regionali non ricadevano nell'ambito di operatività del comma 28 dell'articolo 9 bensì sotto quello, in certi casi più rigoroso, della novella apportata (dal comma 9 dell'articolo 14 dello stesso decreto n. 78)¹¹⁹ all'articolo 76 del decreto-legge n. 112/2008.

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

L'articolo 36 del D.Lgs. 165/2001 dispone che le amministrazioni pubbliche, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

¹¹⁹ La travagliatissima vicenda di tale disposizione si coglie meglio se se ne seguono tutte le scansioni: l'art. 14, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, in realtà reca una novella all'articolo 76, comma 7 del decreto-legge n. 112/2008. Successivamente, tale comma 7 è stato ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 118 della L. 13 dicembre 2010, n. 220 (a decorrere dal 1° gennaio 2011) ed, infine, dall'art. 20, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Al comma 110 si commenterà l'ulteriore modifica che il disegno di legge di stabilità per il 2012 vi propone.

La Corte dei conti, le cui Sezioni riunite si erano già pronunciate con la delibera n. 20/CONTR/2011 nel senso che il limite di cui all'art. 14, comma 9 "non è riferito agli enti esclusi dal rispetto del patto di stabilità interno", nella citata delibera n. 46 avevano aggiunto che "relativamente agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, l'art. 14, comma 9, seconda parte, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, nella parte in cui stabilisce il vincolo di spesa alle assunzioni di personale, deve essere riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale".

Su tale seconda questione incide ora la prima delle due novelle contenute nel **comma 110**, il quale modifica l'articolo 76 del decreto n. 112/2008 disattendendo l'interpretazione offerta con la citata delibera n. 46/CONTR/2011 delle Sezioni riunite. Conformemente alla nota n. DFP0028721 P-4.17.1.7.4 del 6 maggio 2011 del Dipartimento della Funzione pubblica - secondo cui il regime assunzionale di cui all'art. 14, comma 9, ed in particolare la percentuale del 20 per cento, sarebbe riferito esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato - **la lettera a)** specifica che gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 40% delle spese correnti possono procedere ad assunzioni di personale, soltanto a tempo indeterminato, nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

La lettera b), poi, precisa che anche le aziende speciali create dalle Camere di commercio, industria e artigianato sono assoggettate ai vincoli in materia di personale previsti per le rispettive camere e che le stesse devono asseverare e autorizzare le assunzioni di personale a qualsiasi titolo effettuate.

Si tratta di una norma che controbilancia alcuni profili del comma 8 dell'articolo 76 del citato decreto-legge n. 78, la cui lettura avrebbe potuto far pensare ad una struttura a compartimenti stagni: vi si prevedeva che "il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa". Per evitare che la norma di chiusura ("sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo") potesse essere letta *ultra vires*, contro gli effetti elusivi dell'interposizione societaria si rende perciò necessaria la disposizione del proposto comma 8-*bis*, che estende anche a tali aziende il comma 28 dell'articolo 9 come novellato al comma 109.

Articolo 5, comma 1
(Rifinanziamento del fondo esigenze indifferibili)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 1.235 milioni di euro per l'anno 2012 ed è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità indicate nell'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

Il **comma 1** dell'**articolo 5** incrementa la dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5¹²⁰, di 1.235 milioni di euro per l'anno 2012, prevedendone la ripartizione con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri tra le finalità indicate nell'elenco 2 allegato al testo in esame.

Si tratta del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 7-*quinquies* del citato decreto-legge n. 5 del 2009 l'utilizzo del fondo deve essere disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse.

Secondo quanto riportato nella Relazione al provvedimento, a tale incremento si fa fronte mediante ulteriore riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica prevista al successivo comma 4.

Le finalità a cui sono destinate le suddette risorse sono le seguenti (elenco 2):

- fondo nazionale per le politiche giovanili;
- investimenti Gruppo Ferrovie - contratto di programma con RFI;
- contributo statale ai policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e ospedale pediatrico Bambino Gesù;

¹²⁰ *Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.*

- professionalizzazione forze armate - rifinanziamento, per il medesimo anno, degli importi di cui agli articoli 582 e 583 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66¹²¹, recante "Codice dell'ordinamento militare";
- partecipazione italiana a banche e fondi internazionali;
- esigenze connesse alla celebrazione della ricorrenza del 4 novembre;
- provvidenze alle vittime dell'uranio impoverito;
- ulteriori esigenze dei Ministeri.

¹²¹ Si tratta, rispettivamente, degli oneri per la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate (articolo 582) e degli oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma (articolo 583).

Articolo 5, commi 2 e 3

(Disposizioni concernenti il fondo per lo sviluppo e la coesione)

2. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88, sono assegnate dal CIPE con indicazione delle relative quote annuali. Alle risorse del Fondo trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio si applica quanto previsto all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente

alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013. I predetti interventi sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato al singolo intervento.

I commi 2 e 3 dell'articolo 5 recano disposizioni concernenti il fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88¹²².

Si ricorda che il fondo per lo sviluppo e la coesione, precedentemente denominato fondo per le aree sottoutilizzate, è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

Il fondo ha carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi strutturali dell'Unione europea.

Il fondo è destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali. L'intervento del fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale.

¹²² *Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*

Il **comma 2** in particolare assegna le risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione al CIPE, prevedendo altresì che in sede di assegnazione vengano indicate le relative quote annuali. È altresì stabilito che alle risorse del Fondo trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio si applichi quanto previsto all'articolo 10, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98¹²³, in materia di conservazione dei residui.

Si ricorda che il comma 10 dell'articolo 10 citato ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi della legge di contabilità, al termine dell'esercizio precedente, con l'esclusione delle norme relative ai fondi del personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree sottoutilizzate.

Il **comma 3** incrementa la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020. Tale ulteriore dotazione finanziaria dovrà essere destinata prioritariamente:

- alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali;
- alla messa in sicurezza di edifici scolastici;
- all'edilizia sanitaria;
- al dissesto idrogeologico;
- agli interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013.

Al fine dell'individuazione dei suddetti interventi la norma in esame rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato al singolo intervento.

¹²³ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

Articolo 5, comma 4

(Riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica)

4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, è, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 64, ridotta di ulteriori 4.798 milioni di euro per l'anno 2012.

Il **comma 4 dell'articolo 5** riduce la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di 4.798 milioni di euro per l'anno 2012 ai fini della copertura delle maggiori spese autorizzate dal testo in esame.

La disposizione si aggiunge a quanto già previsto dall'articolo 4, comma 64, del provvedimento, che prevede un'ulteriore riduzione della dotazione del fondo di 52 milioni di euro per l'anno 2012.

Si ricorda che l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282¹²⁴, ha previsto, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, l'istituzione di un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

¹²⁴ *Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.*

Articolo 5, comma 5

(Rideterminazione della dotazione del fondo per la compensazione degli effetti dell'attualizzazione dei contributi poliennali)

5. La dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, è rideterminata in termini di sola cassa negli importi di 950 milioni per l'anno 2012, di 587 milioni per l'anno 2013, di 475 milioni per l'anno 2014 e di 450 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Il **comma 5 dell'articolo 5** ridetermina, in termini di sola cassa, la dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154¹²⁵, nei seguenti importi:

- 950 milioni per l'anno 2012;
- 587 milioni per l'anno 2013;
- 475 milioni per l'anno 2014;
- 450 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica la dotazione del fondo - quantificata dal bilancio di previsione in 1.000 milioni di euro annui - viene rideterminata al fine di assicurare la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto recati dal testo in esame.

Si ricorda che l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011. All'utilizzo del Fondo per le suddette finalità si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

¹²⁵ *Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.*

Articolo 5, comma 6

(Versamento di risorse disponibili relativi a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta)

6. Una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio», pari a 263 milioni di euro per l'anno 2013, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.

Il **comma 6 dell'articolo 5** dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, pari a 263 milioni di euro per l'anno 2013, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».

Articolo 5, comma 7

(Modifica della destinazione dei proventi derivanti dall'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche)

7. All'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n.220, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, il quinto, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: «Eventuali maggiori entrate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate per il 50 per cento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; il restante 50 per cento è riassegnato nell'anno 2011, quanto a 200 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, quanto a 220 milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato,

dell'Arma dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 30 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n.266». Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il comma 7 dell'articolo 5, tramite una novella all'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220¹²⁶, modifica la destinazione delle maggiori entrate - rispetto ai proventi stimati in 2.400 miliardi di euro - derivanti dalle procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz, previste dal comma 8 della stessa disposizione (cfr. il stesto a fronte della novella nella seconda parte del presente dossier).

Si ricorda che con i commi da 8 a 13 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2011 è stata disciplinata la procedura per l'attribuzione delle frequenze radioelettriche a servizi di comunicazione elettronica in banda larga, individuando la banda 790-862 Mhz, nonché delle ulteriori risorse radioelettriche che si renderanno disponibili con la

¹²⁶ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).*

definitiva assegnazione dei titoli abilitativi all'esercizio delle trasmissioni televisive, mediante l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 9-12.

Il vigente comma 13 in particolare - che ha stimato in non meno di 2.400 milioni di euro i proventi derivanti dall'attuazione dei commi da 8 a 12 - prevede tra l'altro che eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla suddetta stima siano riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Una quota, non superiore al 50 per cento, delle eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; una quota del 10 per cento delle predette maggiori entrate può essere anche utilizzata per le finalità di cui al comma 9 (ossia per l'attribuzione, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale, di misure economiche di natura compensativa, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze).

Il testo in esame modifica la destinazione delle maggiori entrate come sopra determinata. Tali maggiori entrate vengono quantificate dalla Relazione tecnica in circa 1.545 milioni di euro, considerato che le frequenze sono state aggiudicate per complessivi 3.945 milioni di euro, a fronte di proventi stimati pari a 2.400 milioni di euro.

Per effetto della modifica apportata al comma 13 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2011 si prevede pertanto che le suddette maggiori entrate siano riassegnate (a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale):

- ❖ per il 50 per cento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
- ❖ per il 50 per cento nel modo seguente:
 - quanto a 200 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza;
 - quanto a 220 milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco;
 - quanto a 30 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili;
 - quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;
 - quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti;

- quanto a 100 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266¹²⁷.

¹²⁷ *Interventi urgenti per l'economia.*

Articolo 5, comma 8 *(Autotrasporto)*

8. È autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2012 da destinare a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse tra le diverse misure in coerenza con gli interventi già previsti a legislazione vigente e con le esigenze del settore.

L'articolo 5, comma 8 autorizza la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2012 da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci.

È demandato ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la ripartizione della predetta somma tra le diverse misure in coerenza con gli interventi già previsti a legislazione vigente e con le esigenze del settore.

L'articolo 4, commi 28 e 29, del disegno di legge in esame modifica la copertura dei rimborsi dovuti agli autotrasportatori per gli incrementi dell'accisa sui carburanti,

L'articolo 2, comma 250, della legge finanziaria 2010 (191/2009¹²⁸) ha posto, a carico del Fondo per le esigenze indifferibili, la somma di euro 400 milioni per l'anno 2010, per i seguenti interventi a sostegno dell'autotrasporto:

- articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo del decreto-legge 207/2008¹²⁹ concernente i premi assicurativi INAIL;
- articolo 2, comma 2 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 227/2007¹³⁰ che prevede l'erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto, ivi comprese le imprese controllate dalle stesse, operanti nel settore delle infrastrutture di supporto all'attività di autotrasporto, per le iniziative di seguito indicate:

¹²⁸ Legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)".

¹²⁹ Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti".

¹³⁰ D.P.R. 27 settembre 2007, n. 227 "Regolamento recante le modalità di ripartizione e di erogazione del fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica".

- investimenti in impianti tecnologici, informatici e telematici, con particolare riguardo alla tracciabilità dei percorsi ed all'organizzazione aziendale;
 - investimenti in aree attrezzate ed in infrastrutture, atte a favorire la sosta dei veicoli pesanti e la custodia delle merci, nonché le pause di riposo dei conducenti in condizioni di sicurezza ed ambientalmente favorevoli;
 - interventi volti a realizzare l'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e l'ottimizzazione della catena logistica;
 - investimenti per l'acquisto di attrezzature e dispositivi atti a migliorare la sicurezza e l'impatto ambientale del trasporto stradale;
 - interventi a favore dello smaltimento dei rifiuti prodotti dal trasporto stradale di merci;
 - iniziative per la formazione del personale
- articolo 45, comma 1, lettera c) legge finanziaria 2000 (488/1999¹³¹) che assegna risorse all'albo degli autotrasportatori per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse, nonché per la riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale;
 - articolo 83-bis, comma 26 del decreto-legge 112/2008¹³² relativo ad un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008;
 - articolo 1, commi 103 (possibilità di portare in compensazione il contributo per il servizio sanitario nazionale pagato sui premi per l'assicurazione sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli) e 106 (deduzione delle spese non documentate) della legge finanziaria 2006 (266/2005¹³³).

Il Fondo per le esigenze indifferibili è stato rifinanziato, per euro 124 milioni, mediante l'articolo 1, comma 40, della legge di stabilità 2011 (220/2010¹³⁴) che, all'ultimo periodo, dispone, entro trenta giorni (successivamente oggetto di proroga) dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione di criteri per l'effettuazione di

¹³¹ Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)".

¹³² Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

¹³³ Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)".

¹³⁴ Legge 13 dicembre 2010, n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)".

interventi in favore del settore dell'autotrasporto di merci, indicati nell'Elenco 1 allegato alla medesima legge. L'articolo 1, comma 5, del DPCM 18 maggio 2011¹³⁵, in attuazione della citata legge 220/2010, ha disposto l'utilizzo, per l'anno 2011, della predetta somma di 124.000.000 di euro, da destinare agli interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto, attraverso il rifinanziamento degli interventi di cui alle disposizioni prima elencate con riferimento al rifinanziamento disposto dalla legge finanziaria 2010.

¹³⁵ Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri "Ripartizione delle risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2011)".

Articolo 5, comma 9
(5 per mille Irpef)

9. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2012 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2012 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011, da 2011 a 2012 e da 2012 a 2013. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2012 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni.

Il comma estende all'esercizio finanziario 2012 - con riferimento dunque alle dichiarazioni dei redditi relativi al periodo d'imposta 2011 - le disposizioni già applicate per l'anno finanziario 2010, relative alla destinazione del 5 per mille dell'Irpef.

Quantifica le complessive risorse destinate alla liquidazione del 5 per mille per il 2012, in 400 milioni di euro.

Le disposizioni prorogate (recate dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che convertiva con modificazioni il decreto-legge n. 40 di quell'anno) prevedono (in quel caso, esse disponevano per la dichiarazione dei redditi 2009) che una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa sia destinata in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità: a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori assistenziali, benefici, formativi (di questi settori reca elencazione l'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997); b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; c) finanziamento della ricerca sanitaria; d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

I soggetti destinatari ammessi al riparto, sono tenuti a redigere entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto

dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222

Le disposizioni attuative delle disposizioni legislative sopra ricordate sono state recate dal decreto del Presidente del Consiglio del 23 aprile 2010, la cui applicazione è anch'essa estesa all'anno finanziario 2012.

Articolo 5, commi 10-12

(Regime fiscale e contributivo agevolato per alcuni emolumenti della retribuzione)

10. In attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.126. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nell'anno 2013. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine del rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, è stabilito l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.126, nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non

può usufruire dell'agevolazione di cui al presente articolo.

11. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, e successive modificazioni, le parole: «Negli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012». Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate è da riferire all'anno 2011.

12. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, è concesso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n.247, nei limiti delle risorse stanziare a tal fine per il medesimo anno 2012 ai sensi del quarto periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n.247 del 2007.

I commi da 10 a 12 concernono il regime fiscale e contributivo agevolato di alcuni emolumenti della retribuzione; tali commi recano disposizioni analoghe a quelle già previste per gli anni precedenti.

Il **comma 10** stabilisce, per il 2012, un regime fiscale agevolato per gli emolumenti retributivi (dei lavoratori dipendenti del settore privato) previsti da accordi o contratti collettivi territoriali od aziendali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlati "a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, compresi i contratti aziendali

sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl".

Il regime agevolato consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva sia dell'IRPEF sia delle relative addizionali regionali e comunali; l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al dieci per cento. Il **comma 10** demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione: dell'importo massimo degli emolumenti individuali assoggettabile al regime agevolato; del limite massimo di reddito annuo oltre il quale il lavoratore non può usufruire del beneficio - *a quest'ultimo riguardo, si ricorda che nelle precedenti discipline legislative si è fatto riferimento al solo reddito da lavoro dipendente (relativo naturalmente all'anno precedente)*¹³⁶ -. La definizione di tali valori deve essere operata in modo da rispettare i limiti degli oneri, fissati dal **comma 10** in 835 milioni di euro per il 2012 e in 263 milioni per il 2013.

Il **comma 11** proroga, per il 2012, uno specifico regime fiscale agevolato per il personale del comparto (delle pubbliche amministrazioni) "sicurezza, difesa e soccorso pubblico".

La disciplina in oggetto riconosce al titolare di un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 35.000 euro una riduzione dell'IRPEF (e delle relative addizionali regionali e comunali) sul trattamento economico accessorio, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro. Tale regime è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 12** proroga, per il 2012, il regime contributivo agevolato per gli emolumenti retributivi rientranti nella nozione già ricordata nella scheda relativa al precedente **comma 10**.

In base alla disciplina oggetto di proroga, gli sgravi sono riconosciuti, per il 2012, nei limiti di 650 milioni di euro e secondo i seguenti criteri:

- l'importo annuo complessivo degli emolumenti ammessi allo sgravio (rientranti nella tipologia sopra menzionata) è stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita;
- con riferimento alla quota suddetta di emolumenti, lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali e quello sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è integrale.

L'applicazione degli sgravi contributivi è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, "anche con riferimento all'individuazione dei

¹³⁶ Cfr., per esempio, per il 2011, la novella di cui all'art. 1, comma 47, della L. 13 dicembre 2010, n. 220 (*legge di stabilità 2011*).

criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa"¹³⁷.

¹³⁷ Si ricorda che il citato comma 68 dell'art. 1 della L. n. 247 ha istituito un Osservatorio, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione delle parti sociali, ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell'attuazione del precedente comma 67 con gli obiettivi definiti nel "Protocollo sul welfare", nonché delle caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale.

Articolo 5, comma 13

(Fondo per il finanziamento ordinario delle università)

13. Per il finanziamento di interventi in favore del sistema universitario e per le finalità di cui al Fondo per il finanziamento ordinario delle università è autorizzata la spesa, per il 2012, di 400 milioni di euro.

Il **comma 13** assegna, per l'anno 2012, 400 milioni di euro per interventi a favore del sistema universitario e “per le finalità di cui” al Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Il comma non fornisce indicazioni su criteri e modalità di individuazione degli interventi da finanziare.

Il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) è stato istituito dall'art. 5 della legge n. 537 del 1993¹³⁸, ed è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale. Nel fondo sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro.

A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, l'art. 2 del decreto-legge n. 180 del 2008¹³⁹ ha previsto che una quota non inferiore al 7 per cento del FFO e del fondo straordinario istituito dall'articolo 2, comma 428, della finanziaria 2008¹⁴⁰, con progressivi incrementi negli anni successivi, sia ripartita prendendo in considerazione:

- a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
- b) la qualità della ricerca scientifica;
- c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

Gli incrementi sono disposti annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del FFO determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei

¹³⁸ *Interventi correttivi di finanza pubblica.*

¹³⁹ *Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca*, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 gennaio 2009, n. 1.

¹⁴⁰ Legge 24 dicembre 2007, n. 244, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).*

risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.

Si ricorda inoltre che il comma 24 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2011¹⁴¹ ha disposto una integrazione del FFO, nella misura di 800 milioni di euro per il 2011 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, nonché che, a valere su una quota parte delle risorse indicate, entro il 31 gennaio di ogni anno sia emanato un decreto interministeriale per l'approvazione di un piano straordinario per la chiamata di professori associati per ciascuno degli anni 2011-2016.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240¹⁴², il Governo, nell'esercizio della delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario, potrà prevedere meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate; ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge, al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del FFO; l'articolo 11 stabilisce che, a decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario. Infine, ai sensi dell'art. 16, nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario si deve tener conto degli oneri sostenuti dalle università sedi di commissioni per le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale.

¹⁴¹ L. 13 dicembre 2010, n. 220, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)*.

¹⁴² *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.*

Articolo 5, comma 14
(Risorse a scuole paritarie e regioni)

14. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 242 milioni di euro per l'anno 2012.

Il **comma 14** autorizza la spesa di 242 milioni di euro per l'anno 2012 a sostegno della funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie e per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure concernenti il programma di interventi in materia di istruzione.

La legge finanziaria 2007¹⁴³, al richiamato art. 1, comma 635, al fine di dare "il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione", ha disposto a decorrere dall'anno 2007, l'incremento di 100 milioni di euro degli stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base «Scuole non statali» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia.

Va peraltro segnalato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 50 del 2008, ha fra l'altro dichiarato la illegittimità costituzionale del richiamato comma 635. In tale sentenza la Corte ha ricordato che: "Non sono (...) consentiti finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza regionale residuale ovvero concorrente, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza (sentenza n. 423 del 2004; nello stesso senso, tra le altre, sentenze nn. 77 e 51 del 2005)."

La Corte aveva già avuto modo di sottolineare che il settore dei contributi relativi alle scuole paritarie «incide sulla materia della "istruzione" attribuita alla competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, della Costituzione)» (sentenza n. 423 del 2004, punto 8.2. del Considerato in diritto).

Pertanto il comma 635 dell'art. 1 della finanziaria 2007, "nella parte in cui prevede un finanziamento vincolato in un ambito materiale di spettanza regionale, si pone in contrasto con gli artt. 117, quarto comma, e 119 della

¹⁴³ L. 27 dicembre 2006, n. 296, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*.

Costituzione". La Corte ha tuttavia aggiunto che: "La natura delle prestazioni contemplate dalla norma censurata, le quali ineriscono a diritti fondamentali dei destinatari, impone, però, che si garantisca continuità nella erogazione delle risorse finanziarie. Ne consegue che devono rimanere «salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti» (così anche la citata sentenza n. 423 del 2004)."

L'art. 2, comma 47, della legge finanziaria 2009¹⁴⁴, anch'esso richiamato dal comma in esame, dispone che, fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione.

¹⁴⁴ L. 22 dicembre 2008, n. 203, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)*.

Articolo 5, comma 15
(Università non statali legalmente riconosciute)

15. Per le finalità di cui alla legge 29 di 20 milioni di euro per l'anno 2012. luglio 1991, n. 243, è autorizzata la spesa

Il **comma 15** autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2012 a favore delle università non statali legalmente riconosciute.

La legge 29 luglio 1991, n. 243¹⁴⁵, relativa alle università non statali legalmente riconosciute, stabilisce che le università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell'ambito delle norme dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili.

Lo Stato può concedere contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale.

L'università o l'istituto superiore non statale che intende avvalersi del contributo dello Stato presenta annualmente al Ministro dell'università il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e una relazione sulla struttura e sul funzionamento dell'università stessa, con l'indicazione di dati statistici e informativi riguardanti: il numero degli studenti; le facoltà, i corsi di laurea, le scuole, i corsi di dottorato di ricerca, i dipartimenti e gli istituti; l'organico del personale docente e non docente; la dotazione di strumentario scientifico, tecnico e di biblioteca; la consistenza e il grado di disponibilità delle strutture immobiliari adibite alle attività universitarie; le condizioni finanziarie con specificazione delle entrate derivanti dalle tasse e dai contributi studenteschi. Il contributo da assegnare a ciascuna università è determinato sulla base di criteri oggettivi, che tengano conto degli elementi succitati, stabiliti con apposito decreto del Ministro.

Ogni università riserva una quota del contributo statale agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, mediante borse di studio o forme di esenzione dal pagamento di tasse e contributi studenteschi.

Il Ministro riferisce il Parlamento annualmente sui criteri e le procedure adottate nell'erogazione dei contributi.

¹⁴⁵ *Università non statali legalmente riconosciute.*

Articolo 5, comma 16
(Fondo missioni internazionali)

16. Ai fini della proroga fino al 30 giugno 2012 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2012.

Il comma in titolo dispone un incremento di 700 milioni di euro del finanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012.

La misura in esame ricalca quanto già previsto lo scorso anno dalla legge di stabilità per il 2011, sia pure attraverso uno stanziamento diminuito di 50 milioni di euro.

Si ricorda infatti come il comma 27 dell'articolo 1 della **legge 13 dicembre 2010, n. 220** (legge di stabilità per il 2011) avesse disposto un ulteriore stanziamento di 750 milioni di euro destinato al citato Fondo, per la proroga della partecipazione italiana fino al 30 giugno 2011.

Si ricorda inoltre che il **Fondo per le missioni internazionali di pace** è stato istituito dall'articolo 1, comma 1240, della **legge 27 dicembre 2006, n. 296** (legge finanziaria per il 2007) nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per l'esercizio finanziario 2011 sul Fondo in esame è presente uno stanziamento di 4,3 milioni di euro, previsto dal comma 5 dell'articolo 55 del **D.L. 31 maggio 2010, n. 78** recante *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.

Riduzioni di autorizzazioni di spesa del Fondo sono state disposte nel corso degli ultimi anni dai seguenti provvedimenti:

- dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 16, **D.L. 1 luglio 2009, n. 78**, recante *Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini* quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009;

- dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 6, **D.L. 4 novembre 2009, n. 152**, recante *Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa* quanto a euro 181.864.478 per l'anno 2009;
- dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 8, **D.L. 6 luglio 2010, n. 102** recante *Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia* quanto a euro 701.402.993 per l'anno 2010;
- dal comma 1 dell'art. 8, **D.L. 29 dicembre 2010, n. 228** recante *Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia* pari a euro 754.300.000 per il primo semestre dell'anno 2011;
- dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 10, **D.L. 12 luglio 2011, n. 107** recante *Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria* quanto a 11.294.205 euro per l'anno 2011.

Si ricorda, da ultimo, che, per l'anno 2010, il Fondo per le missioni internazionali di pace è stato finanziato nei seguenti termini:

- il D.L. 25 marzo 2010, n. 40 recante *Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 22 maggio 2010, n. 73, aveva provveduto a destinare al fondo per l'anno 2010:
 - le maggiori entrate derivante da giochi (articolo 2, comma 2-*quinquies*);
 - una quota delle maggiori entrate derivanti dalla definizione di controversie relative alle attività svolte nell'esercizio in concessione del servizio di riscossione: 17 milioni su 50 milioni di euro previsti (articolo 2, comma 2-*undecies*);
 - le maggiori entrate derivanti dal rilascio di nuove concessioni in materia di giochi, quantificate in 357.260.772 euro per il 2010 (articolo 2, comma 4-*octies*, come modificato dall'articolo 8, al comma 1, del richiamato D.L. 6 luglio 2010, n. 102);
 - le maggiori entrate derivanti dalla definizione del contenzioso tributario, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 3, comma 2-*bis*).
- Il già richiamato D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ha provveduto inoltre a destinare al Fondo per le missioni, i rimborsi corrisposti dall'ONU quale corrispettivo per il contributo degli Stati membri, in termini di personale, di mezzi e di servizi di

supporto, alle missioni di *peacekeeping* (articolo 8, comma 11). La relazione tecnica allegata al D.L. 102/2010 ha quantificato in 24.142.221 euro la somma derivante da tali introiti.

Si ricorda infine che la Tabella A della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), aveva costituito una “riserva” di 750 milioni di euro per l’anno 2010, nell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della difesa, finalizzata al finanziamento della prosecuzione delle missioni di pace all’estero nel primo semestre. Lo stanziamento è stato interamente utilizzato per la copertura finanziaria del D.L. n. 1 gennaio 2010, n. 1 recante *Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l’attivazione del Servizio europeo per l’azione esterna e per l’Amministrazione della Difesa*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30 che ha rifinanziato, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010, la partecipazione delle forze armate e delle forze di polizia alle missioni internazionali.

Articolo 5, comma 17

(Interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio)

17. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2012. Si applicano le disposizioni di cui al

medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 72,8 milioni di euro per l'anno 2012, con specifica destinazione di 67 milioni di euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

Il comma in esame consente di prorogare, a decorrere dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, gli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del **decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78** recante *Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini*, nell'ambito del piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del **decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92** recante *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*.

Il *piano di impiego*, ai sensi del richiamato articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del **decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92**, consente - per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità - ai prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate di disporre di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati, per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili o di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 92/2008, il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comma 3 del medesimo articolo precisa inoltre che il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce nell'ambito del piano di impiego con le funzioni di agente di

pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto.

Si ricorda che il **comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78** dispone che al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio il piano di impiego possa essere prorogato per due ulteriori semestri¹⁴⁶ per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia; il comma 74 stabilisce al contempo un'autorizzazione di spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010. Il **comma 75**, stabilisce che al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di perlustrazione e pattuglia e posto a disposizione dei prefetti sia attribuita un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva corrisposta al personale delle Forze armate. Il comma 75 precisa inoltre che quando non sia prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, l'indennità aggiuntiva per servizi di perlustrazione e pattuglia sia attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale.

L'ultimo periodo del comma in titolo dispone che per la proroga del piano di impiego del personale delle Forze armate sia autorizzata per l'anno 2012 una spesa di 72,8 milioni di euro, dei quali 67 milioni di euro destinati al personale della Forze armate di cui al comma 74 del D.L. 78/2009 e 5,8 milioni di euro a beneficio del personale delle Forze di polizie impiegato ai sensi del comma 75 del medesimo decreto legge.

¹⁴⁶ Proroghe del piano di impiego sono state disposte: dall'articolo 55, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica* fino al 31 dicembre 2010, con un'autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2010, con specifica destinazione di 27,7 milioni di euro e di 2,3 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009; dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)* fino al 30 giugno 2011, con un'autorizzazione di spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009.

Articolo 5, commi 18-24

(Ammortizzatori sociali in deroga - Proroghe di vari interventi in materia di lavoro)

18. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 1.000 milioni per l'anno 2012.

19. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali ed in attuazione dell'intesa Stato regioni e province autonome del 20 aprile 2011, per l'anno 2012 e nel limite delle risorse di cui al comma 24, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

20. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga e di mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al comma 3, le parole: «2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «2009-2012» e, al comma 7, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».

21. È prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 11, 13, 14, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2012, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n.185 del 2008 è prorogato per l'anno 2012 nel limite di spesa di 15 milioni di euro. Al comma 7 dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.2 del 2009, e successive modificazioni, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».

22. L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,

n. 102, è prorogato per l'anno 2012 nel limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1 del predetto decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012». L'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato nell'anno 2012 nel limite di spesa di 30 milioni di euro con le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

23. Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive proroghe, sono prorogati per l'anno 2012 con modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, e nel limite di importi definiti nello stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l'anno 2011 e comunque non superiori a quelli stabiliti per l'anno 2010.

24. Gli oneri derivanti dai commi da 19 a 23 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla presente legge.

Il **comma 18** incrementa di 1.000 milioni di euro per il 2012 il Fondo sociale per occupazione e formazione. Riguardo alla destinazione dell'aumento della dotazione, si fa specifico riferimento alle finalità a cui era volto il Fondo per l'occupazione - il quale è confluito nel suddetto Fondo sociale per occupazione e formazione -. Il successivo **comma 24** pone gli oneri derivanti dai **commi da 19 a 23** a carico del medesimo Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il **comma 19** - prevedendo un intervento analogo a quelli già disposti per gli anni precedenti¹⁴⁷ - consente, per il 2012, che - in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali ed in attuazione dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 20 aprile 2011 "in materia di ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per gli anni 2011/2012"¹⁴⁸ - il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, possa attribuire, anche in deroga alla normativa ordinaria, trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione speciale (con o senza soluzione di continuità), anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali e nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Le concessioni in deroga sono ammesse sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi.

Nell'ambito delle risorse destinate ai suddetti ammortizzatori sociali in deroga, i trattamenti concessi o prorogati ai sensi dell'art. 1, comma 30, della L. 13 dicembre 2010, n. 220¹⁴⁹ (cioè, dell'omologa disciplina relativa al 2011) possono essere prorogati con la procedura ed in base ai presupposti sopra menzionati. La misura di tali trattamenti è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nell'ipotesi di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive alla seconda. Le medesime proroghe successive alla seconda sono ammesse esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

Si prevede altresì che, ogni due mesi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invii al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga.

Il **comma 20** prevede, in primo luogo, al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, l'applicazione ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, dell'art. 8, comma 3, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160¹⁵⁰, e dell'art. 16, comma 1, della L. 23 luglio 1991, n. 223¹⁵¹.

¹⁴⁷ Cfr., al riguardo, *infra*.

¹⁴⁸ Intesa sancita il 20 aprile 2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

¹⁴⁹ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)*.

¹⁵⁰ *Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale*.

¹⁵¹ *Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro*.

L'art. 8, comma 3, del D.L. n. 86 prevede che l'ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 90 giorni alla data della richiesta del trattamento.

L'art. 16, comma 1, della L. n. 223 prevede l'*indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale* da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale. A tal fine, il lavoratore deve far valere un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine.

Ai fini del calcolo del requisito di cui al citato art. 16, comma 1, della L. n. 223, per i soggetti di cui al **comma 20** in esame che abbiano conseguito, in relazione ad un rapporto con la medesima impresa di collaborazione in forma coordinata e continuativa ed in regime di monocommittenza, un reddito superiore (anche in un arco pluriennale) a 5.000 euro, si considerano valide anche le mensilità accreditate dall'impresa (in base a tale rapporto) presso la cosiddetta Gestione separata INPS.

In secondo luogo, il **comma 20** novella parzialmente l'art. 7-ter del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33¹⁵², e successive modificazioni.

Con tali novelle:

- si proroga al 2012 l'autorizzazione per l'INPS, concessa in via sperimentale per gli anni 2009-2011, ad anticipare i trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, sulla base della domanda (corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali) e dell'elenco dei beneficiari (se conformi agli accordi quadro regionali ed entro gli specifici limiti di spesa previsti);
- si proroga la disciplina che prevede il riconoscimento, da parte dell'INPS, di un incentivo per i datori di lavoro che assumano lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi - da parte di imprese non rientranti nella disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria - a séguito della cessazione, parziale o totale, dell'attività o per intervento di procedura concorsuale. L'incentivo non spetta ai datori che abbiano in atto interventi di integrazione salariale straordinaria ed è attribuito al lavoratore, qualora questi ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti.

¹⁵² *Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.*

In ogni caso, la disciplina sull'incentivo in oggetto concerne i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga negli anni 2009-2011 o - in base alla proroga in esame - nel 2012.

Il **comma 21** proroga per l'anno 2012 alcuni interventi in materia di lavoro, già previsti per gli anni precedenti.

Gli interventi sono individuati mediante il richiamo dei seguenti commi dell'art. 19 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2¹⁵³, e successive modificazioni:

- **comma 11**, il quale consente, provvisoriamente ed in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, che siano concessi trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. Per la proroga al 2012 dell'istituto vige (così come per le proroghe precedenti) un limite di spesa pari a 45 milioni di euro;
- **comma 13**, con il quale si concede provvisoriamente la possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori delle imprese con meno di 16 dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini degli sgravi contributivi conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione dell'indennità di mobilità. Per la proroga al 2012 dell'istituto vige (così come per le proroghe precedenti) un limite di spesa pari a 45 milioni di euro;
- **comma 14**, che proroga il termine entro il quale le imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà possono stipulare tali contratti¹⁵⁴ con il riconoscimento di determinate agevolazioni - in favore delle stesse imprese e dei lavoratori interessati -, ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236¹⁵⁵, e successive modificazioni. Si segnala che il **comma 21** in esame prevede, per quest'istituto, la proroga per l'anno 2012 nel limite di spesa di 40 milioni di euro (la precedente proroga¹⁵⁶ per l'anno 2011 contemplava un limite di spesa di 30 milioni);
- **comma 15**, con il quale si destinano, provvisoriamente, 30 milioni di euro annui per le possibili proroghe, da parte del Ministro del lavoro e delle

¹⁵³ *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.*

¹⁵⁴ In particolare, i contratti di solidarietà cosiddetti difensivi, che si sostanziano in accordi tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali volti a ridurre l'orario di lavoro, allo scopo di evitare, o quantomeno limitare, i licenziamenti mediante un utilizzo più razionale della forza lavoro. Tali contratti hanno una durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi (36 per le regioni del Mezzogiorno).

¹⁵⁵ *Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.*

¹⁵⁶ Di cui all'art. 1, comma 32, della L. 13 dicembre 2010, n. 220.

politiche sociali, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi. La proroga in esame può determinare l'allungamento della durata del trattamento (di norma prevista entro il limite di 12 mesi) fino a 24 mesi. In ogni caso, la proroga è subordinata alla conclusione di uno specifico accordo in sede governativa ed alla sussistenza di un programma inteso alla ricollocazione dei lavoratori, nonché all'accertamento, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del concreto avvio, nei primi 12 mesi di trattamento, del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. Con il **comma 21** si destinano, dunque, 30 milioni di euro anche per il 2012 ai fini delle proroghe in oggetto;

- comma 16, che attribuisce, provvisoriamente, a Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro annui, come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura. Con il **comma 21** si destinano, dunque, 13 milioni di euro anche per il 2012 al fine in oggetto;
- comma 12, che ha destinato, in favore dei lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato e dei lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali, uno stanziamento di 12 milioni di euro ai fini della concessione, per l'anno 2009, di un'indennità, pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare:
 - per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro;
 - per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile¹⁵⁷.

Il **comma 21**, nel prorogare l'agevolazione, prevede un limite di spesa di 15 milioni di euro per il 2012 (limite pari a quello stabilito per il 2011¹⁵⁸);

- comma 7, che ammette provvisoriamente la possibilità, per i fondi interprofessionali per la formazione continua e per i fondi relativi ai lavoratori operanti in regime di somministrazione di lavoro, di destinare risorse per alcuni interventi di sostegno al reddito.

Il **comma 22** proroga per il 2012 alcuni interventi in materia di lavoro previsti dall'art. 1 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102¹⁵⁹, e successive modificazioni.

¹⁵⁷ Tale indennità spetta quindi per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ogni mese, incrementato dal numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione è riconosciuta alle seguenti categorie di lavoratori:

- addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della L. 84/1994;
- lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima L. 84/1994.

¹⁵⁸ Ai sensi dell'art. 1, comma 32, della L. 13 dicembre 2010, n. 220.

Gli interventi in oggetto concernono:

- l'incremento, in via temporanea, dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà "difensivi" nella misura del 20% (la misura dell'integrazione salariale viene, quindi, elevata dal 60 per cento all'80 per cento del trattamento perso a séguito della riduzione di orario).

Per contratti di solidarietà "difensivi" si intendono quelli collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della CIGS e le rappresentanze sindacali, che stabiliscano¹⁶⁰ una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. In relazione a tale riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte della direzione regionale del lavoro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concede il trattamento d'integrazione salariale il cui ammontare è determinato nella misura del 60% del trattamento retributivo perso a séguito della riduzione d'orario.

Tale incremento opera nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2009, di 80 milioni annui per il 2010 e per il 2011 e - in base alla proroga di cui al **comma 22** - di 80 milioni per il 2012;

- la possibilità, per i soggetti titolari di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, di ricevere in un'unica soluzione le prestazioni residue, nel caso in cui il medesimo lavoratore ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Ai lavoratori in esame è riconosciuta altresì la liquidazione in un'unica soluzione dell'indennità di mobilità per un massimo di 12 mesi, nel caso in cui essi avessero avuto successivamente diritto (ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L. 23 luglio 1991, n. 223¹⁶¹) a tale trattamento;
- la possibilità, da parte dell'impresa di appartenenza, di utilizzare in progetti di formazione o riqualificazione, comprendenti anche attività produttiva connessa all'apprendimento, i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro. Si ricorda che, in tale fattispecie, è riconosciuto, in favore del lavoratore, un trattamento economico, a carico del datore di lavoro, pari alla differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione. La proroga al 2012 di tale possibilità - prevista finora in via sperimentale per gli anni 2009-2011 - è ammessa nel limite di spesa di 30 milioni di euro e secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle

¹⁵⁹ *Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.*

¹⁶⁰ A norma dell'art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni.

¹⁶¹ *Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.*

finanze. La precedente proroga¹⁶², relativa al 2011, contemplava un limite di spesa di 50 milioni.

Il **comma 23** proroga per il 2012 gli interventi a carattere sperimentale di cui all'art. 1, commi 131, 132, 134 e 151, della L. 23 dicembre 2009, n. 191¹⁶³. Le modalità di tali proroghe sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite degli importi definiti, con lo stesso decreto, anche a séguito del monitoraggio degli effetti conseguenti all'attuazione degli interventi per l'anno 2011; i limiti non possono in ogni caso essere superiori a quelli stabiliti per il 2010.

Gli interventi in esame - già oggetto, come accennato, di analoga proroga per il 2011¹⁶⁴ - riguardano:

- i requisiti previdenziali ai fini della fruizione dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali¹⁶⁵.

In particolare, il citato comma 131 dell'art. 2 della L. n. 191 prevede che, in via sperimentale e provvisoria (originariamente per il solo anno 2010), ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computino anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Ai fini della quantificazione dei periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, il comma 131

¹⁶² Di cui all'art. 1, comma 33, della L. 13 dicembre 2010, n. 220.

¹⁶³ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*.

¹⁶⁴ Di cui all'art. 1, comma 33, della L. 13 dicembre 2010, n. 220.

¹⁶⁵ L'indennità ordinaria di disoccupazione è relativa, in linea di principio, a tutti i dipendenti privati. Essa ha, tuttavia, un ambito di applicazione residuale rispetto al più favorevole trattamento di mobilità.

L'indennità ordinaria di disoccupazione è liquidata in presenza di un'anzianità assicurativa pari ad almeno 2 anni nonché di un anno di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 19, comma 1, del R.D.L. 636/1939). I lavoratori precari e stagionali, fermo restando il requisito assicurativo di 2 anni, maturano il diritto all'indennità anche con lo svolgimento di 78 giornate lavorative nell'anno (articolo 7 del D.L. 86/1988, convertito dalla L. 160/1988, e articolo 1 del D.L. 108/1991, convertito dalla L. 169/1991).

L'articolo 34, commi 5 e 6, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha escluso dall'ambito di applicazione dell'istituto i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni, successivamente al 31 dicembre 1998.

Tale istituto, nel corso degli anni, è stato interessato da molteplici interventi legislativi, volti soprattutto all'aumento sia della durata sia della misura del trattamento delle indennità ordinarie di disoccupazione.

L'aliquota contributiva relativa all'istituto in esame è pari, in genere, all'1,61% ed è interamente a carico del datore di lavoro.

Il periodo di godimento dell'indennità ordinaria di disoccupazione è riconosciuto utile ai fini previdenziali; tuttavia, riguardo alla pensione di anzianità, esso viene considerato solo per la determinazione della misura e non per il conseguimento del requisito contributivo.

Attualmente, la durata dell'indennità è pari a 8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e a 12 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni; per quanto attiene alla misura del trattamento, l'indennità è pari al 60% per i primi 6 mesi; al 50% per i successivi tre mesi; al 40% per il periodo ulteriore. La contribuzione figurativa vale per l'intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste dal comma in esame.

prevede di calcolare l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera;

- il riconoscimento, in via temporanea (e in ogni caso non oltre la data di maturazione del diritto al pensionamento), della contribuzione figurativa integrativa in favore dei lavoratori beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro (ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali), che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% rispetto a quello corrispondente alle mansioni di provenienza (art. 2, commi 132 e 133, della L. n. 191, i quali ponevano, per l'anno 2010, un limite di spesa pari a 40 milioni di euro);
- l'estensione, in via temporanea, della riduzione contributiva di cui all'art. 8, comma 2, e all'art. 25, comma 9, della citata L. n. 223 del 1991¹⁶⁶, in favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni di età (commi 134 e 135 del suddetto art. 2 della L. n. 191). Le norme prevedono altresì, sempre in via temporanea (e in ogni caso non oltre la data di maturazione del diritto al pensionamento), il prolungamento della durata della stessa riduzione contributiva per chi assuma lavoratori in mobilità o titolari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, a condizione che gli stessi abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva.

Per i benefici in oggetto, il comma 135 poneva un limite di spesa di 120 milioni di euro per il 2010;

- l'erogazione da parte dell'INPS, in via sperimentale, di uno specifico incentivo in favore dei datori di lavoro, che assumano a tempo pieno e indeterminato, senza esservi tenuti, lavoratori destinatari dell'indennità ordinaria di disoccupazione e del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini. Sono esclusi dal beneficio i datori che abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e i datori le cui aziende siano interessate da trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria. L'incentivo è pari all'indennità residua spettante al lavoratore, con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa¹⁶⁷.

¹⁶⁶ L'agevolazione prevede una riduzione della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, per i primi diciotto mesi, per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato e con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi. La quota di contribuzione, in virtù della richiamata riduzione, è pari a quella prevista per gli apprendisti.

¹⁶⁷ Il diritto al beneficio è escluso nelle ipotesi in cui i lavoratori interessati siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da imprese dello stesso o di diverso settore di attività con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero che abbiano con quest'ultima un rapporto di collegamento o controllo ai sensi delle disposizioni codicistiche.

Per l'incentivo in oggetto, il citato comma 151 dell'art. 2 della L. n. 191 poneva un limite di spesa pari a 12 milioni di euro per il 2010.

Articolo 5, comma 25
(Fondo prestiti d'onore e borse di studio)

25. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2012.

Il comma 25 incrementa la dotazione del Fondo integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni di 150 milioni di euro per l'anno 2012.

La legge 11 febbraio 1992, n. 147¹⁶⁸, rimanda agli articoli 16 e 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante «Norme sul diritto agli studi universitari».

In particolare l'art. 16, comma 4, ha istituito, a integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni, un «Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore». Il Fondo è ripartito fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

L'art. 17 ha istituito un «Fondo per l'erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria». Il Fondo è ripartito tra le università e per i singoli corsi di studio con decreto del Ministro.

Si osserva che la legge n. 147 del 1992 rimanda sia all'art. 16, relativo al Fondo per i prestiti d'onore da ripartire tra le regioni, sia all'art. 17, relativo al fondo per le borse di studio universitarie da ripartire tra le università, della legge n. 390 del 1991. Il testo del comma 25, così come formulato, non è chiaro e sembrerebbe attribuire la dotazione solo al fondo di cui all'articolo 16.

¹⁶⁸ Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari.

Articolo 6, comma 1
(Fondi speciali e tabelle - Tabelle A e B)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n.196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2012-2014 restano determinati, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

Il **comma 1** dispone in ordine all'entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili, disciplinati dall'articolo 18 della nuova legge di contabilità, mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

La determinazione degli importi dei fondi speciali in apposite Tabelle del disegno di legge di stabilità è prevista dall'articolo 11, comma 3, lettera c), della nuova legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).

Con il comma in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella Tabella A e per quella in conto capitale nella Tabella B allegate al disegno di legge di stabilità, ripartite per Ministeri.

In sede di relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell'esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.

Per quanto riguarda la struttura delle due Tabelle, si evidenzia che la nuova legge di contabilità non ha modificato in modo sostanziale la disciplina relativa ai fondi speciali, atteso che l'articolo 18 della nuova legge di contabilità riproduce sostanzialmente quanto previsto al riguardo dalla precedente normativa contabile.

Nel testo del disegno di legge di stabilità per il 2012 presentato dal Governo (A.S. 2968), gli importi della **Tabella A** ammontano complessivamente a 98,8

milioni di euro per il 2012, a 195,2 milioni di euro per il 2013 e a 236,8 milioni di euro per il 2014.

Si segnala che le Tabelle A e B comprendono gli effetti riduttivi rispetto alla legislazione vigente, quantificati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

(importi in migliaia di euro)

<i>Tabella A</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Bilancio a legislazione vigente	123.860	202.941	252.941
Riduzione ex D.L. 138/2011	25.039	7.710	16.099
Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)	98.882	195.231	236.842

Per quanto riguarda la **Tabella B**, il disegno di legge di stabilità per il 2012 prevede importi pari a 317.808 milioni di euro per il 2012, 474.270 milioni di euro per il 2013 e 961.622 per il 2014.

Rispetto alla legislazione vigente, la Tabella B del disegno di legge di stabilità non prevede stanziamenti aggiuntivi sui Fondi speciali.

(importi in migliaia di euro)

<i>Tabella B</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Bilancio a legislazione vigente	461.000	493.000	993.000
Riduzione ex D.L. 138/2011	143.192	18.730	31.378
Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)	317.808	474.270	961.622

Nelle tabelle seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale, come determinati nel bilancio a legislazione vigente, nel disegno di legge di stabilità presentato dal Governo (A.S. 2968). *Gli importi sono espressi in migliaia di euro.*

TABELLA A – FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Bilancio a legislazione vigente	49.468	118.768	118.768
Riduzione ex D.L. 138/2011	10.000	4.512	7.559
Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)	39.468	114.256	111.209

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse a favore del progetto "De tax" per interventi sanitari nei Paesi poveri, le risorse per garantire l'applicazione della sentenza della corte Costituzionale n. 238 del 2009 riguardante l'IVA sulla tariffa di origine ambientale (TIA); per il provvedimento relativo a "Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili" (A.C. 82; A.S. 2206); per il provvedimento relativo a "Misure per il sostegno dello sviluppo di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e carburanti ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica" (A.C. 2184); per il provvedimento relativo a "Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo" (legge 23 settembre 2011, n. 169); per il provvedimento relativo a "Modifica dell'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, in materia di incentivi per favorire, nelle regioni dell'Arco alpino, il reclutamento di militari volontari in ferma prefissata da destinare ai reparti delle truppe alpine" (A.C. 607) e, infine, per quello riguardante " Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni" (A.C. 841).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

	2012	2013	2014
Bilancio a legislazione vigente	40.000	40.000	40.000
Riduzione ex D.L. 138/2011	8.086	1.520	2.546
Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)	31.914	38.480	37.454

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per l'applicazione delle sentenze della corte Costituzionale n. 306/2008 e n. 11/2009, nonché per il provvedimento concernente "Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito" (A. C. 2424; A.S. 2514); per il provvedimento relativo a "Norme in materia di previdenza e tutela della maternità per gli atleti non professionisti" (A.C. 4019; A.S. 2829) e per il provvedimento concernente " Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza" (A.S. 272).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

	2012	2013	2014
Bilancio a legislazione vigente	28.392	38.173	38.173
Riduzione ex D.L. 138/2011	5.739	1.450	2.430
Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)	22.653	36.723	35.743

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse necessarie per l'adozione della "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010" (A.C. 4142; A.S. 2857, approvato definitivamente il 29 settembre 2011, non ancora pubblicato); per l'adozione della "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007" (A.C. 4373; A.S. 2860, approvato definitivamente il 29 settembre 2011, non ancora pubblicato); per l' "Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani" (A.S. 2720; A.C. 4534); per la " Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005" (A.S. 2742; A.C. 4591); per la " Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009"; per la " Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009" (A.C. 4624); per la " Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991" (A.S. 1474; A.C. 2451), nonché per la realizzazione di interventi diversi.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

	2012	2013	2014
Bilancio a legislazione vigente	-	-	50.000
Riduzione ex D.L. 138/2011	-	-	3.182
Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)	-	-	46.818

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse per le scuole non statali.

MINISTERO DELL'INTERNO

	2012	2013	2014
Bilancio a legislazione vigente	6.000	6.000	6.000
Riduzione ex D.L. 138/2011	1.213	228	382
Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)	4.787	5.772	5.618

Finalizzazioni:

L'accantonamento è costituito dalle risorse finalizzate al provvedimento concernente "Disposizioni in favore dei territori di montagna" (A.C. 41; A.S. 2566).

TABELLA B - FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Bilancio a legislazione vigente	128.000	130.000	630.000
Riduzione ex D.L. 138/2011	39.758	4.939	8.274
Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)	88.242	125.061	621.726

Finalizzazioni:

L'accantonamento è finalizzato per consentire all'Italia la partecipazione a banche e fondi internazionali, per il finanziamento di interventi diversi nonché per il provvedimento concernente "Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni" (A.C. 841).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Bilancio a legislazione vigente	50.000	50.000	50.000
Riduzione ex D.L. 138/2011	15.531	1.900	3.182
Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)	34.469	48.100	46.818

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.

MINISTERO DELL'INTERNO

	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Bilancio a legislazione vigente	103.000	103.000	103.000
Riduzione ex D.L. 138/2011	31.993	3.913	6.556
Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)	71.007	99.087	96.444

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per consentire la fornitura gratuita di libri di testo, nonché per il provvedimento concernente " Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza" (A.S. 272).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Bilancio a legislazione vigente	110.000	210.000	210.000
Riduzione ex D.L. 138/2011	34.167	7.978	13.366
Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)	75.833	202.022	196.634

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per interventi a favore della difesa del suolo, per interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati nonché per il provvedimento concernente " Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni" (A.C. 54; A.S. 2671).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Bilancio a legislazione vigente	70.000	-	-
Riduzione ex D.L. 138/2011	21.743	-	-
Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)	48.257	-	-

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per il provvedimento concernente "Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia" (A.C. 169; A.S. 2862) e per il provvedimento concernente " Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni" (A.C. 54; A.S. 2671).

Articolo 6, comma 2

(Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente - Tabella C)

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2012 e del triennio 2012-2014 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n.196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

Il **comma 2** approva la Tabella C, recante la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi della nuova normativa contabile.

L'articolo 11, comma 3, lett. *d*), della nuova legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie. Queste ultime, non più ricomprese nella Tabella C, sono pertanto determinate direttamente dalla legge di bilancio.

La **Tabella C** del disegno di legge di stabilità per il 2012 - A.S. 2968 - prevede un ammontare complessivo di stanziamenti, di competenza e di cassa, pari a 7.212 milioni di euro per il 2012, 4.055,4 milioni per il 2013 e 4.066,5 milioni di euro per il 2014.

Gli stanziamenti esposti in Tabella C presentano le seguenti variazioni rispetto al bilancio a legislazione vigente: un incremento di 2.722,9 milioni per il 2012; diminuzioni di 340,8 milioni e 315 milioni rispettivamente per il 2013 e 2014. Tali variazioni riportano anche le diminuzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 138 del 2011.

L'incremento complessivo registrato per il 2012 è dovuto all'aumento di 3.250 milioni dello stanziamento relativo all'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, istitutivo dell'IRAP. Tale integrazione si rende necessaria in ragione dei minori gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF rispetto a quelli stimati durante gli esercizi pregressi e destinati al finanziamento del Fondo sanitario nazionale. Si tratta peraltro dell'unica variazione in positivo recata dalla Tabella C.

Si ricorda che il citato articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevede l'integrazione del Fondo sanitario nazionale, operata dalla legge finanziaria, a copertura dell'eventuale differenza tra l'ammontare dei gettiti di cui al comma 1 dello stesso articolo 39 (gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive per ciascuna regione) previsti in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale rispetto alle somme effettivamente riscosse dalle regioni.

Il prospetto che segue riporta le somme stanziare per l'anno 2012 dalla Tabella C del disegno di legge di stabilità A.S. 2968, raggruppate per missioni, con l'indicazione delle rispettive variazioni rispetto al bilancio a legislazione vigente, riportate dall'allegato n. 1 del disegno di legge stesso. Come sopra ricordato, esse comprendono anche le diminuzioni *ex art.* 1, comma 1, del decreto legge n. 138 del 2011. Sono quindi evidenziate, all'interno di ogni missione, quelle voci della Tabella C che subiscono variazioni rispetto alla legislazione vigente mentre si riporta solo l'ammontare complessivo degli stanziamenti invariati ("*Invariati A.S. 2968 - All. I*"). Si riportano inoltre gli stanziamenti per il 2012 recati dalla Tabella C della legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010) con, in ultima colonna, la variazione percentuale tra lo stanziamento finale per il 2012 previsto dalla Tabella C della legge di stabilità 2011 e il disegno di legge in esame.

(migliaia di euro)

Disposizioni	Tab. C (L. di stabilità 2011) (A)	Tab. C (ddl di stabilità 2012)			Variazione % B/A
	2012	2012			
		LV	variazione	ddl stabilità (B)	
ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI					
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: - Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 - cap. 2185 Economia e finanze)	112.995	112.995	-44.183	68.812	-39%
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3 - cap. 2115 Economia e finanze)	72.251	72.251	-30.751	41.500	-43%

Disposizioni	Tab. C (L. di stabilità 2011) (A)	Tab. C (ddl di stabilità 2012)			Variazione % B/A
	2012	2012			
		LV	variazione	ddl stabilità (B)	
Totale Missione	185.246	185.246	-74.934	110.312	-40%
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI					
Economia e finanze					
D.Lgs. n. 446 del 1997: imposta regionale sulle attività produttive – Art. 39, comma 3: integrazione FSN per minori entrate IRAP ecc. (regolazione debitoria) (2.3 – cap. 2701 Economia e finanze)			3.250.000	3.250.000	
<i>Invariati A.S. 2968 – All. 1</i>	6.969	5.519		5.519	-21%
Totale Missione	6.969	5.519	3.250.000	3.255.519	46.614%
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO					
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2 - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195 Affari esteri)	179.230	179.230	-92.715	86.515	-52%
Legge n. 49 del 1987: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (1.2 - capp. 7168, 7169 Affari esteri)	531	531	-211	320	-40%
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (1.3 - cap. 3751)	2.137	2.137	-237	1.900	-11%

Disposizioni	Tab. C (L. di stabilità 2011) (A)	Tab. C (ddl di stabilità 2012)			Variazione % B/A
	2012	2012			
		LV	variazione	ddl stabilità (B)	
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.5 - capp. 4543, 4545 Affari esteri)	1.714	1.714	-678	1.036	-40%
<i>Invariati A.S. 2968 - All. 1</i>	2.499	2.499		2.499	
Totale Missione	186.111	186.111	-93.841	92.270	-50%
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO					
<i>Invariati A.S. 2968 - All. 1</i>	67.028	6.937		6.937	-90%
Totale Missione	67.028	6.937		6.937	-90%
GIUSTIZIA					
<i>Invariati A.S. 2968 - All. 1</i>	4.394	4.394	-2.394	2.000	-54%
Totale Missione	4.394	4.394	-2.394	2.000	-54%
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
<i>Invariati A.S. 2968 - All. 1</i>	35.195	2.289		2.289	-93%
Totale Missione	35.195	2.289		2.289	-93%
SOCCORSO CIVILE					
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - Art. 6, comma 1: Reintegro del Fondo per la protezione civile (6.2 - cap. 7446 Economia e finanze)	116.219	116.219	-45.443	70.776	-39%

Disposizioni	Tab. C (L. di stabilità 2011) (A)	Tab. C (ddl di stabilità 2012)			Variazione % B/A
	2012	2012			
		LV	variazione	ddl stabilità (B)	
Decreto-legge n. 90 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152 del 2005: Disposizioni urgenti in materia di protezione civile: - Art. 4, comma 1: Disposizioni in materia di protezione civile (6.2 - cap. 2184 Economia e finanze)	3.523	3.523	-1.378	2.145	-39%
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (Art. 4): «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.2 - cap. 1916 Interno)	15.954				
Totale Missione	135.696	119.742	-46.821	72.921	-46%
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1 - cap. 1525 Economia e finanze)	24.244	100.122	-39.149	60.973	151%
<i>Invariati A.S. 2968 – All. 1</i>	25.592	21.714		21.714	-15%
Totale Missione	49.836	121.836	-39.149	82.687	66%
REGOLAZIONE DEI MERCATI					
<i>Invariati A.S. 2968 – All. 1</i>	17.511	16.501		16.501	-6%
Totale Missione	17.511	16.501		16.501	-6%

DIRITTO ALLA MOBILITA'					
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.3 - cap. 1952 Infrastrutture e trasporti)	113	113	-59	54	-52%
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997): - Art. 23: Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1 - cap. 1723 Economia e finanze)	369	369	-144	225	-39%
<i>Invariati A.S. 2968 – All. 1</i>	10.308	10.308		10.308	
Totale Missione	10.790	10.790	-203	10.587	-2%
COMUNICAZIONI					
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 - capp. 2183, 7442 Economia e finanze)	194.033	194.033	-75.870	118.163	-39%
<i>Invariati A.S. 2968 – All. 1</i>	167	157		157	-6%
Totale Missione	194.200	194.190	-75.870	118.320	-39%
COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO					
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 - cap. 2501 Sviluppo economico)	12.286	12.286	-2.000	10.286	-16%
<i>Invariati A.S. 2968 – All. 1</i>	52.385	52.385		52.385	
Totale Missione	64.671	64.671	-2.000	62.671	-3%

RICERCA E INNOVAZIONE					
D. Lgs. n. 257 del 2003: Riordino dell'ENEA – Art-19, comma 1 (7.1 cap. 7630 Sviluppo economico)	167.421	167.421	-8.500	158.921	-5%
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (2.1 - cap. 3453 Ministero della Salute)	26.984	26.984	-16.636	10.348	-62%
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: - Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (2.1 - cap. 3392 Ministero della salute)	306.242	306.242	-20.000	286.242	-7%
<i>Invariati A.S. 2968 – All. 1</i>	1.861.515	1.887.188		1.887.188	1%
Totale Missione	2.362.162	2.387.835	-45.136	2.342.699	-1%
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.10 - capp. 1644, 1646 Ministero dell'Ambiente)	21.700	21.700	-11.303	10.397	-52%
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.10 - capp. 1388, 1389 Ministero dell'ambiente)	220	187	-50	137	-38%
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 - cap. 1551 Ministero dell'ambiente)	7.000	7.000	-3.646	3.354	-52%
Totale Missione	28.920	28.887	-14.999	13.888	-52%

CASA E ASSETTO URBANISTICO					
<i>Invariati A.S. 2968 – All. 1</i>	33.940	32.582	-32.582		-100%
Totale Missione	33.940	32.582	-32.582		-100%
TUTELA DELLA SALUTE					
<i>Invariati A.S. 2968 – All. 1</i>	7.777	7.755		7.755	-0,3%
Totale Missione	7.777	7.755		7.755	-0,3%
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI					
<i>Invariati A.S. 2968 – All. 1</i>	277.474	436.523		436.523	57%
Totale Missione	277.474	436.523		436.523	57%
ISTRUZIONE SCOLASTICA					
<i>Invariati A.S. 2968 – All. 1</i>	327	327	-11	316	-3%
Totale Missione	327	327	-11	316	-3%
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA					
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 - cap. 1709 MIUR)	5.368	5.368	-185	5.183	-3%
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari: - Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1 - cap. 7273 MIUR)	18.660	18.660	-644	18.016	-3%
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.3 - cap. 1690 MIUR)	44.772	44.302	-7.420	36.882	-18%
<i>Invariati A.S. 2968 – All. 1</i>	87.812	86.994		86.994	-1%
Totale Missione	156.612	155.324	-8.249	147.075	-6%

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (17.1 - cap. 7256 Economia e finanze)	13.278	13.278	-5.192	8.086	-39%
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:- Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 - cap. 2102 Economia e finanze)	52.536	52.536	-20.542	31.994	-39%
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale: - Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 - cap. 2108 Economia e finanze)	17.198	17.198	-6.725	10.473	-39%
<i>Invariati A.S. 2968 – All. 1</i>	119.617	119.046		119.046	
Totale Missione	202.629	202.058	-32.459	169.599	-16%

POLITICHE PREVIDENZIALI					
<i>Invariati A.S. 2968 – All. 1</i>	302	284		284	-6%
Totale Missione	302	284		284	-6%
POLITICHE PER IL LAVORO					
<i>Invariati A.S. 2968 – All. 1</i>	11.480	11.399		11.399	-1%
Totale Missione	11.480	11.399		11.399	-1%
IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI					
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 - cap. 2309 Interno)	42	42	-42		-100%
Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri: - Art. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1 - cap. 2311 interno)	8.263	8.263	-6.856	1.407	-83%
Totale Missione	8.305	8.305	-6.898	1.407	-83%
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO					
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (1.1 - cap. 3935 Economia e finanze)	2.195	2.195	-282	1.913	-13%

Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, (...) - Art. 3, comma 9: Compensazione degli oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica e di gas (1.5 - cap. 3822 Economia e finanze)	87.973	87.973	-11.293	76.680	-13%
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.6 - cap. 1613 Economia e finanze)	21	21	-8	13	-38%
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ (1.6 - cap. 7330 Economia e finanze)	1.836	1.836	-718	1.118	-39%
<i>Invariati A.S. 2968 – All. I</i>	638	600		600	-6%
Totale Missione	92.663	92.625	-12.301	80.324	-13%

GIOVANI E SPORT					
Decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio - Art. 1, comma 19, lettera a): Adeguamento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni in materia di sport (22.1 - cap. 7450 Economia e finanze)	55.080	13.432	-5.252	8.180	-85%
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale: - Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 - cap. 2106 Economia e finanze)	56	56	-22	34	-39%
Totale Missione	68.568	13.488	-5.274	8.214	-88%
TURISMO					
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (23.1 - cap. 2194)	4.119	4.995	-1.953	3.042	-26%
Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria: - Art. 2, comma 98, lettera a): Turismo (23.1 - cap. 2107 Economia e finanze)	16.073	16.073	-6.285	9.788	-39%
Totale Missione	20.192	21.068	-8.238	12.830	-36%

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1 - cap. 1160 Giustizia)	47	47	-47		-100%
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (24.4 - cap. 5217 Economia e finanze)	1.414	1.414	-553	861	-39%
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.4 - cap. 1680 Economia e finanze)	28.223	37.380	-14.616	22.764	-19%
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (Formez), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (24.4 - cap. 5200 Economia e finanze)	9.512	8.462	-3.309	5.153	-46%
Totale Missione	39.196	47.256	-18.478	28.778	-27%

FONDI DA RIPARTIRE					
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1 - cap. 3026 Economia e finanze)	35.485	35.485	-7.175	28.310	-20%
<i>Invariati A.S. 2968 – All. 1</i>	89.564	89.564		89.564	
Totale Missione	125.049	125.049	-7.175	117.874	-6%
TOTALE GENERALE	4.393.243	4.488.991	2.722.988	7.211.979	64%

Articolo 6, comma 3

(Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente - Tabella D)

3. Gli importi delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n.196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.

Il **comma 3** reca l'approvazione della Tabella D, che determina le riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, aggregate per programma e missione.

L'articolo 11, comma 3, lett. f), della nuova legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative relative alla spesa di parte corrente, per ciascun anno considerato dal bilancio pluriennale, aggregate per programma e per missione.

Nella **Tabella D** del disegno di legge di stabilità per il 2012 - A.S. 2968 - risulta un solo definanziamento per un ammontare di 22 milioni di euro per il 2012 e di 12 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

Il definanziamento è riferito all'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, comma 176, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) concernente i benefici economici spettanti al personale delle amministrazioni statali e non statali per il biennio 2004-2005. La riduzione è disposta in via permanente fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa. Tale riduzione si applica alle somme allocate sul cap. 3037 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Missione "Fondi da ripartire"), pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012-2014.

Si ricorda che la disposizione è conseguente al Protocollo d'intesa siglato tra il Governo e le Parti sociali il 27 maggio 2005, con il quale – convenuta la necessità di definire i contratti collettivi nazionali di lavoro del biennio economico 2004-2005 – il Governo si è impegnato a rideterminare le risorse finanziarie indicate nelle leggi finanziarie 2004 e 2005, destinate ai rinnovi contrattuali del biennio economico 2004-2005 per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, allo scopo di attribuire incrementi retributivi per ciascun comparto di contrattazione. Le risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziare sarebbero state definite nel disegno di legge finanziaria per l'anno 2006, con esclusivo riferimento sulla competenza del biennio economico 2004-2005. I punti successivi del

Protocollo precisano che l'accordo riguarda la generalità delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, e art. 70, comma 4, del Decreto legislativo 165/2001 (Ministeri, Aziende Autonome, Scuola, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non Economici, Regioni ed Enti Locali, Enti di Ricerca, Sanità, Università, Accademie e Conservatori), e viene recepito tempestivamente, per le amministrazioni del settore pubblico non statale, in sede di confronto tra Governo, Regioni ed Autonomie Locali.

Articolo 6, commi 4 e 5
(Fondi speciali e tabelle - Tabella E)

4. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n.196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

5. A valere sulle autorizzazioni di

spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, possono assumere impegni nell'anno 2012, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Il **comma 4** reca l'approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, esposte per programma e missione.

L'articolo 11, comma 3, lett. e), della legge di contabilità n. 196 del 2009 prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregati per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale.

Il **comma 5** indica i limiti massimi di impegnabilità che le amministrazioni pubbliche possono assumere nel 2012, con riferimento ai futuri esercizi, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella E.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge di contabilità le amministrazioni possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali di spesa in conto capitale.

La disposizione demanda tuttavia alla legge di stabilità la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa.

Come già per le precedenti leggi finanziarie, la legge di stabilità per il 2012 reca una colonna "limite impegnabilità" suddivisa secondo i seguenti numeri:

- n. 1, indica le quote degli anni 2012 ed esercizi successivi non impegnabili;

- n. 2, indica le quote degli anni 2012 e successivi impegnabili al 50%;
- n. 3, indica le quote degli anni 2012 e successivi interamente impegnabili.

Analogamente agli anni scorsi, si prospetta una pressoché generalizzata facoltà ad impegnare le risorse relative agli anni successivi (codice n. 3 nella colonna riferita al limite di impegnabilità), con le seguenti eccezioni, per la quali le quote relative agli anni 2012 e successivi non sono impegnabili (codice n. 1):

- D.L. n. 148 del 1993, art. 3, co. 9: contributo alla Regione Calabria. Missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali - programma: Rapporti finanziari con enti territoriali;
- D. Lgs. N. 102 del 2004, art. 15, co. 2: interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole. Missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - programma: Sviluppo e sostenibilità del settore agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione;
- D.L. n. 5 del 2009, art. 7-*quinquies*, co. 8: Fondo per la finanza d'impresa. Missione: Competitività e sviluppo delle imprese - programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, sperimentazione tecnologica, ecc.

Il totale degli stanziamenti iscritti in **Tabella E**, nel testo dell'A.S. 2968 ammonta a 16.839,2 milioni di euro per il 2012, a 24.790,4 milioni per il 2013, 19.105 milioni per il 2014 e 35.606,9 per il 2015 e anni successivi.

A tale proposito la relazione al disegno di legge segnala come tutte le riduzioni recate dalla Tabella E vadano riferite agli interventi di riduzione della spesa previsti dal decreto legge n. 138 del 2011.

Qui di seguito sono brevemente illustrate le variazioni disposte dalla Tabella E.

Legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010), articolo 2, comma 196 - Opere infrastrutturali nel comune di Roma

La tabella E dispone una riduzione del finanziamento per il 2012 di 35,2 milioni di euro. Si ricorda, a tale proposito, che il comma 196, articolo 2, della legge finanziaria autorizzava la spesa di 100 milioni, per l'anno 2012, a favore del comune di Roma, per interventi infrastrutturali.

MISSIONE: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI <i>Programma: Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (cap. 7285)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2012	2013	2014
BLV	90.000	-	-
Riduzione Tab. E	-35.191	-	-
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>54.809</i>	-	-

D.L. n. 203 del 2005, "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" (convertito dalla legge n. 248 del 2005), articolo 11-*quaterdecies*, comma 20

La tabella E dispone un rifinanziamento di 15 milioni per la prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 2 della legge n. 174 del 2002.

MISSIONE: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI <i>Programma: Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa</i>			
MINISTERO DELL'INTERNO (cap. 7253)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2012	2013	2014
BLV	-	-	-
Rifinanziamento Tab. E	15.000	-	-
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>15.000</i>	-	-

Il decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, ("Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), articolo 11-*quaterdecies*, comma 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto finanziamenti per la prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 2 della legge n. 174 del 2002.

A sua volta, l'art. 2 della legge n. 174 citata aveva autorizzato un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002 per la realizzazione dei lavori relativi a una diga foranea. Successivamente, per la prosecuzione degli stessi, l'art. 4, commi 176-178, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004), ha autorizzato un ulteriore limite di impegno ventennale con decorrenza 2005 (scadenza 2024) di 2,5 milioni di euro.

Con il già citato art. 11-*quaterdecies*, comma 20, del D.L. n. 203 del 2005, è stato poi autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006, che veniva destinato, altresì, per la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva.

Rispetto ai 6 milioni autorizzati complessivamente dalle citate disposizioni, la legge di bilancio per il 2009 ha indicato, per le finalità in questione, una dotazione di 4,6 milioni di euro.

La legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) ha previsto, in Tabella D, un ulteriore rifinanziamento pari a 2 milioni di euro per il solo 2008. Tali risorse sono state tuttavia iscritte sul cap. 7157 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.

La tabella D della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203 del 2008) ha rifinanziato tale voce nella misura di 12 milioni nel 2009.

La tabella D della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009) ha infine rifinanziato tale voce nella misura di 12 milioni nel 2010.

La tabella E della legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010) ha quindi disposto un rifinanziamento di 15 milioni di euro per il 2011.

Legge n. 183 del 1987 "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari", articolo 5 - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie

La Tabella E dispone un rifinanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione per le politiche comunitarie pari a 5.500 milioni di euro nel 2014.

MISSIONE: L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO <i>Programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE</i> MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (cap. 7493)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2012	2013	2014
BLV	5.524.300	5.500.000	-
Rifinanziamento Tab. E	-	-	5.500.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	5.524.300	5.500.000	5.500.000

Si ricorda che in tale Fondo, previsto dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali.

Il Fondo, la cui funzione è quella di affiancare le risorse nazionali cofinanziate (unitamente ad altre risorse nazionali, quali ad esempio quelle iscritte sul Fondo per le aree sottoutilizzate) a quelle che l'Unione europea destina a ciascun Paese membro per gli interventi relativi alla politica di coesione, in particolare attraverso i fondi strutturali, viene annualmente rifinanziato dalla legge finanziaria.

Con riferimento agli ultimi anni, si ricorda:

- la legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) ha disposto un rifinanziamento del Fondo di rotazione di 932,5 milioni per il 2006 e 4.304 milioni per il 2007. Contestualmente la tabella F ha effettuato una rimodulazione delle risorse, determinando riduzioni di 5.500 milioni nel 2006 e di 100 milioni nel 2007, che sono stati posticipati al 2008 (complessivi 5.600 milioni);
- la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) ha previsto un rifinanziamento del Fondo di 3.767 milioni nel 2006. Contestualmente la tabella F ha effettuato una rimodulazione delle risorse, determinando riduzioni di 5.999,5 milioni nel 2006, di 4.000 milioni nel 2007 e di 5.000 milioni nel 2008, che sono stati posticipati al 2009 (complessivi 14.999,5 milioni);
- la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2007) ha disposto un rifinanziamento del Fondo di 4.000 milioni per il 2009;
- la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) ne ha disposto un rifinanziamento di 3.200 milioni nel 2008, di 2.000 milioni nel 2009 e di 300 milioni nel 2010. Contestualmente disposizioni contenute nell'articolato della stessa finanziaria utilizzavano le risorse del Fondo a copertura di oneri recati da specifiche disposizioni (quali la soppressione del ticket ambulatoriale: 326 milioni nel 2008 ai sensi dell'art. 2, co. 378; le convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro con i comuni per lo

svolgimento di attività socialmente utili (ASU): 15 milioni nel 2008 e 15 milioni a decorrere dal 2010, ai sensi dell'art. 3, co. 159);

- la legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008) ha disposto in Tabella D un rifinanziamento del fondo per il solo esercizio 2011, pari a 5.271,1 milioni di euro.
- la legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) ha disposto in Tabella D un rifinanziamento del fondo pari a 23,3 milioni per il 2010, 24,3 milioni per il 2011 e di 5.524,3 milioni per il 2012.
- La legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010) ha disposto in Tabella E un rifinanziamento del Fondo pari a 5.500 milioni di euro nel 2013, importo indicato anche nella Tabella E del presente disegno di legge.

Nella successiva tabella è indicata, relativamente alle leggi finanziarie dal 2005 al 2009, la "costruzione in bilancio" delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione per le politiche comunitarie, come determinato da ciascuna legge finanziaria. Non si tiene conto di eventuali variazioni delle risorse intervenuti nel corso di ciascun esercizio in adempimento di direttive comunitarie:

(dati in migliaia di euro)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
BLV	-	-					
Fin. 2005							
Tab. D	4.304.000	-					
Tab. F	-100.000	+5.600.000					
Disponibilità	4.204.000	5.600.000					
Fin. 2006							
Tab. D	-	-	-				
Tab. F	-4.000.000	-5.000.000	+14.999.500				
Disponibilità	204.000	600.000	14.999.500				
Fin. 2007							
Tab. D	-	-	+4.000.000				
Tab. F	+4.000.000	+5.100.000	-14.100.000	+5.000.000			
Disponibilità	4.204.000	5.700.000	4.899.500	5.000.000			
Fina. 2008							
Tab. D		+3.200.000	+2.000.000	+300.000			
Art. 2, co. 378 (soppressione ticket ambulatoriale)		-326.000	0	0			
Art. 3, co. 159 (convenzioni ASU)		-15.000	0	-15.000			
Disponibilità		8.557.000	6.897.500	5.283.000			
Fin. 2009							
Tab. D			-	-	+5.271.150		
Disponibilità			6.872.286	5.271.150	5.271.150		
Fin. 2010				5.271.150	5.271.150		

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tab. D				23.300	24.300	5.524.300	
<i>Disponibilità</i>				5.294.450	5.295.450	5.524.300	
Stabilità 2011					5.295.450	5.524.300	
Tab. E					-	-	5.500.000
<i>Disponibilità</i>					5.295.450	5.524.300	5.500.000

D.L. n. 135 del 2009 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee" (convertito dalla legge n. 166 del 2009), articolo 3-bis, comma 2 - Monitoraggio del traffico navale (recepimento direttiva 2009/17/CE)

MISSIONE: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
<i>Programma: Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste</i>			
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (cap. 7853)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2012	2013	2014
BLV	10.722	10.722	10.722
Riduzione Tab. E	-4.500		
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	6.222	10.722	10.722

La tabella E dispone un definanziamento di 4,5 milioni per le finalità previste dal comma 2, art. 3-bis del decreto legge n. 135 del 2009. Questo dispone l'avvio, a decorrere dall'esercizio 2009, di un programma pluriennale per l'implementazione degli interventi di sviluppo e adeguamento della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, previsto dall'articolo 2, comma 99, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007).

Il citato comma 99 ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, per le finalità sopra indicate.

L'art. 3-bis, comma 2, del decreto legge n. 135 motiva il nuovo finanziamento con la finalità di garantire la piena attuazione della normativa comunitaria in materia di monitoraggio del traffico navale e di informazione, con particolare riferimento al controllo e alla vigilanza sull'attività di pesca, attraverso l'accrescimento della capacità dell'attuale dispositivo di vigilanza e controllo a mare.

La norma fa riferimento alla direttiva 2009/17/CE¹⁶⁹, che modifica la direttiva 2002/59/CE. Quest'ultima direttiva ha istituito il sistema di monitoraggio e di

¹⁶⁹ Recante modifica alla direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione, recepita con il decreto legislativo n. 18 del 2011.

informazione allo scopo di migliorare la sicurezza e l'efficienza del traffico navale e la risposta delle autorità in caso di incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare. A tal fine ogni nave che fa scalo in un porto comunitario è obbligata a dotarsi di un sistema di identificazione automatica (AIS) e di un registratore dei dati di viaggio (*Voyage Data Recorder - VDR*) e a comunicare determinate informazioni alle autorità marittime in caso di trasporto di merci pericolose o inquinanti. La direttiva non si applica alle navi da pesca di lunghezza inferiore a 45 metri.

Legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), art. 1, comma 95 - Programma di sviluppo unità navali classe FREMM

La tabella E dispone un rifinanziamento del programma di sviluppo delle unità navali della classe FREMM - fregata europea multimissione - pari a 300 milioni per ciascun anno del triennio 2012-2014 e per il 2015 e successivi.

Il Programma FREMM (Fregate Europee Multi Missione) è il più vasto progetto di cooperazione navale in ambito europeo, avviato nel 2002 da Italia e Francia. Esso trae origine dalla dichiarazione congiunta siglata a Parigi il 25 ottobre 2004 dai ministri della difesa italiano e francese, che ha riconosciuto l'esigenza di procedere al rinnovamento delle rispettive flotte, nell'ottica di una diffusa e consolidata convergenza degli obiettivi militari, tecnici, finanziari e temporali perseguiti in tale contesto dalle due marine.

Il programma prevede la realizzazione di 21 fregate di nuova generazione (10 per l'Italia e 11 per la Francia) in due versioni, basate su una piattaforma comune, ma dotate di configurazioni specifiche in base alle funzioni cui sono destinate.

Le somme destinate al programma FREMM sono allocate nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, capitolo 7485. Nel disegno di legge di bilancio A.S. 2969 tale capitolo reca uno stanziamento di competenza pari a 135 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Rispetto alle previsioni assestate 2011 pari a 510 milioni, lo stanziamento di competenza registra una diminuzione di 375 milioni. Tale diminuzione è legata al venir meno dell'onere recato dall'articolo 2, comma 181, legge finanziaria 2008. La somma di 510 milioni per il 2011, infatti, risultava così determinata:

- 375 milioni di euro *ex* art. 2, comma 181, della legge n. 244 del 2007 - finanziaria 2008 (per il solo 2011; stanziamento esposto nella Tabella E della legge di stabilità 2011 - legge n. 220 del 2010);
- 30 milioni di euro *ex* finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005), art. 1, comma 95 (scadenza 2020);
- 30 milioni di euro *ex* finanziaria 2006, art. 1, co. 95 (scadenza 2021);
- 75 milioni di euro *ex* finanziaria 2006, art. 1, co. 95 (scadenza 2022).

Essendo quindi esaurito lo stanziamento recato dalla finanziaria 2008, il disegno di legge di bilancio riporta la corrispondente riduzione di 375 milioni sul capitolo.

Per quanto concerne i finanziamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della finanziaria 2006, si ricorda che le risorse destinate al programma FREMM ammontano a 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, cui si aggiungono 30 milioni di euro a decorrere dal 2007, cui ancor si aggiungono 75 milioni di euro a decorrere dal 2008.

Il capitolo comprende quindi tre voci della Tabella E che qui di seguito si riepilogano:

MISSIONE: COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE <i>Programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale</i> MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 7485)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2012	2013	2014
BLV (art. 1, co. 95 LF 2006))	75.000	75.000	75.000
Rifinanziamento Tab. E	300.000	300.000	300.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>375.000</i>	<i>375.000</i>	<i>375.000</i>
BLV (art. 1, co. 95, punto 1, LF 2006))	30.000	30.000	30.000
Rifinanziamento Tab. E	-	-	-
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
BLV (art. 1, co. 95, punto 2, LF 2006))	30.000	30.000	30.000
Rifinanziamento Tab. E	-	-	-
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
<i>Importi complessivi FREMM in Tab. E</i>	<i>435.000</i>	<i>435.000</i>	<i>435.000</i>

Legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), art. 2, comma 180 - Interventi per il settore aeronautico

La tabella E opera un definanziamento di 100 milioni per l'anno 2012, nonché un rifinanziamento di 1.100 milioni per il 2013, 1.200 milioni per il 2014 e di 4.800 milioni per il 2015 e successivi (anno terminale 2018). Gli interventi cui ci si riferisce sono quelli autorizzati dall'articolo 2, comma 180 della legge finanziaria n. 244 del 2007.

MISSIONE: COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE <i>Programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale</i> MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 7421/P)			
(migliaia di euro)	2012	2013	2014
BLV	1.100.000		
Riduzione Tab. E	-100.000	1.100.000	1.200.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.200.000</i>

In particolare, il comma 180 citato autorizza le seguenti spese per le finalità di partecipazione italiana nei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico, nonché al programma EFA, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 266/97:

- 318 milioni di euro per l'anno 2008;
- 468 milioni di euro per l'anno 2009;
- 918 milioni di euro per il 2010;
- 1100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

La legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia", all'articolo 4, comma 3, ha autorizzato un limite di impegno decennale di 100 miliardi di lire a decorrere dal 1998, al fine di garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, realizzati nel contesto dell'Unione europea, nonché al programma EFA (*European fighter aircraft*¹⁷⁰). Ha pertanto autorizzato il Ministero del tesoro (ora dell'economia e delle finanze) ad effettuare operazioni di mutuo, in relazione al predetto limite di impegno. In particolare, l'autorizzazione ai singoli versamenti all'apposita Agenzia internazionale delle quote di competenza italiana del programma EFA da parte del Ministro del tesoro (ora dell'economia e delle finanze), in conformità alla indicazione del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro della difesa, deve tenere conto dell'avanzamento progettuale, al fine di garantire una adeguata verifica delle effettive ricadute sul settore aeronautico nazionale della partecipazione al suddetto programma. Il programma EFA è stato successivamente rifinanziato da diversi provvedimenti.

¹⁷⁰ Il programma EFA, avviato nel 1988, è preordinato alla realizzazione di un velivolo militare da parte dell'Italia insieme a Gran Bretagna, Germania e Spagna, per assicurare la difesa aerea.

Legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), art. 1, comma 272 - Credito di imposta nelle aree svantaggiate

La tabella E introduce una riduzione di 46,5 milioni circa per il 2012 e di 5,2 milioni circa per ciascuno degli anni 2014 e 2015 (anno terminale dell'autorizzazione di spesa) degli stanziamenti finalizzati all'introduzione di un credito di imposta ex art. 1, comma 272 della finanziaria per il 2007 a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

MISSIONE: COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE <i>Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (cap. 7809)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2012	2013	2014
BLV	362.373	667.800	742.000
Riduzione Tab. E	-46.517	-	-5.192
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>315.856</i>	<i>667.800</i>	<i>736.808</i>

Legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), art. 1, comma 86 - Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato S.p.a.

La Tabella E introduce una riduzione di 500 milioni nel 2013 e di 150 milioni nel 2014 del contributo in conto impianti a favore della Ferrovie dello Stato S.p.a., come previsto dalla finanziaria per il 2006. Quest'ultima, al comma 86 dell'articolo 1, stabilisce che il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale compresi quelli per manutenzione straordinaria, avvenga a partire dalle somme stanziare dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributi in conto impianti.

MISSIONE: COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE <i>Sostegno allo sviluppo del trasporto</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (cap. 7122)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2012	2013	2014
BLV	2.100.716	2.100.716	2.015.404
Riduzione Tab. E	-500.000		-150.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>1.600.716</i>	<i>2.100.716</i>	<i>1.865.404</i>

Legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010), art. 2, comma 204 - Partecipazione di ANAS al capitale sociale della società Stretto di Messina

La tabella E azzerava lo stanziamento previsto dalla legge finanziaria 2010 che autorizza la spesa di 470 milioni di euro per il 2012 quale contributo ad ANAS S.p.A. per la sottoscrizione e l'esecuzione - a partire dal 2012 - di aumenti di capitale della Stretto di Messina S.p.A. novellando, inoltre, l'art. 1, comma 1, della legge 1158/1971 (Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente) nella parte in cui prevede la partecipazione al capitale sociale della Stretto di Messina S.p.A. da parte dell'ANAS S.p.a., delle regioni Sicilia e Calabria, nonché di altre società controllate dallo Stato, al fine di garantire la proprietà pubblica della Stretto di Messina S.p.A. attraverso l'introduzione di una soglia minima - pari al 51% - per la partecipazione dei citati soggetti.

MISSIONE: DIRITTO ALLA MOBILITÀ <i>Sostegno allo sviluppo del trasporto</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (cap. 7372)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2012	2013	2014
BLV	423.000	-	-
Riduzione Tab. E	-423.000	-	-
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	-	-	-

Legge n. 448 del 1998, "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", art. 50, comma 1, lett. c) - Edilizia sanitaria pubblica

La Tabella E riduce di circa 203,6 milioni lo stanziamento recato dalla legge n. 488 per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (finanziaria 1988) ivi compresi gli interventi finalizzati all'adeguamento della sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 - di attuazione di direttive comunitarie - riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, successivamente sostituito dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

MISSIONE: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA <i>Programma: Opere pubbliche e infrastrutture</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (cap. 7464/P)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2012	2013	2014
BLV	512.320	-	-
Riduzione Tab. E	-203.567	-	-
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	308.753	-	-

Ai fini dell'attuazione del programma, l'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge n. 448/1998 (collegato alla legge finanziaria per il 1999) ha autorizzato la spesa complessiva di 1,893 miliardi di euro (di cui 1.200 miliardi di lire per il 1999, di 1.165 miliardi per il 2000 e di 1.300 miliardi per il 2001), poi incrementata a 2,065 miliardi di euro dall'articolo 4-bis del D.L. n. 450 del 1998 (in particolare, 135 miliardi di lire per il 2000 e di 200 miliardi per il 2001).

Negli anni successivi le risorse destinate all'edilizia sanitaria sono state oggetto di rifinanziamenti (tab. D), definanziamenti (tab. E) e rimodulazioni (tab. F) da parte delle leggi finanziarie. Infine, la Tabella E della legge di stabilità 2011 non modificava lo stanziamento vigente. Nella successiva tavola viene esposto l'ammontare degli stanziamenti di bilancio riferiti all'art. 50, comma 1, lett. c), della legge n. 448/1998, come indicato dalle rispettive tabelle F delle leggi finanziarie a decorrere dal 2003.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fin. 2003	1.500						
Fin. 2004	3.340						
Fin. 2005	640	700	3.100				
Fin. 2006	384	384	384	2.520			
Fin. 2007		784	784	1.520	1.200		
Fin. 2008			784	1.520	2.800		
Fin. 2009				1.174,2	2.126,1	595,8	
Fin. 2010					2.120,3	795,8	1.800
Stabilità 2011						226	512,3

Legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), art. 2, comma 327 - Piano straordinario di telerilevamento

La Tabella E riduce di 260.000 euro l'autorizzazione di spesa per la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, recata dalla legge finanziaria per il 2008.

MISSIONE: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE <i>Programma: Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche</i>			
MINISTERO DELL'AMBIENTE (cap. 8534)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2012	2013	2014
BLV	500	-	-
Riduzione Tab. E	-260	-	-
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>240</i>	-	-

Legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), art. 61, comma 1 - Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)

La Tabella E dispone riduzioni al Fondo nella misura illustrata nel prospetto che segue.

MISSIONE: SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE			
<i>Programma: politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istruzione delle aree sottoutilizzate</i>			
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 8425)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2012	2013	2014
BLV	7.137.516	13.900.000	7.683.383
Riduzione Tab. E	-3.350.530	-2.533.975	-1.802.517
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>3.786.986</i>	<i>11.366.025</i>	<i>5.880.866</i>

Oltre alle riduzioni qui indicate, viene inoltre disposta una riduzione di 1.802,5 milioni di euro per il 2015, indicato quale anno terminale dell'autorizzazione. L'importo per il 2015 risulta quindi pari a 5.319,3 milioni.

Si segnala che il disegno di legge di bilancio propone una diminuzione della dotazione del Fondo pari a 316,6 milioni di euro circa per il 2012 (capitolo 8425 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, come determinato dalla Tabella n. 3 annessa all'A.S. 2969).

Si ricorda che le risorse del FAS secondo la previsione a legislazione vigente 2011 erano pari a 9.000,8 milioni per il 2011, a 4.597,2 milioni per il 2012, e a 36.339,1 milioni euro per gli esercizi 2013 e seguenti.

Il decreto legge n. 195/2009, all'articolo 18, ha operato una riduzione delle risorse per il 2011 pari a 30 milioni di euro - oltre a 60,3 milioni relativi al 2010 - a valere specificamente sulle risorse FAS destinate al Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale.

Sugli stanziamenti complessivi del FAS, così rideterminati, è intervenuta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero, disposta dal decreto legge n. 78/2010, la quale ha inciso sul Fondo per 897,1 milioni per il 2011, per 459,7 milioni per il 2012 e per 3.633,9 milioni per il 2013.

Le risorse a legislazione vigente per il 2011 risultano pertanto pari a 8.073,7 milioni per il 2011, a 4.137,5 milioni per il 2012, a 9.900 milioni per il 2013 e a 22.805.224 per l'anno 2014 e successivi.

La tabella E della legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010) ha disposto una rimodulazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, che determina un incremento delle relative risorse per 1 miliardo nel 2011, per 3 miliardi nel 2012, per 4 miliardi nel 2013, con una riduzione compensativa di 8 miliardi nel 2014.

La legge di stabilità, in Tabella E, per il 2011 ha quindi fissato le dotazioni del Fondo a 7.137,5 per il 2012, 13.900 milioni per il 2013, 14.805,2 milioni per il 2014 e seguenti. Su tali stanziamenti interviene quindi la presente Tabella E determinando le riduzioni sopra ricordate conseguenti alle riduzioni operate dal decreto-legge n. 138 del 2011.

TESTO A FRONTE

Articolo 2
(*Gestioni previdenziali*)

Comma 5

Legge 8 agosto 1995, n. 335	
<i>Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare</i>	
Articolo 2 <i>Armonizzazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Con effetto dal 1° gennaio 1996 è istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.</p>	<i>Identico</i>
<p>2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio</p>	<i>Identico</i>

Legge 8 agosto 1995, n. 335	
<i>Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare</i>	
Articolo 2 <i>Armonizzazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1986, n. 41, si prescinde dall'ammontare della retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di cui al comma 1.	
<p>3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzatorio per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate alle Direzioni provinciali del Tesoro le competenze attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti statali già attribuite in applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138 . Restano altresì attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla liquidazione delle indennità in luogo di pensione e per la costituzione delle posizioni assicurative presso altre gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita, a carico delle Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di</p>	<p>3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzatorio per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate alle Direzioni provinciali del Tesoro le competenze attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti statali già attribuite in applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. Restano altresì attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla liquidazione delle indennità in luogo di pensione e per la costituzione delle posizioni assicurative presso altre gestioni pensionistiche. Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1. Tale apporto è erogato su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle</p>

Legge 8 agosto 1995, n. 335	
<i>Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare</i>	
Articolo 2 <i>Armonizzazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e modalità di versamento.	effettive necessità finanziarie della citata gestione, riferite al singolo esercizio finanziario. A decorrere dal 1° gennaio 1996, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita, a carico delle Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e modalità di versamento.
(...)	(...)

Articolo 2
(*Gestioni previdenziali*)
Comma 5 (secondo periodo)

Legge 27 dicembre 2007, n. 244	
<i>Legge finanziaria 2008</i>	
Articolo 2, comma 499	
<i>Abrogazione di disposizioni per l'unificazione dei risultati delle gestioni nell'ambito del bilancio unitario dell'INPDAP</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>499. Per realizzare l'unificazione dei risultati di tutte le gestioni nell'ambito del bilancio unitario dell'INPDAP, previsto dal comma 14 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per consentire la corretta applicazione dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è soppresso il penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.*</p> <p><i>*Il penultimo periodo del comma 3, dell'art.2 della legge 335/1995 soppresso dall'art. 2 , comma 499 della legge 24 dicembre 2007, n 244 era il seguente:</i></p> <p><i>Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici e' stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1, valutato in lire 500 miliardi per l'anno 1996 e in lire 500 miliardi per l'anno 1997.</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Articolo 4*(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)***Comma 6, lett. f)**

Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18	
<i>Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri</i>	
Articolo 199 ¹⁷¹	
<i>Trasporto bagagli, mobili e masserizie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
Nei limiti di peso fissati nel presente articolo, le spedizioni possono essere effettuate da qualunque località in Italia alla sede di servizio e viceversa. In occasione di trasferimento da una ad altra sede all'estero, può essere effettuata fino ad un terzo del peso consentito la spedizione di effetti da e per qualunque località in Italia.	Nei limiti di peso fissati nel presente articolo, la spedizione può essere effettuate da qualunque località in Italia alla sede di servizio e viceversa.
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297	
<i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.</i>	
Articolo 666	
<i>Trasporto degli effetti</i>	
5. Per quanto riguarda le spedizioni da e per l'Italia, le spedizioni stesse possono essere effettuate, nei limiti di peso sopraindicati, da qualunque località sita in Italia alla sede di servizio e viceversa.	5. Per quanto riguarda le spedizioni da e per l'Italia, la spedizione può essere effettuata , nei limiti di peso sopraindicati, da qualunque località sita in Italia alla sede di servizio e viceversa.

¹⁷¹ L'articolo 199 è stato abrogato dall'articolo 30 della legge 23 aprile 2003, n. 109, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento che disciplina la materia del trasporto degli effetti personali, come previsto dall'art. 31 della citata legge 109/2003.

Articolo 4

(Riduzione delle spese non rimodulabili dei ministeri)

Comma 9

<p>Decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7</p> <p><i>Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti</i></p>	
<p>Articolo 7-bis</p> <p><i>Assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d'Italia</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>1. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al comune di Campione d'Italia viene assegnata annualmente a decorrere dall'anno 2005 la somma di due milioni di euro.</p>	<p>1. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al comune di Campione d'Italia viene assegnata annualmente per gli anni dal 2005 al 2011 la somma di 2 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2012 la somma di un milione di euro.</p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>

Articolo 4

(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)

Comma 11

Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139	
<i>Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229</i>	
Articolo 9	
<i>Richiami in servizio del personale volontario</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località.	1. <i>Identico</i>
2. Il personale di cui al comma 1 può inoltre essere richiamato in servizio:	2. <i>Identica:</i>
a) in caso di particolari necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale;	a) in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorità competente che opera il richiamo;
b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;	b) <i>identica;</i>
c) per frequentare periodici corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.	c) <i>identica.</i>
(...)	(...)

Articolo 4*(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)***Comma 12**

Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368	
<i>Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.</i>	
Articolo 10	
<i>Esclusioni e discipline specifiche</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto già disciplinati da specifiche normative:	1. <i>Identico</i>
a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;	a) <i>identica;</i>
b) i contratti di formazione e lavoro;	b) <i>identica;</i>
c) i rapporti di apprendistato, nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro.	c) <i>identica;</i>
	c-bis) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione.

Articolo 4*(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)***Comma 16**

Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70	
<i>Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 10	
<i>Servizi ai cittadini</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
10. Nel triennio 2011-2013 , la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione pratica; la durata del corso di formazione di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi sei e la durata del corso di formazione di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio operativo.	10. La durata del corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione pratica; la durata del corso di formazione di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi sei e la durata del corso di formazione di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio operativo.
(...)	(...)

Articolo 4*(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)***Comma 21**

Decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345	
<i>Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata</i>	
Articolo 4	
<i>Disposizioni concernenti il personale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Nella prima attuazione del presente decreto, la dotazione di personale e mezzi da porre a disposizione della Direzione investigativa antimafia è determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio generale di cui all'articolo 1. Al funzionamento della Direzione investigativa antimafia, nonché ai compiti attinenti alla gestione tecnico-logistica e alla direzione e amministrazione del personale alla stessa assegnato, provvede il Dipartimento della pubblica sicurezza. All'assegnazione del personale appartenente ai ruoli direttivi della Polizia di Stato e ai ruoli degli ufficiali, nei gradi equivalenti, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si provvede con l'osservanza delle modalità e procedure indicate ai commi 2, 3 e 4.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno, bandisce un concorso unico nazionale riservato agli appartenenti</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>

Decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345	
<i>Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata</i>	
Articolo 4	
<i>Disposizioni concernenti il personale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, di qualifica non inferiore a commissario o grado equiparato e non superiore a vice questore aggiunto o grado equiparato, ai fini dell'assegnazione alla D.I.A. Al concorso, da effettuarsi mediante selezione per titoli di servizio, sono ammessi a partecipare i funzionari ed ufficiali sopraindicati che ne facciano domanda nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p>	
<p>3. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi in deroga a quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono dettate le disposizioni concernenti le modalità di svolgimento del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, nonché la composizione della commissione esaminatrice.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>
<p>4. I funzionari e gli ufficiali risultati vincitori del concorso per titoli di servizio di cui al comma 2 sono assegnati, con decreto del Ministro dell'interno, alla D.I.A., previa comunicazione alle amministrazioni interessate. Ai predetti funzionari e ufficiali, ferme restando le posizioni di stato e il trattamento economico loro attribuiti dai rispettivi ordinamenti, si applicano per tutta la durata della loro</p>	<p>4. I funzionari e gli ufficiali risultati vincitori del concorso per titoli di servizio di cui al comma 2 sono assegnati, con decreto del Ministro dell'interno, alla D.I.A., previa comunicazione alle amministrazioni interessate. Ai predetti funzionari e ufficiali, ferme restando le posizioni di stato e il trattamento economico loro attribuiti dai rispettivi ordinamenti, si applicano per tutta la durata della loro</p>

Decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345 <i>Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata</i>	
Articolo 4 <i>Disposizioni concernenti il personale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
permanenza presso la D.I.A. le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1988, n. 486.	permanenza presso la D.I.A. le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1988, n. 486.

Articolo 4*(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)***Comma 24**

Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139	
<i>Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.</i>	
Articolo 36	
<i>Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera.</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>5. Ferma restando l'anzianità complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti di servizio presso gli uffici centrali e periferici, richiesti per l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale personale si provvede ad individuare, con apposito decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il 31 dicembre 2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice prefetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, specifici requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici, comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.</p>	<p>5. Ferma restando l'anzianità complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti di servizio presso gli uffici centrali e periferici, richiesti per l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
(...)	(...)

Articolo 4
(*Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri*)

Comma 28

Decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16 <i>Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede alla ripartizione tra le unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005; al conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione dei</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>

Decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16	
<i>Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale interessato sulla base del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3	
3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotanvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno.	3. <i>Identico</i>
3-bis. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni alla disciplina in materia di autorizzazione	3-bis. <i>Identico</i>

Decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16	
<i>Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
<p>integrata ambientale, relativamente agli impianti di competenza statale, nonché quelle derivanti dalle tariffe previste a copertura degli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al fine di dare attuazione alla direttiva 2002/96/CE del 27 gennaio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come modificata dalla direttiva 2003/108/CE dell'8 dicembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'espletamento delle attività di verifica e controllo di cui alle direttive comunitarie in materia.</p>	
<p>3-ter. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'I.N.P.S. al lavoratore del settore industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria».</p>	<p><i>3-ter. Identico</i></p>
<p>4. Nelle more della stipulazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero</p>	<p><i>4. Identico</i></p>

Decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16	
<i>Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Anas S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla Anas S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, una anticipazione a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, per complessivi 650 milioni di euro, di cui, rispettivamente, per l'ammontare di 450 milioni di euro nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.45 e per l'ammontare di 200 milioni di euro nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.3.48.	
5. Per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in regime convenzionale, a decorrere dal 2005 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla attuazione del presente comma.	5. <i>Identico</i>
6. Per le specifiche esigenze connesse al mantenimento di elevati standard di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica, nell'ambito delle finalità di cui al comma 548	6. <i>Identico</i>

Decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16	
<i>Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alle somme di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 549, della citata legge n. 311 del 2004. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione penitenziaria è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.	
7. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi del Corpo della guardia di finanza, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, con una dotazione, per l'anno 2005, di 20 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del medesimo stato di previsione relative al Corpo della guardia di finanza.	<i>7. Identico</i>
8. Il comma 235 dell'articolo 1 della	<i>8. Identico</i>

Decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16	
<i>Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.	
<p>9. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri. Per le province autonome di Trento e di Bolzano le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono devolute alle stesse nei modi e nei termini previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, il gasolio usato come combustibile per il riscaldamento, indipendentemente dal tenore di zolfo, deve essere denaturato secondo la formula e le modalità stabilite dalla Agenzia delle dogane.</p>	<p>9. <i>Identico</i></p>
<p>10. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alle disposizioni di cui al</p>	<p>10. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alle disposizioni di cui al</p>

Decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16	
<i>Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
<p>comma 9, relative all'incremento dell'accisa sul gasolio usato come carburante, è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, è autorizzata la spesa di euro 88.070.000 annui, a decorrere dall'anno 2006.</p>	<p>comma 9, relative all'incremento dell'accisa sul gasolio usato come carburante, è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
<p>11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi 2 e 4, pari a euro 150.000.000 per l'anno 2005 ed a euro 248.070.000 annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal comma 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi 2, 4 e 10, pari a euro 150.000.000 per l'anno 2005 ed a euro 160.000.000 annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal comma 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>

Articolo 4
(*Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri*)

Comma 29

Legge 21 novembre 2000, n. 342	
<i>Misure in materia fiscale</i>	
Articolo 61	
<i>Disposizioni in materia di autotrasporto</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3 ¹⁷² , è autorizzato lo stanziamento di lire 107 miliardi per l'anno 2001, di euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e di euro 49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003.	4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, è autorizzato lo stanziamento di lire 107 miliardi per l'anno 2001, di euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e di euro 49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003 e fino al 2011. A decorrere dall'anno 2012, agli oneri derivanti da quanto previsto al comma 3 si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
(...)	(...)

¹⁷² Il comma 3 aggiungeva il comma 1-bis all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1998, n. 451 (*Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto*), che fissava gli importi previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, per le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi.

Articolo 4*(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)***Comma 30**

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241	
<i>Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni</i>	
Articolo 38 <i>Compensi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Per le attività di cui al comma 4 dell'articolo 34, ai centri e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di lire 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa. Le modalità di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.</p>	<p>1. Per le attività di cui al comma 4 dell'articolo 34, ai centri e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta. Le modalità di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.</p>
(...)	(...)

Articolo 4*(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)***Comma 31**

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 1999, n. 164	
<i>Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241</i>	
Articolo 18 <i>Compensi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Ai CAF-dipendenti ed ai sostituti il compenso di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, viene corrisposto in misura doppia per l'elaborazione e la predisposizione delle dichiarazioni in forma congiunta.	Ai sostituti il compenso di cui all'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, viene corrisposto in misura doppia per l'elaborazione e la predisposizione delle dichiarazioni in forma congiunta.
2. Non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14.	2. <i>Identico.</i>

Articolo 4*(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)***Comma 34**

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322	
<i>Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 3 <i>Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale. E' esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle società che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322	
<i>Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 3	
<i>Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dell'imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.	
<p>2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto, compresa quella unificata, sono presentate in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate è gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al primo periodo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per la</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322	
<i>Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 3	
<i>Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
presentazione in via telematica del servizio telematico Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.	
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una società o ente rientra tra i soggetti di cui al comma precedente, la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società da questi controllate come definite dall'articolo 43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.	2-bis. <i>Identico.</i>
2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, possono presentare le dichiarazioni in via telematica direttamente avvalendosi del servizio telematico Internet ovvero tramite un incaricato di cui al comma 3.	
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;	3. <i>Identico.</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322	
<i>Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 3	
<i>Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><i>b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;</i></p> <p><i>c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;</i></p> <p><i>d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;</i></p> <p><i>e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</i></p>	
<p><i>3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.</i></p>	<p><i>3-bis. Identico.</i></p>
<p>3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di 1 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il compenso non costituisce</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<p>Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322</p> <p><i>Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i></p>	
<p>Articolo 3</p> <p><i>Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Le modalità di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La misura del compenso può essere adeguata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento.</p>	

Articolo 4*(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)***Comma 35**

Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159	
<i>Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale</i>	
Articolo 39	
<i>Disposizioni in materia di accertamento e riscossione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
4-ter. La misura del compenso spettante alle banche convenzionate e alle Poste italiane S.p.a. per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è fissata in euro 1,03 per ciascuna dichiarazione.	<i>Abrogato</i>
4-quater. La misura del compenso spettante agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in relazione allo svolgimento, da parte degli stessi intermediari, del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione, è fissata in euro 1,03 per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa.	<i>Abrogato</i>
4-quinquies. La misura del compenso di cui ai commi 4-ter e 4-quater può essere adeguata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle	<i>Abrogato</i>

Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159	
<i>Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale</i>	
Articolo 39	
<i>Disposizioni in materia di accertamento e riscossione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento.</p>	
(...)	(...)

Articolo 4*(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)***Comma 37**

Legge 27 luglio 2000, n. 212	
<i>Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente</i>	
Articolo 13	
<i>Garante del contribuente</i>	
Testo vigente	Testo modificato ¹⁷³
1. Presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome è istituito il Garante del contribuente.	1. <i>Identico.</i>
2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo collegiale costituito da tre componenti scelti e nominati dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale delle entrate e appartenenti alle seguenti categorie:	2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio;	a) <i>identica;</i>
b) dirigenti dell’amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, rispettivamente, per i primi, dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal	b) <i>abrogata;</i>

¹⁷³ Le modifiche intervengono con decorrenza 1° gennaio 2012.

Legge 27 luglio 2000, n. 212	
<i>Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente</i>	
Articolo 13	
<i>Garante del contribuente</i>	
Testo vigente	Testo modificato ¹⁷³
Comandante generale della Guardia di finanza;	
<i>c)</i> avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.	<i>c) identica.</i>
3. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente scelto nell'ambito delle categorie di cui alla lettera a) del comma 2. Gli altri due componenti sono scelti uno nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b) e l'altro nell'ambito delle categorie di cui alla lettera c) del comma 2.	3. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta.
(...)	(...)

Articolo 4*(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)***Comma 41**

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545	
<i>Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413</i>	
Articolo 7	
<i>Requisiti generali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
I componenti delle commissioni tributarie debbono:	<i>Identico:</i>
a) essere cittadini italiani;	<i>a) identica;</i>
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;	<i>b) identica;</i>
c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;	<i>c) identica;</i>
d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di età;	<i>d) identica;</i>
e) avere idoneità fisica e psichica;	<i>e) identica;</i>
f) avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria.	<i>f) abrogata.</i>

Articolo 4
(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)

Comma 44

Decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77	
<i>Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime</i>	
Articolo 5	
Testo vigente	Testo modificato ¹⁷⁴
<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono istituite le seguenti tasse:</p> <p>a) la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;</p> <p>b) la tassa di terminale per i voli nazionali, comunitari e internazionali.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. La tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali, di cui al comma 1, lettera a), nonché la tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta cui sono assoggettati i voli internazionali per la parte di volo che si svolge nello spazio aereo nazionale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, sono determinate secondo i criteri di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. La tassa di terminale per i voli nazionali ed i voli internazionali di cui al comma 1, lettera b), è determinata secondo la formula: «T =CTT * p * a,</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

¹⁷⁴ Le modificazioni decorrono dal 1° luglio 2012.

Decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77	
<i>Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime</i>	
Articolo 5	
Testo vigente	Testo modificato ¹⁷⁴
<p>nella quale «T» è l'ammontare della tassa, «CTT» è il coefficiente unitario di tassazione di terminale, 'p' è il coefficiente di peso ricavato elevando il peso massimo dell'aeromobile al decollo come definito dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1977, n. 411, ad un valore determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell'effettivo costo di erogazione del servizio di controllo al volo in base al peso degli aeromobili. Fino all'emanazione di detto decreto il valore cui elevare il peso è stabilito in 0,95. Il coefficiente «a» è determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell'effettivo costo di assistenza al volo sostenuto per categoria di aeroporto; fino all'emanazione del decreto di determinazione del coefficiente, «a» è pari a 1 per tutti gli aeroporti.</p>	
<p>4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT) è calcolato mediante il rapporto: «CTT = CT/UST», nel quale «CT» è il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unità di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché della sommatoria dei costi previsti nei</p>	<p>4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT) è calcolato mediante il rapporto: «CTT = CT/UST», nel quale «CT» è il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale ed «UST» è il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo delle unità di servizio prodotte è in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili del numero dei voli. A decorrere dal 1°</p>

Decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77	
<i>Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime</i>	
Articolo 5	
Testo vigente	Testo modificato ¹⁷⁴
<p>restanti aeroporti per fornire un numero di unità di servizio pari all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unità di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed «UST» è il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo delle unità di servizio prodotte è in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero dei voli. Il CTT come innanzi determinato è applicato anche alle unità di servizio fornite ai voli civili assistiti dall'Aeronautica militare.</p>	<p>luglio 2012 il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti è calcolato al lordo dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità del servizio di assistenza al volo di terminale prestato dall'Aeronautica militare a favore dei voli civili, i relativi costi, non soggetti ad esenzione, sono coperti dalla corrispondente quota dei ricavi tariffari, secondo le modalità disciplinate dal Contratto di programma tra lo Stato e l'ENAV s.p.a. di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di ENAV s.p.a. per essere riassegnate su apposito programma dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>
<p>5. Per i soli voli nazionali e comunitari, la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera b), può essere applicata in misura ridotta fino al 50 per cento. La quota di riduzione è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; fino</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77	
<i>Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime</i>	
Articolo 5	
Testo vigente	Testo modificato ¹⁷⁴
all'emanazione di tale decreto la riduzione è stabilita nella misura del 50 per cento.	
6. Per il pagamento delle tasse di cui al presente articolo valgono le esenzioni previste dall'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575.	6. <i>Identico.</i>
7. Le tasse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabilite in modo da assicurare, per l'anno 1989, la copertura del 60 per cento del costo dei servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali e di quelli di terminale con incrementi annui pari al 10 per cento fino alla copertura, nell'anno 1993, dell'intero costo dei servizi. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini e le modalità per l'accertamento delle tasse stesse.	7. <i>Identico.</i>
7-bis. I coefficienti unitari di tassazione, di cui al comma 4 del presente articolo e di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, sono determinati secondo parametri di efficientamento dei costi indicati nel contratto di programma di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Nel contratto di programma è assegnato all'Azienda un obiettivo di recupero della produttività tenendo conto del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture di assistenza al volo, dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di sicurezza, nonché di un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione	7-bis. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77	
<i>Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime</i>	
Articolo 5	
Testo vigente	Testo modificato ¹⁷⁴
contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati.	
<p>8. Sono a carico dello Stato:</p> <p><i>a)</i> il mancato gettito di tassazione dei servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta, sia nazionale che internazionale, nonché di quelli di terminale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale agli aeromobili esonerati ai sensi del comma 6, sulla base del numero delle unità di servizio rese;</p> <p><i>b)</i> i mancati introiti dell'Azienda in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo;</p> <p><i>c)</i> la differenza tra le tasse applicate ed i costi sostenuti in relazione alla gradualità delle tasse stesse di cui al comma 7.</p>	8. <i>Identico.</i>
9. Il coefficiente unitario di tassazione per la tassa di terminale è determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC sentita l'Azienda.	9. <i>Identico.</i>
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 fanno carico al capitolo 4640 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.	10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si fa fronte nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinati ai Contratti di servizio e di programma dell'ENAV s.p.a. che, a decorrere dall'anno 2012 non potranno essere superiori, per

Decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 <i>Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime</i>	
Articolo 5	
Testo vigente	Testo modificato ¹⁷⁴
	l'anno 2012, ad euro 60.173.983 e, a decorrere dall'anno 2013, ad euro 18.173.983.

Articolo 4*(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)***Comma 47**

Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138	
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>	
Articolo 5	
<i>Norme in materia di società municipalizzate</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Una quota del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-<i>quinquies</i> del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle disponibilità in base alla legislazione vigente e comunque fino a 250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. L'effettuazione delle dismissioni è comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese effettuate a valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. La quota assegnata a ciascun ente territoriale non può essere superiore ai proventi della dismissione effettuata. La quota non assegnata agli enti territoriali è destinata alle finalità previste dal citato articolo 6-<i>quinquies</i>.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138	
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>	
Articolo 5	
<i>Norme in materia di società municipalizzate</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1-bis. Per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 marzo 2011, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p><i>1-bis. Abrogato.</i></p>
<p><i>1-ter.</i> Le disponibilità derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e relative al potenziamento di infrastrutture, sono versate in Tesoreria entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente interessato. L'ente destinatario del finanziamento è tenuto a rendicontare le modalità di utilizzo delle risorse.</p>	<p><i>1-ter. Identico.</i></p>

Articolo 4

(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)

Comma 48

Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 <i>Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>Art. 152-bis</p> <p>Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</p>

Articolo 4*(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)***Comma 55**

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 67	
<i>Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro è destinato al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.</p>	<p>1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro è destinato al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265. A decorrere dall'anno 2012 una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni, é destinata al potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria esclusi quelli di personale; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze é stabilito il riparto della predetta quota tra le diverse strutture, incluso il Corpo della Guardia di finanza.</p>
<p>2. Per l'anno 2009, nelle more di un</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 67	
<i>Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.</p>	
<p>3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all' allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 67	
<i>Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.	
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è così sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.».	5. <i>Identico.</i>
6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli	6. <i>Identico.</i>

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 <i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 67 <i>Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.	

Articolo 4*(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)***Comma 74**

Legge 23 dicembre 1998, n. 448	
<i>Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo</i>	
Articolo 26	
<i>Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , si interpreta nel senso che la parità di posizione prima del giudizio di conferma fra professori di prima fascia e professori di seconda fascia, ai fini della determinazione dello stipendio di questi ultimi nella misura percentuale ivi indicata, si riferisce, rispettivamente, alla qualifica di professore straordinario ed a quella di professore associato non confermato.	1. <i>Identico.</i>
2. Il terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , si interpreta nel senso che a coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 del predetto decreto dal giudizio di conferma è attribuito il trattamento economico spettante ai professori associati all'atto del conseguimento della conferma in ruolo.	2. <i>Identico.</i>
3. L'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341, si interpreta nel senso che l'incremento del 42 per cento, a decorrere dal 1° maggio 1986, del	3. <i>Identico.</i>

Legge 23 dicembre 1998, n. 448	
<i>Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo</i>	
Articolo 26	
<i>Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto</i>	
Testo vigente	Testo modificato
trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie di personale ad essi equiparate non produce effetti sull'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , per i docenti ed i ricercatori universitari che optino per il regime di impegno a tempo pieno, i cui importi restano determinati nelle misure stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72.	
4. Le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991 non danno luogo ad interessi né a rivalutazione monetaria.	4. <i>Identico.</i>
5. Fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme corrisposte in difformità da quanto disposto dal comma 4 sono considerate a titolo di acconto sui trattamenti economici e pensionistici in essere e recuperate con i futuri miglioramenti comunque spettanti sui trattamenti stessi.	5. <i>Identico.</i>
6. <i>(Inserisce un periodo, dopo il secondo, al comma 6 dell'art. 24,</i>	6. <i>Identico.</i>

Legge 23 dicembre 1998, n. 448	
<i>Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo</i>	
Articolo 26	
<i>Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<i>D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29)</i>	
<p>7. Ai compensi per le prestazioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , così come disciplinate autonomamente dai regolamenti degli atenei, si applica la disciplina vigente per l'attività libero-professionale intramuraria di cui all'articolo 47, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni e integrazioni.</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>
<p>8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , possono essere disposte, ai sensi dell'articolo 105 del citato testo unico, assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Alle associazioni</p>	<p>8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a trecento unità, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , possono essere disposte, ai sensi dell'articolo 105 del citato testo unico, assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti</p>

Legge 23 dicembre 1998, n. 448	
<i>Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo</i>	
Articolo 26	
<i>Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Le assegnazioni di cui al presente comma, ivi comprese quelle presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il personale collocato fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta. È abrogato l'articolo 456 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14.</p>	<p>cooperativi da esse promossi, nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Le assegnazioni di cui al presente comma, ivi comprese quelle presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il personale collocato fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta. È abrogato l'articolo 456 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14.</p>
(...)	(...)

Articolo 4*(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)***Commi 75 e 76**

Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 19	
<i>Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-<i>septiesdecies</i> al 4-<i>undevicies</i> del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i commissari straordinari dell'INVALSI e dell'ANSAS avviano urgentemente un programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro il 31 agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a realizzare il proprio programma di reclutamento nel limite della dotazione organica dell'ente, nonché entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012, data in cui il personale in posizione di comando presso l'ANSAS rientra in servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data è soppresso l'ANSAS ed è ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. Sono conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell'articolo</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 19	
<i>Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si articola in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.	
2. Successivamente alla conclusione del programma straordinario di reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE si applicano i limiti assunzionali di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	2. <i>Identico.</i>
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, per il triennio 2012-2014, le risorse finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti dal presente articolo, iscritte nello stato di previsione del predetto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a legislazione vigente, da destinare ad un apposito fondo da istituire nel medesimo stato di previsione finalizzato al finanziamento del sistema nazionale di valutazione. Le predette risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" per essere destinate al funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalità di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998.	3. <i>Identico.</i>
4. Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere	4. <i>Identico.</i>

Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 19	
<i>Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.	
5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.	5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
	5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo

Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 <i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 19 <i>Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma.
(...)	(...)

Articolo 4
(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)

Comma 89

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 8	
<i>Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.</p>	<p>14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133¹⁷⁵, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.</p>

¹⁷⁵ Economie di spesa derivanti dall'applicazione di disposizioni in materia di organizzazione scolastica, nell'ambito del contenimento della spesa per il pubblico impiego.

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 <i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 8 <i>Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)

Articolo 4*(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)***Comma 98**

Testo vigente	Testo modificato
<p>D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620</p> <p><i>Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (art. 37, ultimo comma, della L. n. 833 del 1978)</i></p> <p>1. Principi</p> <p>L'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile è erogata nelle forme indicate nel presente decreto, secondo i principi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e tenendo conto, con riguardo ai livelli delle prestazioni sanitarie, garantite dal piano sanitario nazionale, delle peculiari esigenze assistenziali del personale stesso connesse alle attività svolte nel rispetto delle convenzioni internazionali, della vigente disciplina della navigazione aerea e marittima e delle conseguenti norme contrattuali, purché non in contrasto con il presente decreto.</p> <p>2. Beneficiari dell'assistenza.</p> <p>L'assistenza di cui all'art. 1 è erogata:</p> <p>a) ai cittadini italiani e stranieri ed agli apolidi che compongono l'equipaggio di navi, natanti e galleggianti della marina mercantile italiana e di piattaforme o che siano comunque imbarcati su detti mezzi per il servizio degli stessi;</p> <p>b) ai marittimi italiani, stranieri ed</p>	<p><i>Provvedimento abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2013</i></p>

Testo vigente	Testo modificato
<p>apolidi, che siano in attesa d'imbarco in territorio italiano per uno degli impieghi di cui alla precedente lettera a), purché risultino per contratto a disposizione dell'armatore;</p> <p>3. Competenze.</p> <p>L'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ed ai loro familiari aventi diritto è assicurata in Italia dall'unità sanitaria locale nel cui territorio gli interessati hanno la residenza ovvero, se stranieri o apolidi non residenti, la temporanea dimora.</p> <p>L'assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato, anche se a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo, e a quello in attesa d'imbarco, purché per contratto a disposizione dell'armatore, agli aeronaviganti in costanza del rapporto di lavoro, è assicurata in Italia e all'estero dal Ministero della sanità, per tutto il periodo di malattia contratta nelle predette situazioni.</p> <p>Le funzioni medico-legali nei confronti del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, sono di competenza dello Stato.</p> <p>4. Iscrizione degli interessati presso gli uffici.</p> <p>I soggetti di cui all'art. 2, che alla data del 1° gennaio 1981 risultino assistiti a cura delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle casse marittime, sono iscritti presso l'ufficio di porto o aeroporto nella cui circoscrizione è ubicata la sede periferica della cassa presso la quale essi erano abitualmente assistiti.</p> <p>Effettuata l'iscrizione, l'ufficio</p>	

Testo vigente	Testo modificato
<p>trasmette agli interessati la relativa attestazione direttamente o tramite l'impresa da cui dipendono ovvero tramite il sindaco del comune di residenza anagrafica.</p> <p>I soggetti che non abbiano mai usufruito delle prestazioni delle casse marittime devono inoltrare domanda di iscrizione all'ufficio del luogo di primo imbarco o di inizio dell'attività ovvero all'ufficio principale della regione di residenza del richiedente.</p> <p>Per ottenere l'iscrizione ed il rilascio della relativa attestazione gli interessati devono produrre il libretto di navigazione o altro documento idoneo ad attestare la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2. Il cambiamento del luogo di residenza o di attività successivo all'iscrizione non comporta il trasferimento dell'iscrizione stessa.</p> <p>Le iscrizioni sono soggette a revisione biennale da parte di ciascun ufficio che, in caso di cessazione del diritto provvede alla cancellazione e all'annullamento della speciale appendice al libretto di cui all'art. 5.</p> <p>Il possesso della speciale appendice al libretto sanitario o l'attestazione di avvenuta iscrizione presso l'ufficio costituisce per l'interessato titolo per ottenere l'assistenza nelle forme del presente decreto.</p> <p>Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate norme per la formazione, tenuta ed aggiornamento a livello centrale dell'elenco generale degli iscritti e per la rilevazione meccanografica a livello centrale e periferico dei dati concernenti le iscrizioni, le relative</p>	

Testo vigente	Testo modificato
<p>cancellazioni e le prestazioni effettuate, nonché le modalità di acquisizione dei dati esistenti presso gli archivi delle sedi centrali delle casse marittime.</p> <p><i>5. Libretto sanitario per il personale navigante.</i></p> <p>Agli aventi diritto all'assistenza è rilasciata una speciale appendice al libretto sanitario, redatta nelle sue indicazioni di base, oltre che in lingua italiana anche in altre lingue. Il modello del libretto, da approvarsi con decreto del Ministro della sanità entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, previa intese con il Ministero degli affari esteri sentito il Consiglio sanitario nazionale, deve altresì contenere un congruo numero di pagine con sufficienti spazi a fronte per la trascrizione nelle altre lingue dei dati diagnostici e terapeutici annotati dai sanitari italiani o stranieri, che abbiano in cura l'interessato nel corso della sua attività.</p> <p>All'estero la traduzione nelle varie lingue delle indicazioni di base e dei successivi dati è a carico del datore di lavoro o dell'interessato, se trattasi di lavoratore autonomo.</p> <p>In Italia alla traduzione dei dati diagnostici e terapeutici annotati dai sanitari stranieri provvede l'ufficio di porto o aeroporto a spese dell'obbligato ai sensi del comma precedente.</p> <p>Nel caso in cui durante la navigazione si sia verificata l'assistenza radio-medica, sarà cura del comandante della nave trascrivere sul libretto sanitario i dati essenziali con l'annotazione «assistenza radio-</p>	

Testo vigente	Testo modificato
<p>medica» e l'organo che ha fornito l'assistenza stessa.</p> <p>6. Assistenza nel territorio italiano.</p> <p>Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare al personale navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art. 3, ed ai loro familiari aventi diritto le prestazioni sanitarie di competenza nel rispetto dei livelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.</p> <p>Il personale ha diritto di accedere ai presidi e servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale nel cui territorio si trovi per ragioni di servizi.</p> <p>Gli uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità provvedono:</p> <p>a) alle visite di prima iscrizione nelle matricole della gente di mare e dell'aria, avvalendosi dell'Istituto di medicina legale dell'aeronautica militare per gli accertamenti a carico degli aeronaviganti;</p> <p>b) alle visite preventive di imbarco ed alle visite periodiche di idoneità del personale previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, nonché alle eventuali indagini sanitarie necessarie fermo restando quanto indicato al punto a) per gli aeronaviganti;</p> <p>c) alle visite di controllo dei familiari imbarcati in base a contratto di cui all'art. 9.</p> <p>Gli uffici svolgono direttamente le funzioni medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di</p>	

Testo vigente	Testo modificato
<p>direttive ministeriali, emanate sentito il comitato di cui all'art. 11, anche dei presidi e dei servizi delle unità sanitarie locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti per territorio, nonché, ove occorra e in base ad apposite convenzioni, di strutture pubbliche o private e di personale sanitario a rapporto convenzionale.</p> <p>Gli uffici provvedono altresì agli interventi di igiene e profilassi di propria competenza e collaborano con gli organi competenti in materia di prevenzione delle malattie e degli infortuni professionali negli impianti a terra ed a bordo dei natanti e degli aeromobili italiani e, compatibilmente con le norme internazionali, negli impianti e sui mezzi delle imprese straniere che impiegano personale italiano.</p> <p>Il Ministro della sanità con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro, della marina mercantile e dei trasporti, sentito il Consiglio sanitario nazionale, disciplina i rapporti finanziari conseguenti alle prestazioni sanitarie erogate dalle USL.</p> <p>Il Ministero della sanità coordina l'attività dei servizi, di intesa, per quanto occorra, con i ministeri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri e della difesa, nonché con le regioni nel cui territorio i servizi stessi hanno sede. Entro la scadenza indicata nel terzo comma dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il Ministro della sanità, di intesa con i Ministri della marina mercantile e dei trasporti e sentito il comitato di rappresentanza degli assistiti previsto dal successivo art. 11, verifica la</p>	

Testo vigente	Testo modificato
<p>situazione dell'assistenza al personale navigante, al fine di formulare, in sede di piano sanitario nazionale, opportune proposte in ordine agli uffici, alla delimitazione delle circoscrizioni ed alla dotazione di mezzi e di personale.</p> <p>Con la procedura di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono emanati gli indirizzi per la disciplina dei rapporti fra gli uffici sanitari di porto e aeroporto e le unità sanitarie locali, competenti per territorio, e per la definizione di modalità di erogazione delle prestazioni atte a garantire, in considerazione della particolare condizione dei lavoratori interessati, una assistenza efficace e tempestiva.</p> <p><i>7. Assistenza al personale in navigazione.</i></p> <p>Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su tutti i natanti italiani, addetti al traffico e alla pesca oltre gli stretti, deve essere assicurata la presenza di un componente dell'equipaggio che abbia superato corsi di pronto soccorso organizzati secondo modalità e programmi stabiliti dal Ministero della sanità d'intesa con quello della pubblica istruzione, nonché una adeguata attrezzatura di primo soccorso secondo le indicazioni che verranno fornite dal Ministero della sanità. Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della marina mercantile saranno indicati i casi in cui le navi mercantili italiane devono essere dotate, a cura e spese dell'armatore, di un servizio medico</p>	

Testo vigente	Testo modificato
<p>di bordo e di idonee apparecchiature a livello di medicina generale e di chirurgia di pronto intervento.</p> <p>Entro la data di cui al precedente comma, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dei trasporti, saranno determinati i programmi e le modalità di espletamento di corsi di formazione e di aggiornamento di pronto soccorso per il personale aeronavigante, nonché i casi in cui deve essere assicurata sugli aeromobili italiani la presenza di un componente dell'equipaggio che abbia superato detti corsi.</p> <p>I servizi sanitari di porto e di aeroporto vigilano sul rispetto delle norme di cui al presente decreto; in caso di inadempimento, può essere vietata la partenza del natante o dell'aeromobile.</p> <p>Presso tutti gli uffici sanitari di porto e di aeroporto è costituito di intesa con le autorità portuali e aeroportuali e con i locali organi delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le imprese di navigazione marittima ed aerea e con le organizzazioni private di assistenza volontaria, un centro di pronto soccorso, dotato di adeguati mezzi mobili idoneo ad assicurarne l'intervento in tutta la zona compresa nella circoscrizione dell'ufficio stesso.</p>	
<p>8. Assistenza in territorio estero.</p> <p>Agli aventi diritto all'assistenza che, durante la navigazione marittima o aerea ovvero durante le soste della nave o dell'aeromobile o durante i periodi di avvicendamento in porti ed aeroporti esteri, contraggano malattie o subiscano infortuni senza</p>	

Testo vigente	Testo modificato
<p>possibilità di efficace intervento da parte dei servizi sanitari di bordo ovvero di pronto rimpatrio per l'interessato, è assicurata l'assistenza in territorio estero con le medesime modalità stabilite dal decreto legislativo concernente l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, salvo quanto previsto dal presente articolo.</p> <p>Le autorità consolari italiane subentrano in nome e per conto del Ministero della sanità dal 1° gennaio 1981 alle soppresse gestioni di assistenza sanitaria delle casse marittime nelle convenzioni da esse stipulate con medici fiduciari in territorio straniero.</p> <p>L'assistenza in forma indiretta è ammessa in tutti i casi in cui l'interessato, per motivi di necessità e urgenza connessi anche alle particolari esigenze di servizio, non possa far ricorso alle strutture ed ai sanitari convenzionati.</p> <p>Le spese per l'assistenza all'estero in forma indiretta e quelle di trasporto dell'infermo in Italia o da una località estera ad altra meglio dotata di strutture assistenziali, sono anticipate dall'impresa di navigazione marittima o aerea e rimborsate dal Ministero della sanità.</p> <p>Quando si tratti di assistere un lavoratore autonomo della pesca marittima, le spese di cui al precedente comma sono anticipate dall'interessato e rimborsate dal Ministero della sanità ovvero, a richiesta dello stesso, sostenute dalle autorità consolari con i fondi che vengono ad esse trimestralmente accreditati, con obbligo di rendiconto, dal Ministero della sanità</p>	

Testo vigente	Testo modificato
<p>sull'apposito capitolo di bilancio concernente l'assistenza di cui al presente decreto.</p> <p>Si applicano le norme di cui agli articoli 75, 76, 78 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .</p> <p>Il Ministero della sanità può stipulare convenzioni con istituti e enti pubblici e privati per l'espletamento del servizio di trasporto dell'infermo e, ove occorra, di un accompagnatore in altra località del Paese estero, o in altro Paese o in Italia.</p> <p>Il trasporto dell'infermo deve essere preventivamente autorizzato dall'autorità consolare competente o dal medico fiduciario. Si prescinde all'autorizzazione nei casi di eccezionale gravità e urgenza.</p> <p>Al rimborso delle spese anticipate dalle imprese o dagli interessati provvede il Ministero della sanità.</p> <p>Le domande di rimborso devono essere inoltrate al Ministero della sanità entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa, a pena di decadenza del diritto al rimborso, salvi i casi in cui l'impresa o l'interessato dimostrino di non aver potuto rispettare il termine per motivi di forza maggiore.</p> <p>Il Ministero della sanità dispone, con provvedimento motivato in base al giudizio di congruità espresso dallo stesso Ministero o dal medico fiduciario o dall'autorità consolare italiana e, in mancanza, dalla competente autorità dello Stato in cui è erogata l'assistenza, il rimborso nella misura richiesta o in misura più ridotta ovvero la reiezione della domanda per tardività o per altro</p>	

Testo vigente	Testo modificato
<p>motivo.</p> <p>Le norme del presente articolo, salvo quanto previsto al terzo comma, non trovano applicazione nei casi di assistenza nel territorio degli Stati membri della Comunità europea, quando risulti esteso anche al personale navigante il sistema di assistenza previsto dai regolamenti comunitari, con eventuale richiesta di rimborso da parte dell'istituzione assistenziale estera al Ministero della sanità, che subentra alle soppresse gestioni di assistenza sanitaria delle casse marittime nei rapporti con le istituzioni stesse.</p> <p>Vanno fatte, altresì, salve le norme degli altri accordi in materia di assistenza sanitaria stipulati su base di reciprocità fra lo Stato italiano ed altri Stati, nei limiti in cui tali accordi disciplinano la materia del presente articolo, fermo restando quanto disposto al precedente terzo comma.</p> <p>I casi di assistenza all'estero al personale navigante devono essere immediatamente comunicati al Ministero della sanità e all'ufficio presso cui l'interessato è iscritto a cura della impresa di navigazione da cui l'interessato stesso dipende o, in caso di lavoratore autonomo, a cura dell'autorità consolare.</p> <p><i>9. Assistenza ai familiari a seguito dei naviganti.</i></p> <p>Ai familiari dei soggetti di cui alle lettere a) e c) dell'art. 2, che seguono il titolare del rapporto di lavoro durante l'imbarco, nonché ai familiari dei soggetti di cui alla lettera e) dell'art. 2 che seguono il</p>	

Testo vigente	Testo modificato
<p>titolare del rapporto di lavoro fuori del territorio nazionale, compete esclusivamente l'assistenza di cui agli articoli 7 e 8. Limitatamente a tale effetto, ad essi si applicano le norme sull'iscrizione e sul rilascio dell'appendice al libretto sanitario, di cui al precedente art. 5.</p> <p>10. Contributo per l'assistenza.</p> <p>I contributi assicurativi da porre a carico delle imprese di navigazione aerea e marittima nonché di pesca, anche straniera, sono determinati annualmente con decreto del Ministro del lavoro di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, sentito il comitato di cui all'art. 11 del presente decreto, sulla base dei criteri fissati nel piano sanitario nazionale e tenendo presente la particolare onerosità del servizio.</p> <p>Con la stessa procedura possono essere previste forme di compensazione fra le spese anticipate dalle imprese e i contributi dalle stesse dovuti.</p> <p>L'accertamento, la riscossione e il recupero dei contributi assicurativi a carico delle imprese di navigazione aerea e marittima, nonché di pesca, anche straniera, sono disciplinati dall'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .</p> <p>11. Comitato di rappresentanza degli assistiti.</p> <p>Presso il Ministero della sanità è costituito il comitato di rappresentanza degli assistiti, che dura in carica quattro anni, composto da un rappresentante del Ministero della sanità, che lo</p>	

Testo vigente	Testo modificato
<p>presiede, da cinque rappresentanti del personale navigante marittimo e da tre rappresentanti del personale navigante dell'aviazione civile, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.</p> <p>Il comitato elegge tra i suoi componenti due vicepresidenti.</p> <p>Il comitato esprime pareri consultivi sui regolamenti e sui decreti relativi all'assistenza sanitaria al personale navigante e formula proposte per il miglioramento della prevenzione e dell'assistenza stessa.</p> <p>Il comitato si riunisce almeno ogni semestre ed altresì ogni qualvolta il Ministro della sanità lo ritenga opportuno.</p> <p><i>12. Attribuzione dei beni e del personale delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime.</i></p> <p>I beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime necessari per i servizi sanitari di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6, sono trasferiti dal 1° gennaio 1981 al patrimonio dello Stato, con vincolo di destinazione agli uffici sanitari di porto ed aereoporto, mediante decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze. I restanti beni e attrezzature sono trasferiti con lo stesso decreto al patrimonio del comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali.</p> <p>Entro la data di cui al primo comma i commissari liquidatori delle soppresse gestioni sanitarie delle</p>	

Testo vigente	Testo modificato
<p>casce marittime dispongono, sulla base di contingenti determinati dal Ministero della sanità d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, l'assegnazione del personale amministrativo e sanitario delle gestioni stesse presso gli uffici portuali ed aeroportuali del Ministero della sanità o presso le unità sanitarie locali.</p> <p>Ai fini dell'inquadramento del personale assegnato al Ministero della sanità si applicano le norme dell'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1969, n. 663 , convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.</p> <p>Con decorrenza dal 1° gennaio 1981 i vigenti rapporti convenzionali tra le soppresse gestioni sanitarie delle casce marittime e i medici fiduciari generici, medici ambulatoriali generici e specialisti nonché con gli specialisti convenzionati esterni sono trasferiti al Ministero della sanità o alle unità sanitarie locali competenti per territorio in relazione alle rispettive esigenze di erogazione delle prestazioni disciplinate dal presente decreto.</p> <p>13. <i>Regime transitorio dell'assistenza.</i></p> <p>Fino al 31 dicembre 1980 l'assistenza è assicurata dalle soppresse gestioni sanitarie delle casce marittime anche per quanto attiene all'assistenza in navigazione ed in territorio estero nei limiti e con le modalità previsti dai vigenti regolamenti delle casce stesse.</p> <p>14. La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto fa carico allo stanziamento iscritto al</p>	

Testo vigente	Testo modificato
cap. 1536 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1980 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.	

Articolo 4
(*Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri*)

Comma 102

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66	
<i>Codice dell'ordinamento militare</i>	
Articolo 797	
<i>Trasferimento tra ruoli</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il trasferimento da ruolo a ruolo è previsto per il personale militare delle categorie in congedo. Per il personale in servizio permanente non è previsto il trasferimento da ruolo a ruolo.	1. <i>Identico.</i>
2. Nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento.	2. <i>Identico.</i>
3. Nei trasferimenti da ruolo a ruolo a parità di anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinato dall'età, salvo il caso di militari provenienti dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità. Se si riscontra parità anche nell'anzianità assoluta di nomina, è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo.	3. <i>Identico.</i>
	3-bis. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66	
<i>Codice dell'ordinamento militare</i>	
Articolo 797	
<i>Trasferimento tra ruoli</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3. Il transito è disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare.</p>
	<p>3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</p>

Articolo 4
(*Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri*)

Comma 104

Legge 29 marzo 2001, n. 86	
<i>Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia</i>	
Articolo 1	
<i>Indennità di trasferimento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Legge 29 marzo 2001, n. 86	
<i>Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia</i>	
Articolo 1	
<i>Indennità di trasferimento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.	
4. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo compete anche al personale in servizio all'estero ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114, e 27 dicembre 1973, n. 838, e successive modificazioni, all'atto del rientro in Italia.	4. L'indennità di cui al comma 1 compete anche al personale impiegato all'estero ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'atto del rientro in Italia.

Articolo 4*(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)***Comma 109**

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 9	
<i>Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e</p>	<p>28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d)</p>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 9	
<i>Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al</p>	<p>del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del</p>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 <i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 9 <i>Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico</i>	
Testo vigente	Testo modificato
primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009 .	presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009 .
(...)	(...)

Articolo 4*(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)***Comma 110, lett. a) e b)**

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 76	
<i>Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati</p>	<p>7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società</p>

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 76	
<i>Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera <i>b</i>), della legge 5 maggio 2009, n. 42.	quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera <i>b</i>), della legge 5 maggio 2009, n. 42.
8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo.	8. <i>Identico.</i>
	8-bis. Le aziende speciali create dalle camere di commercio industria artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive camere.

Articolo 5
(Disposizioni diverse)

Comma 7

Legge 13 dicembre 2010, n. 220	
<i>Legge di stabilità 2011</i>	
Articolo 1	
<i>Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dell'Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l'assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>

Legge 13 dicembre 2010, n. 220	
<i>Legge di stabilità 2011</i>	
Articolo 1	
<i>Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell' articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In caso di indisponibilità delle frequenze della banda 790 - 862 MHz, dalla scadenza del predetto termine e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui al primo periodo del presente comma hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente alla liberazione delle frequenze stesse. Il Ministero dello sviluppo economico può sostituire le frequenze già assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma.</p>	
<p>9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2011, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>

Legge 13 dicembre 2010, n. 220	
<i>Legge di stabilità 2011</i>	
Articolo 1	
<i>Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle</i>	
Testo vigente	Testo modificato
servizi di media audiovisivi in ambito locale, di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti.	
10. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d'uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d'uso, e rilascia i relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti dall'articolo 15, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e dall'articolo 8-novies del decreto-legge	10. <i>Identico.</i>

Legge 13 dicembre 2010, n. 220	
<i>Legge di stabilità 2011</i>	
Articolo 1	
<i>Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni. Successivamente all'assegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal compiere atti che comportino l'utilizzo delle radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione di tale obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di soggetti operanti in tecnica analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'attivazione, anche su reti SFN (Single Frequency Network), di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico comporta, ferma restando la disattivazione dell'impianto illecitamente attivato, la sospensione temporanea del diritto d'uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto d'uso.</p>	
<p>11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media</p>	<p>11. <i>Identico.</i></p>

Legge 13 dicembre 2010, n. 220	
<i>Legge di stabilità 2011</i>	
Articolo 1	
<i>Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>audiovisivi, ai fini di un uso più efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52, comma 3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di disporre dei diritti d'uso sulle radiofrequenze precedentemente assegnate.</p>	
<p>12. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in mancanza del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilità editoriale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 98, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo è soggetto alla sospensione o alla revoca dell'utilizzo della risorsa assegnata con il diritto d'uso.</p>	
<p>13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato entro</p>	<p>13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30</p>

Legge 13 dicembre 2010, n. 220	
<i>Legge di stabilità 2011</i>	
Articolo 1	
<i>Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Una quota, non superiore al 50 per cento, delle eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al</p>	<p>settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Eventuali maggiori entrate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate per il 50 per cento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; il restante 50 per cento è riassegnato nell'anno 2011, quanto a 200 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, quanto a 220 milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco,</p>

Legge 13 dicembre 2010, n. 220	
<i>Legge di stabilità 2011</i>	
Articolo 1	
<i>Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle</i>	
Testo vigente	Testo modificato
settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; una quota del 10 per cento delle predette maggiori entrate può essere anche utilizzata per le finalità di cui al comma 9. In tal caso non si applica il limite di 240 milioni di euro ivi previsto.	quanto a 30 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266
(...)	(...)

Articolo 5
(Disposizioni diverse)

Comma 11

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 4	
<i>Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>3. Negli anni 2009, 2010 e 2011, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro annui, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, è riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>	<p>3. Negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro annui, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, è riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>
(...)	(...)

Articolo 5
(Disposizioni diverse)

Comma 20

Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5	
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>	
Articolo 7-ter	
<i>Misure urgenti a tutela dell'occupazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. All' articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa».	1. <i>Identico.</i>
2. Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro venti giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro.	2. <i>Identico.</i>
3. In via sperimentale per il periodo 2009-2011, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato	3. In via sperimentale per il periodo 2009-2012 , in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato

Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5	
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>	
Articolo 7-ter	
<i>Misure urgenti a tutela dell'occupazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata all'INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all'INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità di attuazione, di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.</p>	<p>ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata all'INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all'INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità di attuazione, di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.</p>
<p>4. Il primo periodo del comma 36 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è sostituito dal seguente: «In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato "Fondo per l'occupazione", il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5	
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>	
Articolo 7-ter	
<i>Misure urgenti a tutela dell'occupazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali».	
5. Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell' articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».	5. <i>Identico.</i>
6. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga,	6. <i>Identico.</i>

Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5	
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>	
Articolo 7-ter	
<i>Misure urgenti a tutela dell'occupazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
rispettivamente, le disposizioni di cui all' articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all' articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui all' articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all' articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.	
7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell' articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009, 2010 e 2011 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla medesima legge n. 223 del 1991, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel	7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell' articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009, 2010, 2010 e 2012 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla medesima legge n. 223 del 1991, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel

Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5	
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>	
Articolo 7-ter	
<i>Misure urgenti a tutela dell'occupazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall' articolo 8, comma 4-<i>bis</i>, della citata legge n. 223 del 1991. L'incentivo di cui al primo periodo è erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, o di sospensione ai sensi dell' articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.</p>	<p>limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall' articolo 8, comma 4-<i>bis</i>, della citata legge n. 223 del 1991. L'incentivo di cui al primo periodo è erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, o di sospensione ai sensi dell' articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.</p>
(...)	(...)

Articolo 5
(Disposizioni diverse)

Comma 21

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 19	
<i>Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali è riconosciuto l'accesso, secondo le modalità e i criteri di priorità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, nonché all'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2:</p> <p><i>a)</i> l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 19	
<i>Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;</p> <p>b) l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento</p>	

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 19	
<i>Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;</p> <p>c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di</p>	

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 19	
<i>Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga</i>	
Testo vigente	Testo modificato
servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.	
1-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 il datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente, la sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, che, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione, fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei	1-bis. <i>Identico.</i>

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 19	
<i>Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga</i>	
Testo vigente	Testo modificato
periodi di tutela di cui alle stesse lettere da a) e c) del comma 1 secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo.	
1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8.	1-ter. <i>Identico.</i>
2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all' articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall' articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza;	2. <i>Identico.</i>

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 19	
<i>Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><i>b)</i> abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;</p> <p><i>c)</i> con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;</p> <p><i>d)</i> risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;</p> <p><i>e)</i> risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.</p>	
<p><i>2-bis.</i> Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all' articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall' articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla</p>	<p><i>2-bis. Identico.</i></p>

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 19	
<i>Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga</i>	
Testo vigente	Testo modificato
legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall' articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.	
2-ter. In via sperimentale per l'anno 2010, per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all' articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera.	2-ter. Identico.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le	3. Identico.

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 19	
<i>Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>modalità di applicazione dei commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10, nonché le procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo stesso decreto può altresì effettuare la ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 e del comma 2 del presente articolo.</p>	
<p>4. L'INPS stipula con gli enti bilaterali di cui ai commi precedenti, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati nella quale confluiscono tutti i dati disponibili relativi ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la gestione dei relativi trattamenti e alla quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, le regioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la società Italia lavoro Spa e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori. L'INPS provvede altresì al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui al</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 19	
<i>Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>presente articolo, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	
<p>4-bis. Al fine di favorire il reinserimento al lavoro, l'INPS comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, i dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per i quali la normativa vigente prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo.</p>	<p>4-bis. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>5-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree</p>	<p>5-bis. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 19	
<i>Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, nonché ad ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di garantire al Paese la massima accessibilità internazionale e intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, la cui validità non può essere inferiore a diciotto mesi.</p>	
<p>6. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede per 35 milioni di euro per l'anno 2009 a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 19	
<i>Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede:</p> <p><i>a)</i> mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme residue non destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni considerati, delle erogazioni relative agli interventi a valere sulla predetta quota;</p> <p><i>b)</i> mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al comma 5, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;</p> <p><i>c)</i> mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente decreto.</p>	
7. Fermo restando che il riconoscimento del trattamento è	7. Fermo restando che il riconoscimento del trattamento è

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 19	
<i>Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>subordinato all'intervento integrativo, il sistema degli enti bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti e gli accordi interconfederali collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale, nonché i criteri di gestione e di rendicontazione, secondo le linee guida stabilite con il decreto di cui al comma 3. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche di sostegno al reddito per gli anni 2009, 2010 e 2011, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Nel caso di proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente, i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all' articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono</p>	<p>subordinato all'intervento integrativo, il sistema degli enti bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti e gli accordi interconfederali collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale, nonché i criteri di gestione e di rendicontazione, secondo le linee guida stabilite con il decreto di cui al comma 3. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche di sostegno al reddito per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Nel caso di proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente, i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all' articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono</p>

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 19	
<i>Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennità di mobilità in deroga alla normativa vigente concessa ai dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, il concorso finanziario dei fondi medesimi può essere previsto, nell'ambito delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. I fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di cui all' articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui al comma 4 del presente articolo, per la gestione dei relativi trattamenti e lo scambio di informazioni.</p>	<p>concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennità di mobilità in deroga alla normativa vigente concessa ai dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, il concorso finanziario dei fondi medesimi può essere previsto, nell'ambito delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. I fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di cui all' articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui al comma 4 del presente articolo, per la gestione dei relativi trattamenti e lo scambio di informazioni.</p>
(...)	(...)

Articolo 5
(Disposizioni diverse)

Comma 22

Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78	
<i>Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini</i>	
Articolo 1	
<i>Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>8. In via sperimentale per gli anni 2009, 2010 e 2011, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all' articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per dodici mesi al massimo. In ogni caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui</p>	<p>8. In via sperimentale per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all' articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per dodici mesi al massimo. In ogni caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui</p>

Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 <i>Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini</i>	
Articolo 1 <i>Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
all' articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni.	all' articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni.
(...)	(...)

Ultimi dossier del Servizio Studi

303	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2809 "Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore"
304	Testo a fronte	Disegni di legge AA.SS. nn. 2768, 2283, 2636 e 2641 Intervento legislativo sulla rete di distribuzione dei carburanti (articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98) e suo impatto sulle attività parlamentari <i>in itinere</i>
305/I	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2887 "Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" Vol. I – Sintesi e schede di lettura
305/II	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2887 "Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" Vol. II – Le novelle
306	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2887 "Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo". Il testo con gli emendamenti della Commissione Bilancio. Ed. provvisoria.
307	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2322-B Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2010
308	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2906 Commercializzazione del metano per autotrazione
309	Dossier	Parlamento e Governo nei disegni di legge costituzionale presentati in Senato (AA.SS. nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941)
310	Testo a fronte	In tema di riforma costituzionale: quattro testi a confronto (1997-2011). Edizione provvisoria
311	Dossier	La decisione di bilancio per il 2012 - A.S. 2968 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)"; A.S. 2969 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014" - Profili di competenza della 13ª Commissione - Edizione provvisoria
312	Dossier	Parti relative alle infrastrutture ed ai trasporti dei documenti del Bilancio dello Stato per il 2012: A.S. 2968 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)"; A.S. 2969 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".